



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO



# OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Rivista di Studi e Ricerche  
sulla  
Criminalità Organizzata



## **Direttore**

Nando dalla Chiesa, *Università degli Studi di Milano*.

## **Comitato Scientifico**

Fabio Basile, *Università degli Studi di Milano* – Stefan Bielanski, *Uniwersytet Pedagogiczny* – Nando dalla Chiesa, *Università degli Studi di Milano* – Donatella Della Porta, *Scuola Normale Superiore Firenze* – Giovanni De Luna, *Università di Torino* – Alessandra Dino, *Università degli Studi di Palermo* – Ombretta Ingrascì, *Università degli Studi di Milano* – Angela Lupone, *Università degli Studi di Milano* – Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, *Universidad Complutense de Madrid* – Monica Massari, *Università degli Studi di Milano* – Mariele Merlati, *Università degli Studi di Milano* – Stefania Pellegrini, *Università di Bologna* – Christian Ponti, *Università degli Studi di Milano* – Rocco Sciarrone, *Università di Torino* – Alberto Vannucci, *Università di Pisa* – Federico Varese, *University of Oxford* – Ugi Zvekic, *Ambassador, European Public Law Organization*.

## **Redazione**

Thomas Aureliani, *Università degli Studi di Milano* – Federica Cabras, *Università degli Studi di Milano* – Nando dalla Chiesa, *Università degli Studi di Milano* – Annaclara de Tuglie, *Università degli Studi di Milano* – Ciro Dovizio, *Università degli Studi di Milano* – Ombretta Ingrascì, *Università degli Studi di Milano* – Michela Ledi – Mariele Merlati, *Università degli Studi di Milano* – Christian Ponti, *Università degli Studi di Milano* – Marzia Rosti, *Università degli Studi di Milano* – Arianna Zottarel, *Università degli Studi di Milano*.

Avvertenza: Le note bibliografiche sono redatte in conformità con gli usi delle discipline di appartenenza degli autori

This work is licensed under a [This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

ISSN 2421-5635 | DOI: 10.54103/2421-5635/2022/8/4

# INDICE

## *Editoriale*

### **LO STATO DELL'INTELLIGENCE E LE MAFIE IN MOVIMENTO**

di *Nando dalla Chiesa* (pp. 1-3)

## *Discipline*

### **LE ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE DELLE MAFIE**

di *Pasquale Angelosanto* (pp. 4-24)

## *Saggio*

### **L'IMPATTO DEL TRAFFICO DI ARMI SU VIOLENZA E DIRITTI UMANI: LA CAUSA DEL GOVERNO MESSICANO CONTRO I PRODUTTORI STATUNITENSI**

di *Thomas Aureliani e Christian Ponti* (pp. 25-49)

## *Ricerca*

### **LE TRANSAZIONALITÀ DI HEZBOLLAH TRA TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. IL CASO DELLA "TRIPLE FRONTERA"**

di *Michele Brunelli* (pp. 50-75)

## *Dibattito*

### **TUTELA DEL MERCATO E STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'IMPRESA MAFIOSA**

di *Pasquale Addesso* (pp. 76-105)

## *Storia e memoria*

### **"CHE ERA SISTEMA QUESTO DI VOLERE I MAFFIOSI INCORPORATI NELLA SICUREZZA PUBBLICA". LA DENUNCIA DEL DEPUTATO DIEGO TAJANI IN PARLAMENTO DELL'11 GIUGNO 1875**

A cura di *Ciro Dovizio* (pp. 106-133)

## QUESTO NUMERO

### Lo stato dell'intelligence e le mafie in movimento

Questo numero della "Rivista" si apre con un contributo di eccezione. Lo firma il generale Pasquale Angelosanto, comandante del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dell'Arma dei Carabinieri. Il generale, già protagonista nella sua carriera di operazioni investigative di grande rilievo sui fronti decisivi della lotta alle mafie, è diventato noto al grande pubblico con la cattura di Matteo Messina Denaro agli inizi dell'anno. L'eccezionale complessità delle indagini, che hanno chiuso un lunghissimo e discusso periodo di latitanza del boss di Castelvetro, ha destato l'interesse degli esperti e dei mezzi di informazione. Contrariamente a quanto era stato inizialmente sussurrato da alcuni commentatori, è apparso infatti evidente che non vi è stata alcuna auto-consegna da parte del ricercato. Ne fanno fede i ricchi materiali di analisi e indagine trovati a carico del boss, dei suoi complici e dei suoi familiari in luoghi che sarebbero stati altrimenti tempestivamente svuotati. Le tecniche investigative, le forme concrete di esercizio dell'intelligence, non sono normalmente oggetto degli studi di criminalità organizzata. Stanno fuori dai monitor dei ricercatori. E chiedono la padronanza di strumenti concettuali e parametri estranei alle conoscenze storiche, giuridiche o sociologiche con cui il fenomeno mafioso viene affrontato. Da qui il desiderio di misurarsi: la scienza delle indagini, la lettura dell'avversario condotta con le parole, i riferimenti e i bagagli teorici degli investigatori. Per questo il generale è stato invitato a tenere una lezione all'Università degli Studi di Milano pochissimi giorni dopo la cattura di Messina Denaro. I molti spunti emersi nell'occasione sono stati già parzialmente riorganizzati da Lucrezia Confente nel suo intervento pubblicato dall'ultimo numero della "Rivista"<sup>1</sup>. Ora, sempre con una collaborazione bibliografica di Lucrezia, il

---

<sup>1</sup> In "Note teoriche": *Il difficile equilibrio tra intelligence di contrasto e intelligence difensiva*, pp. 21-41

generale propone per questo numero una versione ampiamente rivisitata di quell'intervento. La filosofia dell'intelligence e i suoi capisaldi teorici, i suoi sviluppi e i requisiti di successo contro le organizzazioni mafiose, l'attività di intelligence realizzata dalla stessa mafia, disegnano un quadro strategico e operativo di assoluto interesse.

Proprio per questo suo taglio il contributo di apertura sembra però giungere come utilissima sponda per riflettere meglio anche sui contributi proposti dal nuovo numero. Ad esempio, su quello di Thomas Aureliani e Christian Ponti a proposito della proliferazione dei traffici d'armi nel Messico dei narcos (tema su cui, sia consentito dirlo, la "Rivista" sta conquistando un suo primato nel panorama scientifico nazionale), e del loro ruolo all'interno di una crisi umanitaria che il governo messicano cerca di arginare con nuovi orientamenti giuridici e giudiziari, ma a cui gli interessi economici retrostanti sembrano del tutto indifferenti.

Oppure sul contributo di Michele Brunelli a proposito delle nuove attività di narcotraffico promosse dai militanti Hezbollah nell'America Latina, con la funzione che viene giocata dalla cosiddetta "Triple frontera", tra Argentina, Paraguay e Brasile. Scenari in effervescenza. Che danno l'idea dello sforzo analitico e anche del dispendio di energie investigative richiesto a chi milita sul fronte della legalità.

Uno sforzo oggi più che mai richiesto da un orizzonte complesso e urgente come quello italiano, infuocato dalle polemiche su grandi appalti e criminalità mafiosa (che -volenti o nolenti- ci porta dalle Olimpiadi invernali fino al Ponte sullo Stretto), e che emerge dalla riflessione originale e promettente di Pasquale Addesso, magistrato di punta nelle indagini economiche della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. L'autore terrà fra l'altro proprio su questo tema una delle relazioni più attese della prossima edizione (l'undicesima) della *Summer School on Organized Crime* che si svolgerà a Scienze Politiche dall'11 al 15 settembre. Tema generale: Mafia e Sport. Ovvero dal tifo drogato alle mafie in curva; fino ai grandi appalti, appunto.

A riportarci al passato per "Storia e memoria", questa volta, è il discorso tenuto in parlamento nel 1875 da Diego Tajani, felicemente recuperato per questo numero da Ciro Dovizio. Le parole del parlamentare, già procuratore generale del Re a Palermo,

suonano autorevolissima conferma della storica natura della mafia come interna o “intranea” alle istituzioni. Messo accanto a quella denuncia, l’intervento odierno del generale Angelosanto dà obiettivamente la misura dell’immenso cambiamento avvenuto su questo terreno – l’atteggiamento dello Stato davanti alle mafie – in un secolo e mezzo di storia. Un tempo lunghissimo, è vero. Ma le culture civili, si sa, diversamente dalle tecnologie procedono con i tempi delle tartarughe. Che la consapevolezza di questo “salto” ci aiuti a inquadrare meglio anche il senso del nostro lavoro.

*N.d.C*

## LE ATTIVITA' DI INTELLIGENCE DELLE MAFIE

Pasquale Angelosanto

**Title:** Mafias' intelligence activities

### Abstract

This contribution, reaffirming the importance of the need for knowledge of the "enemy", addresses, on the one hand, the defensive, information research and counter-information activities of mafias and, on the other, the intelligence process as a tool for combating organized crime, aimed at identifying the "Centers of Gravity" of the organizations towards which to direct investigative efforts.

**Keywords:** Organized crime, intelligence, investigative action, judicial action, anti-mafia activities

Questo contributo, ribadendo l'importanza dell'esigenza di conoscenza del "nemico", affronta, da un lato, il tema delle attività difensive, di ricerca informativa e di controinformazione delle mafie e, dall'altro, il processo di intelligence come strumento di contrasto alla criminalità organizzata, finalizzato a individuare i "Centri di Gravità" delle organizzazioni considerate verso cui orientare gli sforzi investigativi.

**Parole chiave:** criminalità organizzata, mafie, intelligence, azione investigativa, azione giudiziaria

### 1. L'esigenza di conoscenza del nemico

Sono diverse le accezioni che si danno al termine “intelligence”, che appartiene a una “categoria concettuale pregiuridica, che non deriva la propria esistenza dall’ordinamento, ma piuttosto di un *quid* che accompagna la storia dell’uomo<sup>1</sup>”. Nell’ambito di nostro interesse tale termine ci rimanda immediatamente al suo primario significato, che è quello di conoscenza: concetto sempre valido anche se applichiamo i processi riconducibili *lato sensu* all’intelligence ad altri campi diversi da quello militare, nel quale la conoscenza si configura quale “*conoscenza del nemico*”. È il generale e filosofo cinese Sun Tzu a spiegare – in uno dei più importanti trattati di strategia militare di tutti i tempi, “L’Arte della guerra” – la primaria importanza di conoscere i segreti dell’avversario. In una delle sue più conosciute dichiarazioni affermava che “colui che conosce il suo nemico e conosce se stesso potrà affrontare cento battaglie, (...) perciò studiate sempre con grande attenzione gli avversari al fine di rendersi conto di quali siano le possibilità di vittoria o di sconfitta”<sup>2</sup>. A tal fine, si rende allora necessaria la “conoscenza del nemico conseguita attraverso una scrupolosa raccolta di informazioni, analisi e pianificazione”<sup>3</sup>.

Questo ci conduce ad individuare il primo cardine dell’attività di intelligence: la *conoscenza*.

L’esigenza di conoscenza si traduce nella ricerca ed elaborazione di informazioni che presuppone una minuziosa e profonda pianificazione,<sup>4</sup> che parta col definire con chiarezza quale sia l’esigenza informativa (l’obiettivo della ricerca) e, successivamente, delimiti gli ambiti di ricerca e quindi le procedure di elaborazione. L’attività di intelligence non corrisponde a semplici raffronti tra notizie ed

---

<sup>1</sup> Carlo Mosca, Giuseppe Scandone, Stefano Gambacurta, Marco Valentini, *I servizi di informazione e il Segreto di Stato. Legge 3 agosto 2007, n. 124*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 193.

<sup>2</sup> Sun Tzu, *L’arte della guerra*, Edizioni Neri Pozza, ed. 2005.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> La responsabilità maggiore di chi è preposto a tali funzioni è quella di compilare il “corpus di informazioni” correlate, analizzate e valutate globalmente, ed in cui si fa il punto su un determinato argomento relativo ad una situazione” di interesse investigativo. Sul punto v. Francesco Cossiga, *Abecedario per principianti, politici e militari, civili e gente comune*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2002.



avvenimenti e non è la risultante di calcoli più o meno complessi: l'intelligence deve pervenire a quadri di situazione (cioè la situazione attuale, vivente) e previsionali (cioè in chiave prognostica, che guardino al futuro) oggettivi e attendibili rispetto all'obiettivo della ricerca. Questo è possibile solo in presenza di personale esperto che vanti una conoscenza approfondita della condizione nemica.

In tale contesto diviene centrale il secondo cardine dell'attività di intelligence la cui teorizzazione si deve al generale prussiano Von Clausewitz che, nel libro "Della guerra" (titolo originale *Vom Kriege*) espone il concetto di "punto di forza" o "centra gravitatis" che assume oggi, nella nomenclatura militare, il nome di Centro di Gravità<sup>5</sup> (COG). Nella dottrina militare, per Centro di Gravità, che è elemento concreto e non può coincidere con qualità intangibili<sup>6</sup>, vanno intese quelle caratteristiche, capacità o ubicazioni dalle quali una forza militare trae la sua libertà di azione, forza fisica e voglia di combattere. Nello specifico ambito criminale, il Centro di Gravità si sostanzia in quegli elementi dai quali una organizzazione criminale trae la sua *fonte di forza* che le consente di portare a termine il proprio *disegno criminoso* al venir meno dei quali la struttura vede compromesse le proprie capacità di funzionamento.

Ne consegue che il risultato finale a cui tende il processo di intelligence nel contrasto alla criminalità strutturata (crimine organizzato, associazioni mafiose e quelle segrete, formazioni eversive e terroristiche, ecc.) è quello di individuare i Centri di Gravità delle organizzazioni attenzionate ove orientare gli sforzi investigativi. Risulta quindi che ciascuno degli attori in campo dispiega attività di carattere informativo, tese a individuare il Centro di Gravità dell'avversario, e allo stesso

---

<sup>5</sup> Termine utilizzato nella pianificazione operativa delle forze armate che sta ad indicare, secondo la dottrina statunitense, "quelle caratteristiche, capacità o ubicazioni dalle quali una forza militare trae la sua libertà di azione, forza fisica e voglia di combattere". Il centro di gravità, di solito, è considerato così la "fonte di forza". Di conseguenza, l'esercito tende a cercare un solo centro di gravità, normalmente individuato nella capacità principale che risiede nel modo di portare a termine la propria missione.

<sup>6</sup> Sono qualità intangibili, ad esempio, il morale, la coesione della coalizione, il livello addestrativo raggiunto o con una capacità specifica.

tempo orientate a proteggere il proprio Centro di Gravità dalle attività analoghe, ma di senso opposto, sviluppate dall'antagonista<sup>7</sup>.

Nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso gli attori in campo sono rappresentati da un lato dalle Forze di Polizia, dagli apparati informativi e di sicurezza e dalla magistratura e dall'altro dalle organizzazioni criminali. In tale costante "asimmetrica" contrapposizione, le mafie in particolare evidenziano, come detto, le stesse esigenze di conoscenza del "nemico" – che, come vedremo, si concretizzano in vere e proprie attività di informazione sulle investigazioni in atto – ma anche medesime esigenze "difensive" rispetto alle indagini svolte dagli organi inquirenti, volte ad impedire l'acquisizione di informazioni (dati investigativi o probatori) che possano compromettere il funzionamento dell'associazione stessa.

In tale sede non ci si può esimere dal citare un altro illuminato generale: partendo dalle intuizioni e dagli insegnamenti del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il Reparto Operativo Speciale (ROS) dell'Arma dei Carabinieri nel tempo ha elaborato, e continuamente adeguato ai mutati quadri normativo, socio-criminale ed economico, un avanzato metodo investigativo, basato sulla conoscenza approfondita del nemico e sull'adozione di soluzioni investigative tecnologicamente avanzate. Il primo passaggio da compiere quando si decide di avviare un'indagine è, pertanto, avviare correttamente un adeguato processo informativo ovvero di intelligence. Allora, già non sfuggirà la strettissima relazione che intercorre tra le indagini complesse – come quelle che mirano alla disarticolazione di organizzazioni mafiose – e l'intelligence, quale attività che si sostanzia nella ricerca ed elaborazione di informazioni<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Si veda Giuseppe Cacciaguerra, *Il centro di gravità*, in "Informazioni della difesa", 2012, n. 6, secondo il quale "come noi studiamo ed analizziamo il Centro di Gravità avversario, altrettanto farà il nostro nemico con noi, per cui, quantomeno, ci si troverà di fronte a due Centri di Gravità. Il proprio andrà protetto e quello dell'avversario eliminato, questo approccio è tipicamente lineare e si esaurisce in uno scontro tra forze che si contrastano".

<sup>8</sup> Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *Il Linguaggio degli organismi informativi. Glossario*, in "Rivista italiana di intelligence", 2013.

È d'uopo, prima di continuare, fare due precisazioni. La prima riguarda la distinzione che è necessario mantenere tra l'attività di intelligence complessivamente intesa – della quale abbiamo visto alcuni significati – e gli apparati che fanno intelligence (poiché, come si va affermando, nel mondo economico, finanziario, dei c.d. *think tank* di geopolitica, tanti sono gli enti, pubblici e privati, che fanno intelligence, in ragione dell'importanza della conoscenza in tutti i processi decisionali). Su tali aspetti, infatti, talvolta vengono offerte letture che confondono la funzione con chi la esercita<sup>9</sup>.

La seconda riguarda gli apparati dello Stato che fanno intelligence. Non si tratta soltanto dei Servizi di Informazione e Sicurezza in senso stretto<sup>10</sup> – anche più comunemente noti come servizi segreti –, ma di tutti quegli enti pubblici che dalla raccolta delle notizie traggono informazioni utili ai fini decisionali. Tra questi vi rientrano le Forze di Polizia che si avvalgono di tecniche di intelligence per finalità anticrimine, compresa l'azione di contrasto della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso. In tale ambito, si parla più propriamente di intelligence di polizia o anche definita, come vedremo a breve, “analisi criminale”.

## 2. L'intelligence come strumento di contrasto delle mafie

I termini *intelligence* ed *analisi* vengono spesso confusi tra loro. In realtà, il primo definisce un procedimento che, attraverso la raccolta, la valutazione e l'analisi delle informazioni, consente di assegnare un significato all'insieme delle informazioni esaminate. L'analisi, pertanto, costituisce una delle fasi di tale processo di intelligence e consiste nel procedimento logico di interpretazione dei fatti. L'essenza del processo di intelligence risiede nell'attribuire un significato all'insieme delle notizie o informazioni raccolte al fine di supportare il decisore verso l'azione più

---

<sup>9</sup> Sulla qualificazione dell'intelligence come attività si rimanda a Lucrezia Confente, *Il difficile equilibrio tra intelligence di contrasto e intelligence difensiva*, in questa rivista, 2022, v. 8, n. 3, pp. 21-41 che ripercorre la lezione da me tenuta presso l'Università degli Studi di Milano all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro.

<sup>10</sup> Carlo Mosca, Giuseppe Scandone, Stefano Gambacurta, Marco Valentini, cit., p. 20.

efficace per raggiungere l'obiettivo prefissato<sup>11</sup>.

Risultando la realtà odierna sempre più complessa, con una quantità di dati, notizie, informazioni sempre maggiore, l'intelligence/analisi consente di diminuire la complessità e la conseguente inevitabile incertezza, dando valore alle informazioni, utilizzarle con efficacia e, infine, comunicarle. In sostanza, è un approccio strutturato utile per gestire ingenti quantità di dati/notizie/informazioni, razionalizzandoli con una lettura unitaria, al fine di fornire una spiegazione e un significato, andando oltre ciò che appare ovvio.

Essa è funzionale all'attività anticrimine e consiste nell'identificazione delle relazioni esistenti tra le notizie afferenti alla criminalità in generale e altri fattori (ad esempio, di tipo socio-politico-economico-tecnologico) potenzialmente rilevanti sotto l'aspetto della funzione di polizia o giudiziaria e, in generale, della garanzia della sicurezza pubblica. Essendoci una competizione in atto con un "avversario" (la criminalità, specialmente quella organizzata), lo scopo è quello di raggiungere e consolidare un vantaggio c.d. "competitivo" nei suoi confronti, individuandone i *punti di forza* e di *debolezza* al fine di far venir meno il suo "centro di gravità". Il prioritario obiettivo da conseguire è la "superiorità informativa" nei confronti della organizzazione mafiosa, applicando collaudate procedure per pianificare<sup>12</sup> l'azione di contrasto sulla base di una profonda comprensione dell'avversario.

Il tipo di analisi che, concettualmente, meglio si attaglia all'azione anticrimine e che ne può guidare metodicamente l'operato in vista del conseguimento degli obiettivi pianificati in sede strategica (*politiche anticrimine*) è quella operativa c.d. di "*contesto*". In tale ambito, non è concretamente ipotizzabile né appare produttivo

---

<sup>11</sup> Per un più approfondito esame del "processo di intelligence" si rimanda a Lucrezia Confente, *cit.*, pp. 29 ss.

<sup>12</sup> Nella dottrina militare le attività operative, cioè quelle svolte per superare la volontà di un avversario, si sviluppano nelle tre fasi della "concezione", della "organizzazione" e della "condotta". Le prime due ricadono nella fase di "pianificazione", che quindi è costituita dalla "concezione e dalla organizzazione". Pianificare una attività di intelligence vuol dire concepire la manovra informativa (obiettivi, esigenze, fabbisogno, ecc.) e organizzarla in tutti i suoi aspetti (operativo, tecnico, logistico, ecc.) per portarla a compimento (fase della condotta).

prendere in esame scenari globali o comunque troppo ampi<sup>13</sup>. È necessario circoscrivere il contesto su cui si vuole operare tenendo presente che la nostra attività di analisi deve sempre avere un ritorno di carattere operativo finalizzato alla prassi e non puramente teorico. Per fare ciò è necessario individuare e circoscrivere contesti adeguati e sostenibili, funzionali allo sviluppo dell'azione anticrimine. Inoltre, l'analisi criminale necessita di uno stretto coordinamento tra l'analista e l'investigatore. La distanza tra i due, man mano che si passa dall'analisi operativa a quella tattica<sup>14</sup> si riduce progressivamente, sino ad annullarsi, coniugando il ruolo dell'analista a quello dell'investigatore<sup>15</sup>.

### 3. Le mafie

Non si può affrontare il tema del contrasto alla criminalità organizzata senza parlare del processo evolutivo e di espansione delle mafie che ha fatto assumere loro i tratti di una vera e propria *holding criminale*<sup>16</sup> – e questa non è una definizione reboante, bensì concreta – con molteplici interessi leciti e illeciti senza avere, per questo, cambiato la loro natura più intima.

In questa sede, però, possiamo dare solo alcuni cenni di inquadramento. Le mafie, al di là delle differenti denominazioni – 'ndrangheta, cosa nostra (e altre mafie siciliane), camorra e criminalità organizzata pugliese – presentano caratteristiche

---

<sup>13</sup> L'analisi di scenari ampi è un'analisi di tipo strategico relativa a fenomeni e alle loro dinamiche di lungo periodo. L'analisi strategica guarda all'evoluzione della criminalità nel suo complesso ed orienta le scelte della c.d. "politica criminale".

<sup>14</sup> Si parla di analisi tattica per indicare l'attività svolta per sostenere l'indagine in un procedimento penale pendente. In tal caso l'analisi presenta un raggio d'azione più circoscritto e fornisce, di solito, le ipotesi che riguardano una particolare attività investigativa, attraverso lo studio di *modus operandi*, capacità, punti deboli e progettualità criminali relativi agli individui o gruppi coinvolti nelle attività illecite investigate.

<sup>15</sup> Pasquale Angelosanto, *La gestione dell'indagine*, in "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 2002, n. 1.

<sup>16</sup> Con il termine "*holding criminale*" si fa riferimento alla struttura operativa dell'organizzazione caratterizzata dalla diversificazione dei settori di intervento, ognuno dei quali è assegnato a diverse responsabilità interne o esterne all'organizzazione stessa, a seconda delle competenze e delle capacità criminali, imprenditoriali o finanziarie. Il tutto senza alterare in maniera profonda il proprio apparato normativo e complesso di rituali che garantiscono un efficace controllo sugli affiliati, sulle articolazioni operative e sui soggetti radicati nei territori di origine, in molte regioni italiane, in vari stati europei e di altri continenti.

simili sotto il profilo metodologico e ben hanno saputo adeguarsi, meglio di ogni altra organizzazione di carattere criminale, al cambiamento dei tempi e dei sistemi riuscendo a cogliere tutte le opportunità di arricchimento collegate alla globalizzazione e alla sempre più fitta interconnessione dell'economia e dei mercati, senza alterare in maniera profonda il proprio ordinamento giuridico interno e complesso di rituali, che garantiscono loro un efficace controllo sugli affiliati e sulle articolazioni operative radicate nelle regioni di origine, in molte regioni italiane, in vari stati europei e in altri continenti.

Lo sviluppo delle mafie subì una drastica accelerazione a partire dalla prima metà del '900 allorché si intensificarono gli interventi contributivi dello Stato che le organizzazioni riuscirono sempre più frequentemente ad intercettare e drenare. Oltre all'effetto economico, l'arricchimento provocò, già dagli anni '50, una sorta di promozione sociale degli affiliati che si concretizzò anche nell'istaurazione di stretti rapporti con la politica, oggetto di sempre maggiore condizionamento realizzato attraverso il sistema del voto di scambio. È questo il periodo in cui iniziarono a praticarsi il controllo ovvero la diretta gestione delle attività lecite (condotte che solo dopo alcuni decenni ricadranno nel paradigma dell'art. 416-*bis* del codice penale, che verrà introdotto nel 1982). Successivamente, negli anni '60/'70, impiegando le enormi risorse accumulate nel corso del tempo con il narcotraffico, le organizzazioni mafiose iniziarono a sviluppare la propria dimensione imprenditoriale – insediandosi nel settore edile e in quello della realizzazione delle grandi opere<sup>17</sup> – e conseguentemente anche ad intercettare le grandi contribuzioni pubbliche nonché a collocare propri uomini nei partiti di governo, nelle competizioni elettorali, nelle istituzioni<sup>18</sup> e a condividere – anche grazie alla grande accumulazione di denaro – sempre maggiori interessi economici con esponenti politici e settori del mondo economico e finanziario secondo lo schema della *lobby*

---

<sup>17</sup> In tale settore le mafie pretendono il pagamento di tangenti in cambio di protezione, impongono l'assunzione di propri affiliati come guardiani, si assicurano i subappalti dei lavori di sbancamento, nonché di trasporto e fornitura di materiali. Quello rappresentato diviene il modello "imprenditoriale" seguito dalle Mafie anche per la realizzazione di altre opere.

<sup>18</sup> Ciò ha determinato e continua a determinare lo scioglimento di molti comuni sia in Calabria che in altre parti del territorio italiano. Cfr. Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015.

*politico – mafiosa*<sup>19</sup>.

Attualmente, le direttrici di azione criminale delle mafie sono orientate – come afferma in sede cautelare il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito di un procedimento nei confronti di cosche della Locride – ad assicurarsi il monopolio diretto e indiretto delle principali fonti di ricchezza che offre il territorio di riferimento siano esse lecite che illecite<sup>20</sup>.

Tutto ciò è realizzabile nella misura in cui le organizzazioni mafiose si sono dotate di criteri aziendali nella conduzione delle attività criminali e di un profilo imprenditoriale, come propensione ad agire in qualità di esercenti di mercato, con il fine ultimo di riciclare i proventi illeciti e assumere il controllo delle attività di impresa. Negli anni, questo *profilo imprenditoriale* è divenuto la principale *ragione sociale* delle consorterie più strutturate, che hanno così reinvestito cospicui capitali in diversi settori dell’economia, a partire da quello attinente alle pubbliche commesse.

L’esperienza investigativa ha evidenziato la perdurante ricerca delle organizzazioni mafiose di acquisire il *sistema di contatti e di relazioni degli imprenditori*, per cui le mafie tradizionali conseguendo il controllo delle società d’impresa mirano non tanto al capitale economico quanto al capitale delle relazioni sociali, imprenditoriali e istituzionali della società stessa, la cui condivisione costituisce proprio il “punto di forza” dell’organizzazione mafiosa, quel “*centro di gravità*” al quale ho fatto cenno.

#### **4. Le attività difensive, di ricerca informativa e di controinformazione delle mafie**

Nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso ove si assiste, come si è già anticipato, ad una costante “*asimmetrica*” contrapposizione, le mafie evidenziano le stesse esigenze di conoscenza proprie delle forze di polizia e della

---

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Ci riferiamo all’operazione investigativa denominata “Saggezza”.

magistratura. Tale bisogno conoscitivo si sostanzia in vere e proprie azioni di ricerca informativa sulle attività giudiziarie in corso, e di “difesa” rispetto alle indagini svolte dagli organi di polizia, cioè dal loro “nemico”, volte ad impedire l’acquisizione di informazioni (dati investigativi/probatori) che possano compromettere il funzionamento dell’associazione stessa.

Nell’ambito di tali attività informative rientrano tutte quelle interazioni tra soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose e ambienti istituzionali, funzionali a conoscere dapprima dell’esistenza di procedimenti penali in corso e, successivamente, dei soggetti indagati e degli ambiti attenzionati. Condotte che si estrinsecano solitamente in attività corruttive verso appartenenti alle Forze di Polizia, all’apparato giudiziario, ad ordini professionali ecc. che, in ragione del proprio ufficio, possono entrare in possesso di informazioni riservate e rilevanti sull’attività di contrasto. Emblematica in tal senso è l’operazione XIDY condotta dal Raggruppamento nel febbraio 2021 che – nel documentare gli assetti e le attività illecite di Cosa nostra e stidda nella provincia di Agrigento – ha permesso di delineare le condotte illecite di un professionista che, in qualità di difensore di numerosi affiliati del Mandamento mafioso di Canicattì, era entrato in contatto con appartenenti alle forze di polizia per acquisire informazioni su procedimenti penali in corso<sup>21</sup>.

Quanto alle attività “difensive”, per prima cosa va considerato il principio della segretezza a cui sono informati l’agire e le procedure degli organi statuali e l’agire e le procedure degli apparati mafiosi. Se dovessimo comparare il grado di segretezza del sistema delle informazioni nel c.d. “comparto sicurezza” e in quello delle mafie che, è bene ricordarlo, sono organizzazioni segrete, potremmo notare che il primo è meno intenso del secondo per via della necessaria pubblicità connaturata alle attività degli organi giurisdizionali, i quali per le prescrizioni di legge e in

---

<sup>21</sup> Decreto di fermo n. 10760/2018 R.G.N.R. emesso dalla D.D.A. di Palermo a carico di 23 indagati per associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati dal fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso.



determinati momenti del procedimento penale, dovranno dare corso ad atti partecipativi verso i soggetti investigati. Nelle attività difensive rientrano tutti quegli accorgimenti organizzativi idonei a schermare, sia fisicamente sia dal punto di vista strutturale interno, i possibili obiettivi investigativi. È il caso degli organismi riservati delle mafie (si tratta delle c.d. componenti apicali), composti da pochissimi soggetti affiliati ma di estrazione non manifestamente criminale, a cui è rimesso il compito di definire – interagendo/infiltrando altri ambiti della società civile – le strategie criminali di massimo livello col fine di estendere il programma criminoso negli ambiti di maggior interesse, con particolare riferimento a quelli imprenditoriali, economici (finanziari e bancari), amministrativi e istituzionali interferendo, in questo ultimo caso, con enti pubblici locali ed organi politici di rilievo costituzionale.

Di particolare interesse in tale contesto risulta l'indagine "Mamma Santissima" del Raggruppamento, poi confluita nel più ampio maxiprocesso "Ghota" che ha avuto la finalità di delineare le modalità di interazione della 'ndrangheta verso l'esterno ed in particolare, di verificare esistenza, finalità e modalità operative di una ulteriore struttura direttiva occulta e, più in generale, in generale dei recessi interni all'organizzazione stessa. Le investigazioni svoltesi tra il 2012 e il 2016, confermando le ipotesi investigative di partenza, hanno ricostruito, superando le precedenti conoscenze, l'apparato criminale di cui si è dotata la 'ndrangheta caratterizzato dall'esistenza di una struttura direttiva «segreta o riservata» da intendersi quale evoluzione della struttura/funzione denominata Mamma Santissima o Santa, creata in epoca remota, per permettere ad una ristretta cerchia di affiliati di poter interagire con altre organizzazioni mafiose e contesti sociali e settori della società civile diversi da quelli propriamente criminali con particolare riferimento a quelli amministrativi, politici ed economici.

La ricostruzione operata in sede di indagine è stata confermata anche nelle successive evoluzioni processuali, che hanno accertato, per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, l'operatività di una struttura direttiva occulta che si serve di soggetti intranei all'organizzazione, ma di estrazione non manifestamente criminale, per definire le strategie mafiose di massimo livello, col fine di estendere

il programma criminoso agli ambiti di maggior interesse per la 'ndrangheta (tra cui quelli informativi).

Pur ricadendo nell'ampio settore difensivo, vanno anche esaminate quelle attività che, utilizzando una terminologia tipica dell'intelligence, sono definite come *contro-intelligence*<sup>22</sup>, e che contemplan tutte le condotte volte a conoscere, contenere, ovvero contrastare le attività di carattere informativo e investigativo degli organi inquirenti. In tale categoria vanno ricomprese anche le attività di disinformazione finalizzate alla diffusione di notizie infondate, alterate o distorte al fine di depistare le indagini o orientarle in un particolare senso ma anche di notizie vere, e quindi riscontrabili, ma non più attuali che hanno l'effetto di mantenere impegnati gli organi inquirenti su filoni di indagine improduttivi generando ritardi nelle manovre investigative (per es. indicazioni su dinamiche organizzative interne ormai superate, improbabili causali di conflitti, ecc.).

Questo è quanto emerso dall'indagine denominata "Piccolo carro", e dalla già menzionata indagine denominata "Mamma santissima", che hanno messo in luce un'altra singolare vicenda di sofisticata *ingerenza mafiosa*, cioè di attività diretta a orientare le decisioni dell'avversario o comunque a condizionarne i processi decisionali.

Nel caso di specie, un commercialista di Reggio Calabria, poi condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, dopo essersi accreditato presso gli uffici giudiziari (come dottore commercialista iscritto all'albo dei consulenti del Tribunale di Reggio Calabria), di polizia (come informatore dei carabinieri) e fonte fiduciaria di un'agenzia informativa e di sicurezza, ha ottenuto la possibilità, per un prolungato periodo di tempo e con apparente totale facilità, di conoscere nei dettagli importanti notizie relative a indagini in corso<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Si parla di "controintelligence" per indicare l'attività volta a prevenire, rilevare, contenere, contrastare ed, eventualmente, sfruttare a proprio vantaggio le iniziative intelligence condotte in danno della sicurezza nazionale da Stati e servizi di informazione esteri ovvero da individui e gruppi. Controingerenza e controspionaggio rappresentano le due componenti principali della counterintelligence che, peraltro, non si esaurisce in queste, includendo anche la controinfluenza e le azioni dirette a proteggere il comparto informativo nazionale da pene trazioni ostili, nonché quelle che mirano a preservare funzione e processo informativi rispetto a manipolazioni ed interferenze. In questo senso v. Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *cit.*

<sup>23</sup> Fermo di indiziato di delitto n. 7637/10 RGNR emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Il momento saliente dell'accreditamento del commercialista presso i Carabinieri è risalente a quando, in concomitanza con l'arrivo a Reggio Calabria del Presidente della Repubblica, egli aveva attivamente collaborato con il Nucleo Investigativo per il ritrovamento di un arsenale nascosto in un veicolo situato nei pressi del luogo ove sarebbe transitato il convoglio presidenziale.

Il rinvenimento delle armi e del materiale incendiario in quella occasione di risonanza nazionale e la "bella operazione di servizio" avrebbero legato la fonte e il suo gestore in un rapporto nel quale proprio quest'ultimo sarebbe stato manipolato e diventato veicolo della controinformazione e della disinformazione della 'ndrangheta. Tale operazione avrebbe dato concretezza all'ingerenza mafiosa nei processi decisionali dell'apparato investigativo (segnatamente del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Reggio Calabria, punta avanzata del dispositivo di contrasto alla 'ndrangheta), che a sua volta avrebbe inquinato l'azione giudiziaria.

Analoghe evidenze sono sorte dalla già menzionata indagine "Xidi", ove il capo della consorterìa aveva autorizzato il difensore di numerosi affiliati del Mandamento mafioso di Canicattì a fornire ad appartenenti alle Forze di Polizia l'utenza di un imprenditore vicino agli "stiddari" allo scopo di indirizzare le investigazioni sul suo conto<sup>24</sup>. Al riguardo, l'Ufficio della Procura Distrettuale di Palermo, che scrive il provvedimento di fermo, considerava che "quanto documentato dalle indagini fornisce poi prova lampante, ancora una volta, dell'ulteriore profilo della pericolosità di cosa nostra, capace di incunearsi nei gangli vitali dell'Amministrazione della giustizia, sfruttando la spregiudicatezza di infedeli servitori, infettando così l'apparato investigativo-repressivo sino ad orientarlo financo per regolamenti di conti tra fazioni mafiose tra loro in contrasto".

Sempre rimanendo nell'ambito delle operazioni di ingerenza mafiosa dirette a orientare interi apparati investigativi e giudiziari verso attività improduttive, occorre soffermarsi su un tema – sul quale non si riflette mai abbastanza – delle c.d. collaborazioni autorizzate.

---

<sup>24</sup> Decreto di fermo n. 10760/2018 R.G.N.R. emesso dalla D.D.A. di Palermo il 30 gennaio 2021, p. 862.

Si tratta di strategie ideate da “menti raffinatissime”, direbbe il compianto giudice Giovanni Falcone, che puntano a disorientare gli assetti informativi e di sicurezza dello Stato e, in definitiva, anche la pubblica opinione.

Emblematica in tal senso è l'operazione “Bagdad”<sup>25</sup> eseguita nel giugno 2004 dal Reparto nei confronti di esponenti di spicco della famiglia di Bagheria (PA). Le risultanze investigativa hanno consentito di accertare che uno degli indagati aveva informato il padre, esponente apicale del sodalizio, dei rapporti che aveva intrapreso con appartenenti ad un organo informativo interessati alla cattura dell'allora latitante Bernardo Provenzano.

Molti altri esempi potrebbero essere riportati, ma in questa sede è sufficiente riferire altri due importanti casi che riguardano la camorra napoletana e la criminalità mafiosa pugliese, emersi nelle seguenti indagini:

- a. “Antemio”<sup>26</sup>, eseguita nel giugno del 2020 dal Raggruppamento nei confronti del clan “Puca” di Sant'Antimo nel napoletano, che ha evidenziato, tra l'altro, il condizionamento<sup>27</sup> mafioso della locale amministrazione comunale<sup>28</sup> con forme di connivenza sia nel settore politico-amministrativo<sup>29</sup> che nei rapporti con pubblici ufficiali. In tale contesto sono emerse plurime vicende che denotano come l'organizzazione mafiosa fosse alla continua ricerca di informazioni sulle indagini in corso e allo stesso tempo tentasse di veicolare notizie alle forze di polizia per orientarne le attività secondo i propri scopi. In particolare:

---

<sup>25</sup> Decreto di fermo n. 12790/02 RGNR DDA e 5011/03 RGGIP emesso dalla DDA di Palermo l'8.06.2004 nei confronti di 3 indagati per associazione di tipo mafioso.

<sup>26</sup> Ordinanza di custodia cautelare n. 8491/16 RGNR - 22357/19 RGGIP - 135/20 ROCC emessa dal G.I.P. di Napoli il 26 marzo 2020 a carico di 59 indagati per associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco e di esplosivo, corruzione elettorale, estorsione, violenza privata, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, favoreggiamento personale e rivelazione di segreti d'ufficio, ed altri reati. Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo (14 società, 194 appartamenti, 27 terreni, 10 autoveicoli e 44 rapporti finanziari) per un valore stimato di 80 milioni di euro.

<sup>27</sup> Le indagini hanno evidenziato, inoltre, come il *clan* “PUCA”, attraverso il dirigente dell'U.T.C., avesse realizzato un collaudato sistema per condizionare il rilascio di concessioni edilizie e l'aggiudicazione di appalti, favorendo speculazioni immobiliari finalizzate anche al reimpiego dei proventi delle attività illecite.

<sup>28</sup> Tra l'altro, a marzo 2020, il Consiglio comunale è stato sciolto per la durata di 18 mesi, per accertata infiltrazione mafiosa.

<sup>29</sup> Con D.P.R. n. 111 del 18 marzo 2020 pubblicato il 30 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale è stato sciolto ex art. 143 T.U.E.L. il consiglio comunale di Sant'Antimo per accertate forme di ingerenza della criminalità organizzata.

- noti imprenditori della zona, con cointeressenze economiche con il citato sodalizio, avendo appreso da appartenenti alle forze di polizia la notizia di accertamenti nei loro confronti, avrebbero tentato di sviare le indagini cercando di apparire vittime<sup>30</sup> del clan e di accreditarsi come informatori di polizia;
  - un dirigente comunale, contiguo al clan e al centro di un sistema clientelare per il rilascio di permessi e licenze, dopo essere stato sostituito nell'incarico dalla neo-eletta amministrazione, aveva falsamente denunciato di essere destinatario di lettere minatorie, "indirizzando" le indagini nei confronti dell'amministrazione comunale per determinarne lo scioglimento;
  - altri indagati avevano effettuato un'attività di "dossieraggio" (tramite esposti anonimi) con la complicità di appartenenti alle forze di polizia (che sulla base degli esposti e delle notizie fornite dal clan avevano inoltrato note informative all'A.G. e ai superiori comandi) al fine di orientare indagini nei confronti dell'amministrazione comunale per determinarne lo scioglimento e riprendere, prima possibile, il controllo di alcuni uffici strategici per l'organizzazione.
- b. "Morfeo"<sup>31</sup>, eseguita nel mese di aprile 2022 dal Raggruppamento in direzione del clan "Moccia" egemone nell'*hinterland*<sup>32</sup> napoletano e con proiezioni anche nel Lazio. Le investigazioni, oltre a documentare l'intervento del clan in diversificati settori criminali, hanno confermato la struttura confederativa e piramidale dell'organizzazione e hanno evidenziato la strategia del sodalizio volta all'inabissamento, anche attraverso la falsa dissociazione, finalizzata a simulare la rescissione dei legami con il clan. Al riguardo, è bene sottolineare che questa raffinata iniziativa contemperava due esigenze apparentemente antitetiche,

---

<sup>30</sup> A seguito di due atti intimidatori compiuti dal clan "PUCA" come ritorsione per l'interruzione dei versamenti degli utili comuni.

<sup>31</sup> Ordinanza di custodia cautelare 30350 RGNR - 30385 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA, emessa dal G.I.P. di Napoli il 9 aprile 2022 nei confronti di 57 indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di beni o valori, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, traffico d'influenze illecite, favoreggiamento personale aggravati dalle finalità mafiose. Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie per un valore di circa 150.000.000 di euro, congiuntamente alla G. di F..

<sup>32</sup> Afragola, Casoria, Arzano, Crispano e Caivano.

ossia quella di avviare una negoziazione processuale con l'autorità giudiziaria, per ottenere pene più lievi e quella di conservare, proteggere e mantenere un saldo legame criminale col sodalizio di appartenenza. A ben vedere, la strategia della dissociazione perseguita dai Moccia ha origini più risalenti, per la precisione al 1981. Proprio in quell'anno, l'azione armata di un gruppo terroristico consentì a Cesare Battisti<sup>33</sup> di evadere dal Carcere di Frosinone unitamente a Moccia Luigi, allora venticinquenne<sup>34</sup>. È proprio la co-detenzione con Battisti e la conoscenza dell'ambiente eversivo che potrebbero aver ispirato questa iniziativa del clan al fine di poter analogamente sfruttare i benefici originariamente previsti dalla legislazione di emergenza degli anni '70. Negli anni di piombo, infatti, per i "dissociati o pentiti furono previsti sconti di pena e benefici e si fece largo l'istituzione di programmi di protezione, in modo che le confessioni e delazioni nel suddetto spazio giuridico ben definito potessero divenire ben presto l'asse portante dei processi contro le Brigate rosse"<sup>35</sup>. Sarà l'azione repressiva esercitata dalla magistratura e dalle Forze di Polizia, conseguente anche al pentimento dei vertici della nuova famiglia, a indurre i fratelli Moccia alla dissociazione<sup>36</sup>. Per accreditare la politica dissociativa, il clan oltre alle dichiarazioni rese da uno dei due fratelli Moccia nel 1994 a Salerno, fece ritrovare un'auto piena di armi e cercò di coinvolgere importanti esponenti della società civile e di alti prelati per convincere le istituzioni a concedere benefici ai camorristi dissociati. Questa strategia non ebbe seguito per la netta opposizione della magistratura. In particolare, le reali finalità del progetto di dissociazione posto in essere dal clan ben furono rese evidenti dall'indagine "Morfeo", il cui scopo era quello di «arginare il fenomeno della collaborazione evitando al contempo, pene detentive a vita»<sup>37</sup>. Quindi, si legge nell'ordinanza di

---

<sup>33</sup> Condannato all'ergastolo per omicidio, ex appartenente ai PAC (Proletari Armati per il Comunismo).

<sup>34</sup> Per tale reato Moccia Luigi è stato condannato, con sentenza del 20 marzo 1984 della Corte d'Appello di Roma divenuta irrevocabile il 9 aprile 1985, anche per il reato di evasione in concorso commesso il 4 ottobre 1981.

<sup>35</sup> Renato Curcio, Mario Scialoja, *A viso aperto*, Mondadori, Milano, 1993, pp. 102 ss.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

custodia cautelare, «Moccia Angelo non solo mai si è "dissociato" dal clan Moccia, ma ne è sempre stato partecipe con ruolo di promotore/organizzatore»<sup>38</sup>.

L'investigazione ha rivelato anche un'altra attività di *disinformazione*<sup>39</sup> posta in essere dal *clan*, consistita nel tentativo di delegittimare i nuovi collaboratori di giustizia. La famiglia Moccia, venuta nella disponibilità di alcuni verbali contenenti propalazioni collaborative, li avrebbe condivisi con altri sodali per adottare adeguate contromisure.

Ultimo elemento rilevante emerso da questa indagine è la diffidenza nei confronti dei social media. Infatti, alcuni giorni dopo la pubblicazione su un noto quotidiano nazionale di un articolo, dal titolo «Alta velocità Napoli-Afragola, qualcosa ha infastidito la famiglia Moccia»<sup>40</sup>, sono state registrate le aspre critiche di alcuni indagati nei confronti di uno stesso membro della famiglia che, creando un proprio profilo Facebook, si era informativamente esposto ai potenziali nemici e ai *mass media*<sup>41</sup>.

Detto questo, vorrei tornare al contesto, che oggi è alla attenzione delle cronache, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, con argomenti che contribuiranno a rendere maggiormente comprensibile la persistente pericolosità di cosa nostra e della provincia mafiosa trapanese, che era saldamente nelle mani del latitante, che – pur in detenzione e salvo il caso di collaborazione con la giustizia, secondo le regole di “cosa nostra” - conserverà il ruolo di capo della provincia.

Proprio nell'ambito della manovra investigativa finalizzata alla cattura del boss corleonese, il Raggruppamento con l'operazione “Svetonio” del 16 aprile 2019 ha

---

<sup>38</sup> Ordinanza di custodia cautelare n. 30350/13 RGNR - 30385/21 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA - cfr. p. 1538.

<sup>39</sup> Diffusione di notizie infondate o artatamente distorte al fine di danneggiare l'immagine pubblica di un avversario e/o di influenzarne le scelte (*information warfare, intossicazione e psyops*). Così, Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *cit.*, p. 48.

<sup>40</sup> Ordinanza di custodia cautelare n. 30350/13 RGNR - 30385/21 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA - cfr. p. 738.

<sup>41</sup> «sai quanti nemici ha? quello ha fatto 330 morti!... chi apparteneva ai Pagano, chi apparteneva alla Calabria, chi apparteneva... quello ha nemici dappertutto! ed io mi faccio mettere su Facebook!?» Si veda l'ordinanza di custodia cautelare n. 30350/13 RGNR - 30385/21 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA - cfr. p. 741.

eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere<sup>42</sup> nei confronti dell'ex sindaco di Castelvetro, in provincia di Trapani, per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato le attività di cosa nostra nonché nei confronti di due militari dell'Arma dei Carabinieri per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico aggravato. Nel dettaglio, l'indagine ha documentato che lo stralcio di un verbale di una trascrizione di una intercettazione ambientale, registrata dai carabinieri della Compagnia di Castelvetro, era stato veicolato da un militare all'altro, che infine lo aveva consegnato all'ex sindaco. Quest'ultimo, successivamente lo aveva fatto pervenire a Matteo Messina Denaro, suo dante causa.

### **5. L'azione investigativa e giudiziaria nel contrasto all'attività informativa e contro-informativa delle mafie**

Alla luce di quanto fin ora detto sorge spontaneo chiedersi quali debbano essere le difese di cui l'ordinamento giuridico deve dotarsi per far fronte alle attività informative e contro-informative delle mafie. Vanno considerati due casi che si differenziano tra loro quanto alla fonte di conoscenza: nel primo caso, la conoscenza promana sia dal processo di intelligence sia da una coesistente attività di indagine, nel secondo caso, invece, si dispone del solo processo di intelligence come strumento di conoscenza.

Il primo caso trova esemplificazione nelle richiamate vicende giudiziarie palermitane (procedimento "Bagdad") e agrigentine (procedimento "Xidy"), per cui solo un'accurata azione giudiziaria potrà mettere in discussione gli approdi di intelligence di polizia e garantire che le attività informative non diventino veicolo di "infezione" dell'apparato "investigativo-repressivo" sviando l'azione persecutoria dall'obiettivo o orientandola su sentieri improduttivi o che possano recare vantaggi

---

<sup>42</sup> Ordinanza di custodia cautelare n. 17874/18 RGNR – 3486/19 RG GIP, emessa il 15 aprile 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo.



all'organizzazione stessa (es. per regolamenti di conti tra fazioni mafiose tra loro in contrasto)<sup>43</sup>.

Particolarmente interessanti in tema di valutazione delle dichiarazioni convergenti provenienti da più collaboratori sono le considerazioni del Giudice del Tribunale di Reggio Calabria che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, nell'ambito dell'indagine "Chirone"<sup>44</sup>. Dal provvedimento si legge che "la regola della "convergenza del molteplice" sottende o la verità delle dichiarazioni o la realtà di una congiura: e se si esclude la prima ipotesi, la seconda esige un movente, una causale, almeno una congettura da verificare. In ultima analisi, sul piano metodologico, comunque, si deve riconoscere che la pluralità delle fonti è elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle dichiarazioni, salvo il dovere del giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio secondo cui, in tema di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo, pertanto, procedere con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca".

Quanto precede permette di tracciare, benché in estrema sintesi, i rapporti tra processo di intelligence e attività investigativa. L'attività di analisi del processo di intelligence e in particolare l'analisi, non essendo mera sintesi di un patrimonio informativo disponibile in un dato momento storico, fornisce conoscenze dei fenomeni criminali mafiosi, ma anche valutazioni di carattere prospettico. L'attività investigativa è strumento complementare al processo di intelligence nella disponibilità degli apparati investigativi che conferma, smentisce e orienta l'analisi stessa, eventualmente determinando l'avvio di un ulteriore ciclo di intelligence.

---

<sup>43</sup> In proposito, il Gip di Palermo, nel procedimento XIDY al quale ho già fatto cenno, evidenzia che "(...) se non fosse stata in corso la presente indagine, in grado di intercettare incidentalmente (...) le viziate ed infette proposte investigative azionate da un [ufficiale di polizia giudiziaria - ndr] su mandato dell'avvocato, quest'Ufficio sarebbe divenuto inconsapevolmente lo strumento di vendette tutte interne all'associazione mafiosa, con disastrose conseguenze, quali la mortificazione della funzione giudiziaria, l'inquinamento involontario della indipendenza della magistratura, la deviazione sovversiva di un potere dello Stato".

<sup>44</sup> Ordinanza di custodia cautelare n. 1693/17 RG, 1130/18 RGIP e 22/2020 ROCC del 12.3.2021

Nel secondo caso, vale a dire disponendo del solo processo di intelligence, sarà la sua ciclicità a garantire margini di genuinità delle acquisizioni che, invece, nell'ambito giudiziario sono assicurati dagli strumenti di ricerca della prova e – riguardo agli apporti testimoniali – dall'applicazione di un canone normativo sulla attendibilità e sulla credibilità del collaboratore di giustizia<sup>45</sup>.

La ripetizione del processo di intelligence permetterà di individuare criticità e verificare coerenza delle informazioni *humint* rispetto ai dati disponibili e alle integrazioni effettuate.

## 6. Conclusioni

Posso osservare come, complessivamente, il sistema di contrasto alle mafie si sia costantemente perfezionato e abbia mantenuto sempre fermo, secondo gli insegnamenti del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il principio della necessità della conoscenza. In quegli anni si parlava di quadri di situazione, oggi si parla di processo di intelligence, in cui le fasi della conoscenza vengono scandite nell'ottica di ottenere anche ponderate valutazioni prospettiche.

Desidero sottolineare con forza che solo l'applicazione di questo rigoroso metodo di lavoro consente di dare una lettura estesa e sistematica di fenomeni criminali che mostrano una straordinaria complessità e di avviare manovre investigative coerenti con tale complessità e dotate di quella profondità e ampiezza che possono portare a risultati in grado di compromettere il funzionamento delle organizzazioni mafiose, depotenziandone la minaccia per la nostra democrazia.

---

<sup>45</sup> Si fa riferimento ad una sorta di canone normativo che guardi: i) alla credibilità del dichiarante (o attendibilità soggettiva); ii) all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore da desumersi spontaneità, verosimiglianza, precisione, coerenza, completezza delle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone assunto nel dibattimento, la concordanza delle dichiarazioni rese in tempi diversi; iii) all'attendibilità estrinseca della dichiarazione del collaboratore con riferimento ai riscontri esterni prevista dall'art. 192 comma terzo c.p.p. È pertanto il giudice che deve accertare, di volta in volta, secondo il suo prudente apprezzamento, se esistono o meno adeguati elementi di verifica della chiamata.

### Bibliografia

Angelosanto Pasquale, *La gestione dell'indagine*, in "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 2002, n. 1.

Cacciaguerra Giuseppe, *Il centro di gravità*, in "Informazioni della difesa", 2012, n. 6.

Confente Lucrezia, *Il difficile equilibrio tra intelligence di contrasto e intelligence difensiva*, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", 2022, v. 8, n. 3, pp. 21-41.

Cossiga Francesco, *Abecedario per principianti, politici e militari, civili e gente comune*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2002.

Curcio Renato, Scialoja Mario, *A viso aperto*, Mondadori, Milano, 1993.

Mosca Carlo, Scandone Giuseppe, Gambacurta Stefano, Valentini Marco, *I servizi di informazione e il Segreto di Stato. Legge 3 agosto 2007, n. 124*, Giuffrè, Milano, 2008.

Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *Il Linguaggio degli organismi informativi. Glossario*, in "Rivista italiana di intelligence", 2013.

Sun Tzu, *L'arte della guerra*, Edizioni Neri Pozza, ed. 2005.

Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015.

# L'IMPATTO DEL TRAFFICO DI ARMI SU VIOLENZA E DIRITTI UMANI: LA CAUSA DEL GOVERNO MESSICANO CONTRO I PRODUTTORI STATUNITENSIS

Thomas Aureliani, Christian Ponti

**Title:** The impact of arms trafficking on violence and human rights: the Mexican government's lawsuit against US manufacturers

**Abstract:**

The article analyzes the relevance of the uncontrolled proliferation of firearms of legal and illegal origin in the current Mexican scenario of humanitarian crisis, with reference to the role played by the United States, Italy and in general the economic interests linked to the production and trade of weapons. It also takes into account the most recent actions developed by Mexican federal government in the context of a legal strategy aimed at combating firearms trafficking and armed violence in the country and promoting the protection of human rights.

**Keywords:** Firearms; violence; organized crime, Mexico; human rights.

L'articolo analizza la rilevanza che riveste la proliferazione incontrollata di armi di provenienza legale e illegale nell'attuale scenario messicano di crisi umanitaria, con particolare riferimento al ruolo che giocano gli Stati Uniti, l'Italia e in generale gli interessi collegati alla produzione e al commercio di armi. Si prendono, inoltre, in considerazione le azioni più recenti del governo federale messicano nell'ambito di una strategia giuridica volta a contrastare il traffico di armi e la violenza armata nel Paese e a promuovere la tutela dei diritti umani.

**Parole chiave:** armi; violenza; criminalità organizzata; Messico; diritti umani.

## 1. Premessa

Un aspetto rilevante in tema di analisi della criminalità organizzata riguarda il ruolo che riveste il traffico e il commercio legale e illegale di armi. Capire la provenienza e le modalità di circolazione delle armi permette di arricchire lo sguardo anche in ottica di prevenzione e contrasto alle organizzazioni criminali e alla proliferazione dei conflitti armati che caratterizzano diverse regioni del pianeta<sup>1</sup>. Ragionare sulle armi in tale prospettiva permette anche di evidenziare la responsabilità di governi e imprese nell'alimentare la conflittualità attraverso la vendita massiva di armamenti di vario genere. A livello globale, l'UNODC stima che, nel 2017, la maggioranza degli omicidi (54%) sia stata perpetrata con armi da fuoco, percentuale che raggiunge circa i tre quarti nel continente americano<sup>2</sup>. Uno dei contesti maggiormente problematici a tale riguardo risulta essere l'America Latina, una vastissima regione caratterizzata dalla presenza di gruppi paramilitari e guerriglieri, organizzazioni narcotrafficienti e reti criminali di vario genere che operano in contesti democratici fragili e con alti livelli di impunità e corruzione politico-istituzionale. Contesti nazionali in cui anche le forze di sicurezza statali utilizzano, a volte illegalmente e violando i diritti umani, la violenza armata per reprimere la protesta e le mobilitazioni, oppure per contrastare forme di criminalità. A seguito di questa breve premessa, la prima parte di questo contributo mira ad approfondire il contesto messicano e in particolare la rilevanza che riveste la proliferazione incontrollata di armi di provenienza legale e illegale nell'attuale scenario di crisi umanitaria, con particolare riferimento al ruolo che giocano gli Stati Uniti, l'Italia e in generale il settore economico collegato alla produzione e al commercio di armi. La seconda parte si concentra sulle azioni più recenti del governo federale messicano nell'ambito di una strategia giuridica volta a contrastare il traffico di armi e la violenza armata nel Paese e a promuovere la tutela

---

<sup>1</sup> Per una riflessione sul traffico di armi a livello internazionale si consiglia, su questa rivista, Monica Massari, *Il traffico illecito di armi: appunti per un'analisi*, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", 2017, v. 3 n. 1, pp. 3-18.

<sup>2</sup> United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, *Global Study on Firearms Trafficking*, UNODC Vienna, 2020.

dei diritti umani nell'ambito del commercio delle armi nel continente latino-americano<sup>3</sup>.

## 2. Il contesto messicano e la violenza armata

Il Messico vive un'emergenza umanitaria profonda in cui le armi da fuoco rivestono un'importanza fondamentale. La violenza armata legata alla militarizzazione dei territori e della sicurezza pubblica, al narcotraffico e ai conflitti per il controllo di territori ricchi di risorse strategiche ha causato, dal 2006 al 2023, più di 350 mila omicidi, 112 mila sparizioni forzate di persona<sup>4</sup>, il ritrovamento di circa 52 mila corpi non identificati e oltre 379 mila sfollati interni<sup>5</sup>. Intere regioni sono assoggettate al potere di gruppi criminali organizzati che operano con il beneplacito o in sintonia con parti di istituzioni dello Stato corrotte e con livelli di impunità molto elevati: circa il 98% dei reati commessi in Messico non vengono perseguiti, mentre soltanto il 3% delle indagini aperte arriva ad una condanna definitiva<sup>6</sup>. In tale contesto la presenza massiccia di armi da fuoco di tutti i tipi, in particolare quelle di alto calibro, e il mercato (legale e illegale) che alimenta la loro diffusione stanno svolgendo un ruolo determinante. La conflittualità presente in diversi territori ha infatti prodotto una vera e propria corsa agli armamenti sia da parte delle compagini criminali sia da parte delle forze di sicurezza municipali, statali e federali. Secondo Small Arms Survey, il Messico è il settimo paese nel mondo per

---

<sup>3</sup> L'articolo è frutto di una comune attività di discussione e di ricerca. Dovendo però procedere all'attribuzione dei paragrafi, si precisa che a Thomas Aureliani vanno attribuiti i paragrafi 1, 2 e 3, mentre a Christian Ponti i paragrafi 4,5,6,7,8. La conclusione è invece risultato di una riflessione collettiva.

<sup>4</sup> Sul dramma dei desaparecidos si veda il recente contributo di Thomas Aureliani, *Vivi li rivogliamo! La mobilitazione dei familiari dei desaparecidos in Messico*, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2022.

<sup>5</sup> I dati relativi agli omicidi dolosi si riferiscono al registro del *Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública*, quelli relativi alle sparizioni di persona e alle persone non localizzate al *Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)* mentre gli sfollati interni a causa della violenza all'*Internal Displacement Monitoring Centre*.

<sup>6</sup> Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDU) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH) *Informe sobre la situación de los derechos humanos en México* (OEA/Ser.L/V/II Doc. 44/15), 2015.

numero di armi da fuoco detenute da civili in forma legale e illegale (circa 16,8 milioni di armi)<sup>7</sup>.

I conflitti armati che si sono moltiplicati nel Paese – specialmente a partire dalla “Guerra al narcotraffico” lanciata dall’ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) – hanno favorito una crisi profonda relativa alla tutela dei diritti umani fondamentali<sup>8</sup>. La strategia governativa di militarizzazione – proseguita con il governo di Enrique Peña Nieto (2012-2018) e da sempre appoggiata dal governo degli Stati Uniti – ha condotto a un conseguente processo di *para*-militarizzazione della criminalità organizzata, in particolare dei cosiddetti cartelli della droga. Grazie all’alto livello di specializzazione militare e potenza di fuoco raggiunti, e mediante l’integrazione nelle gerarchie criminali di ex soldati altamente addestrati, questi attori non-statali hanno sottratto allo Stato le funzioni di sicurezza e protezione, sfidandone (o condividendone) il monopolio della violenza<sup>9</sup>. Violenza che non è cessata nemmeno durante la presidenza di Andrés Manuel López Obrador attualmente in corso<sup>10</sup>, anzi si è intensificata ulteriormente nonostante i proclami presidenziali orientati verso la pacificazione nazionale<sup>11</sup>.

Come si può osservare dal grafico I, gli omicidi commessi con armi da fuoco sono cresciuti sensibilmente dal 2006, sono diminuiti tra il 2012 e il 2014, per poi risalire in maniera vertiginosa sino al 2019, anno record in cui sono state uccise 20.526 persone. Dati ufficiali evidenziano come il 60% del numero complessivo di omicidi tra il 1997 e il 2020 siano stati commessi con armi da fuoco. Dato che si eleva al 70%

---

<sup>7</sup> Dati ufficiali presenti nel report di Liliana Oliva Bernal, *Litigio Estratégico del Gobierno de México contra el Trafico Ilícito de Armas de Fuego, Reunión regional en América Latina de profesionales contra el trafico ilícito de armas de fuego y delitos conexos*, Panamá, 13-14 dicembre 2021.

<sup>8</sup> Sulla “Guerra al narcotraffico” si consiglia, in lingua italiana, Thomas Aureliani, *Messico: narcotraffico, attori criminali e resistenze civili*, in *Mafia Globale, Le organizzazioni criminali nel mondo*, Nando dalla Chiesa (a cura di), Laurana editore, Milano, 2017, pp. 201-257; e Antonio Mazzitelli, *Crimine organizzato e narcotraffico in Messico: cartelli e protomafie*, in *Atlante delle mafie, storia, economia, società, cultura*, Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales (a cura di), v. 3, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 299-324.


<sup>9</sup> Guadalupe Correa-Cabrera, Michelle Keck e José Nava, *Losing the monopoly of violence: the State, a Drug War and the paramilitarization of organized crime in Mexico (2007-10)*, in “State Crime Journal”, 2015, v. 4, n. 1, pp. 77-95.

<sup>10</sup> López Obrador è in carica dal 2018 e terminerà il suo mandato presidenziale nel 2024.

<sup>11</sup> Riassunti nella criticata espressione del presidente “Abrazos y no balazos”, “Abbracci e non pallottole”.

se si considera solo l'anno solare 2020<sup>12</sup>. In quest'ultima annualità almeno 6 femminicidi su 10 sono commessi con armi da fuoco<sup>13</sup>.

Grafico I - Omicidi dolosi commessi con armi da fuoco in Messico (1997-2020)<sup>14</sup>



La strategia di combattere frontalmente la criminalità organizzata militarizzando la sicurezza pubblica senza una adeguata normativa che potesse delimitare le funzioni e le facoltà delle Forze Armate ha favorito gli abusi extra-giudiziali contro la popolazione civile<sup>15</sup>. Come conseguenza, le autorità dello Stato, specialmente le Forze Armate, hanno commesso numerosi omicidi, sparizioni forzate e torture, mostrando uno “schema di comportamento molto chiaro che permette di concludere che non si tratta di atti isolati né casuali” a danno non solo di “membri dei cartelli criminali ma anche di molti falsi positivi: civili accusati senza nessun

<sup>12</sup> Liliana Oliva Bernal, *cit.*

<sup>13</sup> *Ibidem.*

<sup>14</sup> Elaborazione degli autori su dati del *Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública* <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva>

<sup>15</sup> Open Society Foundations - Open Society Justice Initiative, *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*, Open Society Foundations, New York, 2016.



fondamento di essere coinvolti in attività criminali [...] altri civili sono morti vittime del fuoco incrociato di una strategia imprudente”<sup>16</sup>. La Commissione Nazionale dei Diritti Umani (*Comisión Nacional de los Derechos Humanos – CNDH*) ha emesso, dal 2007 a giugno 2017, 204 raccomandazioni per gravi violazioni ai diritti umani, la maggior parte delle quali (148) nei riguardi dell’Esercito e della Marina. Sebbene siano state aperte, tra il 2006 e il 2019, almeno 34.920 indagini a livello federale e statali per reati di tortura commessi da agenti pubblici solo in 43 si è arrivati a una sentenza e in 18 a una condanna definitiva.<sup>17</sup>

### **3. La provenienza delle armi e il *made in Italy* che alimenta i conflitti**

L’incremento e l’inasprimento dei crimini violenti in Messico sono stati favoriti dalla grande disponibilità di armi sul territorio nazionale. Queste possono circolare ed essere commerciate legalmente – quando sono acquistate e vendute dallo Stato – oppure essere oggetto di traffici e contrabbando illegale da parte di civili o di attori non statali come le organizzazioni criminali<sup>18</sup>. In merito al traffico illegale, le modalità preferite dei contrabbandieri risultano ancora essere l’acquisto legale di armi negli Stati Uniti da parte di intermediari che poi le cedono a terzi, i quali a loro volta si incaricano del trasporto oltre la frontiera con il fine di commerciare illecitamente entro i confini messicani. Destinatari delle armi sono spesso organizzazioni criminali impegnate in conflitti armati contro gruppi rivali o contro le forze di sicurezza statali. Come mostrato dall’immagine I, le principali rotte del contrabbando partono dal confine tra il Messico e diversi stati federali statunitensi come il Texas, l’Arizona e la California, identificate anche come le aree in cui si

---

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Global Exchange; Vredesactie; Agir Pour la Paix; OPAL; American Friends Service Committee; Ohne Rüstung Leben; NESEHNUTÍ; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Centro de Estudios Ecueménicos, *Comercio mortal. Cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México*, 2020.

<sup>18</sup> Occorre evidenziare che l’articolo 10 della Costituzione messicana stabilisce il diritto per i cittadini messicani di possedere armi da fuoco nel proprio domicilio per la loro sicurezza e legittima difesa, ad eccezione delle armi proibite dalla legge e quelle riservate ad uso esclusivo delle Forze Armate.

concentrano la maggior parte dei sequestri (in grigio). Proseguono poi attraverso due grandi dorsali, la rotta del Golfo a oriente e la rotta del Pacifico che porta le armi da due grandi città di frontiera come Tijuana e Ciudad Juárez fino al sud.

Immagine I – Le principali rotte del traffico di armi dagli Stati Uniti al Messico<sup>19</sup>



Anche se risulta difficoltoso stimare i numeri e il giro d'affari legato a tale business, il dipartimento di Giustizia americano ha conteggiato, tra il 2011 e il 2016, circa 74.500 armi da fuoco prodotte o vendute negli Stati Uniti recuperate in diverse scene del crimine in Messico<sup>20</sup>. La maggior parte delle acquisizioni legali avvengono negli stati americani situati alla frontiera, in particolare Texas e Arizona. Uno studio di Dube e colleghi ha dimostrato come l'aumento degli omicidi in alcune zone di confine messicane nel biennio 2004-2006 fosse direttamente correlato alla fine del divieto federale di vendita di armi d'assalto negli Stati Uniti del 2004<sup>21</sup>. Aumento che invece non si è verificato nello stato messicano della Baja California perché confinante con la California, dove la proibizione è rimasta in vigore.

Per quanto riguarda il mercato lecito, la maggior parte delle armi vendute legalmente sono acquistate dalle forze di polizia federali e statali, mentre quelle ad uso esclusivo delle Forze Armate sono quelle destinate per la guerra. In Messico,


<sup>19</sup> Mappa presente in Devika Agrawal, *Combating U.S. gun trafficking to Mexico, a study conducted for the brady campaign to prevent gun violence*, The University of California, Berkeley, 2019, p. 6.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Arindrajit Dube, Oeindrila Dube e Omar García-Ponce, *Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico*, in "The American Political Science Review", 2013, v. 107, n. 3, pp. 397-417.

l'unico organismo che è autorizzato a distribuire legalmente le armi è la *Secretaría de la Defensa Nacional* (Sedena) attraverso l'Esercito, che può fungere da intermediario tra venditori e compratori di armi, siano essi governi locali, aziende private o singoli cittadini. L'Esercito messicano, inoltre, produce armi per uso proprio, rilascia licenze per l'acquisizione e il possesso di armi da fuoco sia istituzionali che individuali e tiene un registro delle armi da fuoco legali. Nessun'altra nazione al mondo concentra così tanta autorità per l'acquisizione, la distribuzione e il controllo delle armi leggere in un'unica istituzione militare<sup>22</sup>. La militarizzazione voluta dai governi federali degli ultimi decenni e la strategia di lotta frontale al crimine ha fatto lievitare il budget militare riservato alla produzione e all'acquisto di armi. La produzione interna è aumentata considerevolmente durante l'ultimo decennio. Come si può osservare dal grafico II, se, nel biennio 2012-2013, la Sedena ha fabbricato circa 4 mila armi, tra il 2016 e il 2017 ha quasi moltiplicato tale quantità per sei, arrivando ben oltre 23 mila unità.

Grafico II - Produzione di armi da fuoco in Messico 2012-2017<sup>23</sup>



<sup>22</sup> Global Exchange, Vredesactie, Agir Pour la Paix; OPAL, American Friends Service Committee, Ohne Rüstung Leben, NESEHNUTÍ, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Centro de Estudios Ecueménicos, *Comercio mortal. Cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México*, 2020.

<sup>23</sup> Rielaborazione degli autori a partire dai dati ufficiali della Sedena riportati nel report Stop US Arms to Mexico e Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, *Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico legal e ilegal de armas a México*, 2018.

Per quanto riguarda l'acquisto dall'estero, solo dal 2010 al 2016 la Sedena ha speso più di 16 milioni di dollari per l'importazione di oltre 10 mila armi, la maggior parte delle quali destinate all'Esercito. Gli Stati Uniti rappresentano il principale fornitore legale nonché il Paese da cui provengono circa il 70% delle armi illegali presenti sul territorio messicano. Nel solo 2020, l'80% delle armi importate in Messico erano di provenienza statunitense<sup>24</sup>. Non a caso, Washington e l'industria delle armi sono i principali sponsor della militarizzazione messicana. Nel 2007, è stata firmata dagli allora presidenti Felipe Calderón e George W. Bush l'*Iniziativa Mérida*, un piano di aiuti finanziari e logistico-operativi diretti prevalentemente verso il comparto militare con l'obiettivo di rafforzare le capacità delle forze federali messicane nel contrasto ai cartelli della droga. Dall'anno 2008 al 2018, gli Stati Uniti hanno stanziato circa 3 miliardi di dollari per l'accordo e hanno incrementato a livelli mai visti prima l'export di armi da fuoco militari, munizioni ed esplosivi verso il paese latino-americano.

Ad alimentare il mercato contribuisce in maniera significativa anche l'Italia, il secondo fornitore di armi da fuoco e di munizioni. Il Messico è stato il secondo maggior cliente latino-americano dell'industria militare italiana, dopo il Brasile<sup>25</sup>.

Dal 2007 al 2019, le imprese italiane hanno rifornito abbondantemente il mercato messicano, con una media annuale di 10 mila pistole/revolver e oltre mille fucili venduti<sup>26</sup>. In particolare, il *Gruppo Beretta* ha venduto all'esercito messicano 26.150 fucili d'assalto automatici; 18.685 pistole semiautomatiche; 1.775 armi lunghe e 303 fucili di precisione, generando introiti per almeno 26.8 milioni di dollari<sup>27</sup>. Durante lo stesso lasso temporale, *Fiocchi Munizioni* ha esportato 270 tonnellate di munizioni per un valore di 1,5 milioni di euro. Il catalogo delle armi Beretta include numerosi marchi (Beretta, Benelli, Stoeger, Sako) fabbricati anche fuori dall'Italia e

---

<sup>24</sup> Global Exchange, Vredesactie, Agir Pour la Paix; OPAL, American Friends Service Committee, Ohne Rüstung Leben, NESEHNUTÍ, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Centro de Estudios Ecuménicos, *op cit.* Cifre simili sono riportate all'interno dei documenti relativi alle cause civili intentate dal governo federale messicano descritte nella seconda parte di questo articolo.

<sup>25</sup> Osservatorio Permanente Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Stop U.S. Arms to Mexico, *Il made in Italy che contribuisce al massacro messicano*, 2019.


<sup>26</sup> Stop US Arms to Mexico e Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, *cit.*

<sup>27</sup> *Ibidem.*

grazie alla sua struttura multinazionale – alcuni siti si trovano in Turchia, Finlandia e Stati Uniti –, il Gruppo può evitare i controlli sull’export e aggirare le limitazioni della normativa nazionale<sup>28</sup>.

Nonostante la legislazione della maggior parte dei paesi europei, tra cui quella italiana, prevedano il divieto di export verso i Paesi nei quali siano accertate violazioni ai diritti umani, le armi europee, e italiane in particolare, continuano ad alimentare massacri contro la popolazione civile in Messico. Tra il 2006 e il 2018, tutte le polizie dei 32 stati che compongono la Repubblica federale messicana hanno acquistato armi italiane e più di un terzo delle armi vendute alla polizia messicana provengono dal Belpaese. Oltre la metà sono prodotte da Beretta e dall’austriaca Glock.

Grafico III – Paesi di provenienza delle armi da fuoco detenute dalla polizia messicana<sup>29</sup>



Alcuni corpi di polizia che maneggiano tali armi sono stati protagonisti di gravi reati, come la sparizione forzata dei 43 studenti della Scuola Normale di Ayotzinapa, nello Stato meridionale di Guerrero nel settembre 2014. Il caso ha mostrato la profonda collusione tra apparati di polizia municipali, statali e federali e la criminalità organizzata. La “verità storica” sostenuta dall’ex Procuratore generale Jesús Murillo Karam – che ha attribuito la responsabilità esclusivamente alle autorità locali e al

<sup>28</sup> Osservatorio Permanente Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Stop U.S. Arms to Mexico, *cit.*

<sup>29</sup> Elaborazione degli autori su dati e grafici presenti in Global Exchange, Vredesactie, Agir Pour la Paix; OPAL, American Friends Service Committee, Ohne Rüstung Leben, NESEHNUTÍ, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Centro de Estudios Ecuménicos, *cit.*

gruppo criminale dei Guerreros Unidos – è stata smentita dal Gruppo di esperti indipendenti della Commissione interamericana per i diritti umani (*Grupo interdisciplinario de expertos independientes* - GIEI), il quale ha messo in evidenza le contraddizioni e le falsità della versione ufficiale, oltre al diretto coinvolgimento della Polizia federale e del XXVII Battaglione dell'Esercito messicano presente ad Iguala. Il lavoro della GIEI, le denunce di una serie di ONG e di organismi nazionali e internazionali hanno messo in rilievo la violazione di molteplici diritti umani nel caso dei 43 studenti: detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, casi di tortura ed esecuzioni extra-giudiziali.

In base al fascicolo giudiziario, al momento della sparizione degli studenti, la polizia municipale di Iguala possedeva almeno 73 fucili d'assalto Beretta SC 70/90<sup>30</sup>. Come sottolinea il report dell'Osservatorio Permanente Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Stop U.S. Arms to Mexico, "oltre 6.500 armi Beretta sono state vendute alla polizia di Guerrero tra 2007 e 2014, nonostante le documentate prove di gravi abusi commessi dalla polizia locale e la sua collusione con gruppi della criminalità organizzata: su 5 armi vendute alla polizia di Guerrero tra 2010 e 2016, una è stata rubata o 'perduta', e molte sono finite nelle mani della criminalità organizzata".

Il dato generale sulle armi rubate alla polizia federale e statale è particolarmente preoccupante: oltre 20mila tra il 2006 e 2017. Le armi italiane alimentano anche il mercato illegale: delle 61.242 armi illegali recuperate dall'esercito messicano tra il 2010 e il 2020, circa 2.744 provenivano dal nostro Paese, la maggior parte a marchio Beretta.

L'impresa rifornisce in maniera massiccia e prevalente la polizia dello stato di Jalisco – almeno 12.558 armi da fuoco dal 2006 –, una regione caratterizzata da elevati tassi di violenza e dalla presenza del gruppo criminale egemone oggi in Messico, il *Cártel Jalisco Nueva Generación*.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*.

#### 4. Il contenzioso civile del governo messicano contro i produttori e i rivenditori di armi negli Stati Uniti

Nel contesto sopra descritto è maturato il contenzioso civile avviato dal governo di López Obrador nei confronti dell'industria e dei rivenditori di armi statunitensi. La prima causa civile *Mexico v Smith & Wesson & others*<sup>31</sup> è stata intentata nell'agosto del 2021 di fronte al Tribunale Federale di Boston. Il governo messicano accusa le principali aziende produttrici di armi da fuoco statunitensi (Smith&Wesson, Beretta Usa, Century Arms, Colt, Glock e Ruger)<sup>32</sup> di politiche commerciali negligenti e illecite, tese a facilitare il traffico illecito di armi da fuoco verso i cartelli della droga e altri criminali in Messico. Secondo il governo messicano il business di queste aziende è la causa del traffico e della violenza armata esacerbata sul territorio messicano, che favorisce l'uccisione e la mutilazione di bambini, giudici, giornalisti, poliziotti, cittadini messicani e non solo, e che costa al governo miliardi di dollari all'anno. La seconda causa civile *Messico v. Diamondback Shooting Sports Inc. et al*<sup>33</sup> è stata avviata dinanzi al Tribunale Distrettuale dell'Arizona il 10 ottobre 2022, e prende di mira i rivenditori di armi statunitensi per i danni extraterritoriali subiti dallo Stato messicano nel contesto traffico di armi e della violenza dei cartelli. Il governo messicano denuncia la responsabilità di cinque armerie dell'Arizona per la vendita di armi e munizioni di tipo militare ai cartelli della droga in Messico per mezzo di pratiche commerciali imprudenti e illegali<sup>34</sup>.

In queste due cause il governo messicano chiede ai tribunali americani di accertare la responsabilità civile dei produttori e dei rivenditori in relazione al traffico di armi dagli Stati Uniti e di risarcire (per una somma da determinarsi all'esito del processo)

---

<sup>31</sup> *United States District Court for the District of Massachusetts, Estados Unidos Mexicanos, Plaintiff, vs. Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt's Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms; Case 1:21-cv-11269, 08/04/21.*

<sup>32</sup> Sono inoltre imputati Barrett (un produttore di fucili da guerra) e Interstate Arms (un grossista dell'area di Boston attraverso il quale tutti i produttori imputati, tranne uno, vendono le loro armi, che poi riforniscono i rivenditori di armi in tutti gli Stati Uniti).

<sup>33</sup> *United States District Court for the District of Arizona, Estados Unidos Mexicanos, Plaintiff, vs. Diamondback Shooting Sports, Inc., Case 4:22-cv-00472, 10/10/22.*

<sup>34</sup> *Messico v. Diamondback Shooting Sports Inc. et al cit., (par. 1).*

il Messico per i danni umani ed economici arrecati dalla violenza armata, alimentata da tale traffico<sup>35</sup>.

La prima causa è stata rigettata dal tribunale del Massachusetts il 30 settembre 2022<sup>36</sup>. Il governo messicano ha presentato ricorso in appello contro la decisione del Tribunale di Boston il 15 marzo 2023. La seconda causa è tutt'ora pendente di fronte ai giudici dell'Arizona.

## 5. La posizione del Messico

In *Mexico v Smith & Wesson & others* lo Stato messicano accusa i produttori di armi di atti e omissioni che causano enormi danni diretti e indiretti al Messico, facilitando attivamente il traffico illegale delle armi ai cartelli della droga e ad altri criminali. Il governo messicano muove dall'assunto che, nonostante la legislazione messicana sulle armi da fuoco sia particolarmente severa e renda praticamente impossibile l'acquisto legale di armi in Messico da parte dei criminali<sup>37</sup>, l'efficacia e l'effettività di tale normativa sia vanificata dalle politiche negligenti e illecite perseguite dalle aziende produttrici, le quali inondano di armi il Messico. Secondo il governo messicano il flusso di armi in Messico e l'uso illecito che ne deriva sono il risultato prevedibile e voluto di decisioni consapevoli da parte dei produttori, i quali progettano, commercializzano e distribuiscono le armi utilizzando modalità che concorrono a rifornire di armi i cartelli della droga e altri criminali in Messico. Tali politiche, anziché perseguire la prevenzione del commercio illegale, come imporrebbero invece gli standard giuridici a cui sono vincolati i produttori<sup>38</sup>, hanno

---

<sup>35</sup> In particolare, il governo messicano chiede che le aziende produttrici e i rivenditori adottino standard adeguati a monitorare e disciplinare i loro sistemi di distribuzione e vendita delle armi, modifichino le pratiche di vendita, incorporino tutti i meccanismi di sicurezza ragionevolmente disponibili nelle loro armi, compresi i dispositivi per prevenire l'uso di tali armi da parte di utenti non autorizzati; e finanzino studi, programmi, campagne pubblicitarie e altri eventi incentrati sulla prevenzione del traffico illegale di armi.

<sup>36</sup> *Mexico v Smith & Wesson & others cit., Memorandum and Order on Defendants' Motions to Dismiss*, 09/30/22.

<sup>37</sup> Cfr. *Mexico v Smith & Wesson & others cit.*, par. 4; in proposito, nel ricorso è specificato che esiste soltanto un negozio di armi in tutta la nazione e che il governo messicano rilascia meno di 50 permessi di porto d'armi all'anno.

<sup>38</sup> Cfr. *Mexico v Smith & Wesson & others cit.*, para. 49-123.



deliberatamente l'obiettivo di rifornire il mercato criminale delle armi in Messico per realizzare enormi profitti.

Il governo messicano accusa i produttori americani di avvalersi di rivenditori di armi spregiudicati e corrotti e di utilizzare pratiche di vendita pericolose e illegali, su cui i cartelli fanno affidamento per procurarsi le armi. La loro politica consiste nel vendere le armi a qualsiasi distributore o rivenditore che abbia una licenza statunitense per acquistare e vendere il prodotto, a prescindere dai precedenti dell'individuo in questione, e nonostante evidenti elementi fattuali suggeriscano che un rivenditore di armi stia cospirando con *straw purchasers* (letteralmente "teste di paglia"<sup>39</sup>) o altri soggetti per trafficare le armi in Messico. Le aziende produttrici sarebbero altresì responsabili del mancato controllo e dell'assenza di disciplina riguardo ai sistemi di fabbricazione e distribuzione, progettando armi d'assalto di tipo militare e commercializzandole con strategie di marketing volte ad attirare acquirenti e armare spietate organizzazioni criminali transnazionali come i cartelli della droga<sup>40</sup>.

In *Messico v. Diamondback Shooting Sports Inc. et al* l'accusa di pratiche commerciali negligenti e illegali è estesa ai rivenditori dell'Arizona. Il ricorso agli *straw purchasers* e le vendite all'ingrosso e ripetute di armi di tipo militare, sono alla base delle accuse rivolte dal governo messicano ai *gun dealers* dell'Arizona, accusati di partecipare in modo sistematico e consapevole al traffico di armi e munizioni di tipo militare verso i cartelli della droga in Messico<sup>41</sup>.

## 6. La complicità delle aziende produttrici e dei rivenditori nel traffico di armi

---

<sup>39</sup> Gli *straw purchasers* sono individui senza precedenti penali che acquistano armi (in cambio di denaro) per conto di altri soggetti criminali che non hanno accesso all'acquisto di armi a causa della loro storia criminale.

<sup>40</sup> La pratica di rifinire le armi con immagini e motti cari ai signori della droga di oltrefrontiera dimostrerebbe secondo il governo messicano che si tratta di una strategia commerciale deliberata. Dal disegno alle finiture, queste cercherebbero di assecondare i gusti dei narcos, per cui determinati modelli di armi – come l'Ak-47 e l'Ar-15 – sarebbero ormai un simbolo di status.

<sup>41</sup> Cfr. *Messico v. Diamondback Shooting Sports Inc. et al* cit., par. 1.

Sul piano giuridico, il punto cruciale che emerge dalle accuse formulate dal governo messicano in *Mexico v Smith & Wesson & others* e in *Messico v. Diamondback Shooting Sports Inc. et al* è che, nonostante le numerose evidenze del traffico di armi dagli Stati Uniti al Messico, i produttori e i rivenditori convenuti in giudizio non rispettino i loro obblighi giuridici in tema di armi da fuoco e non adottino adeguati protocolli di sicurezza per prevenire questo fenomeno. Al contrario, il governo messicano accusa questi soggetti di agire con la consapevolezza che i sistemi di vendita, distribuzione e commercializzazione da loro utilizzati agevolano il traffico illecito di armi (e concorrono alla realizzazione dei reati perpetrati dai cartelli della droga e da altri criminali) in Messico. Il Paese chiede quindi ai tribunali americani di accertare la responsabilità civile delle aziende produttrici e dei rivenditori per complicità nel traffico di armi e di risarcire i danni derivanti dal favoreggiamento e dalla partecipazione a tale traffico.

Sul piano giuridico appare interessante che in entrambi i casi il governo messicano abbia intentato una causa di natura civile, facendo però ricorso nel merito all'istituto del *aiding and abetting*, un modello di responsabilità per complicità di natura penale. Nelle richieste del Messico, la complicità è invocata nella forma dell'aiuto e del favoreggiamento per dimostrare il collegamento tra, da un lato, le attività dei produttori e dei rivenditori di armi e, dall'altro, il traffico di armi e i crimini commessi con tali armi in Messico, e il conseguente danno allo Stato messicano.

Sul piano internazionale l'istituto del *aiding and abetting* è individuabile in ampia prassi giurisprudenziale dei tribunali penali internazionali in relazione ai crimini internazionali<sup>42</sup>. Non mancano peraltro casi di condanna che riguardano i più alti vertici statali e che fanno espressamente riferimento alla fornitura di armi quale forma di complicità nella commissione di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come è avvenuto nel caso dell'ex Presidente della Liberia Charles Taylor<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Si veda ad esempio, ICTY, *Prosecutor v. Furundžija*, IT-95-17/1-T, sentenza del 10 dicembre 1998 par. 190 ss., spec. par. 245-249; ICTY, Camera d'appello, *Prosecutor v. Tadić*, IT-94-1-A, sentenza del 15 luglio 1999, par. 229; ICTR, *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, ICTR-96-4-T, sentenza del 2 settembre 1998, par. 533-537, 545; *Prosecutor v. Kamuhanda*, ICTR-95-54A-T, sentenza del 22 gennaio 2004, par. 599.

<sup>43</sup> Cfr. Special Court for Sierra Leone, *Prosecutor v. Taylor*, SCSL-03-01-T, sentenza del 18 maggio 2012, par. 6910.

Peraltro, anche alcuni tribunali nazionali hanno condannato trafficanti di armi per complicità in crimini internazionali<sup>44</sup>.

Nell'individuazione dell'elemento psicologico di questa condotta accessoria (complicità nel crimine) i tribunali penali fanno generalmente riferimento allo standard della *knowledge*, in base al quale ai fini della responsabilità penale è sufficiente la consapevolezza del soggetto che fornisce l'assistenza (*aidor* o *abettor*) delle finalità criminali del responsabile principale, e che con la sua condotta lo assista nella commissione del crimine. In *Mexico v Smith & Wesson & others*, il governo messicano afferma che tale requisito è ampiamente dimostrato dalla condotta dei convenuti, i quali sono consapevolmente complici del traffico di armi, dei crimini commessi dai cartelli della droga in Messico con tali armi, della violenza armata e del grave danno arrecato alla popolazione e al governo messicano. Le società citate in giudizio dal governo messicano, pur sapendo che le loro pratiche di produzione, distribuzione e commercializzazione alimentano questi scenari criminali<sup>45</sup>, continuano infatti a vendere armi senza attuare ragionevoli misure di precauzione<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Cfr. District Court of The Hague, *Prosecutor v. Kouwenhoven*, Case No. AY5160, sentenza del 7 giugno 2006 ); Kouwenhoven è stato e poi assolto in appello (Dutch Court of Appeal, Case No. BC7373, sentenza del 10 marzo 2008; e District Court of the Hague, *Prosecutor v. Van Anraat*, Case No. AX6406, sentenza del 23 dicembre 2005; Court of Appeal of the Hague, *Prosecutor v. Van Anraat*, Case No. BA4676, sentenza del 9 maggio 2007; Dutch Supreme Court, *Prosecutor v. Van Anraat*, Case No. BG4822, sentenza del 30 giugno 2009.

<sup>45</sup> "For years Defendants have been confronted with a mountain of facts that make clear that their chosen business practices routinely arm the cartels in Mexico with massive and lethal arsenals. The U.S. federal government has determined that Defendants' guns are the overwhelming source of the cartels' arsenals, and that the trafficking of Defendants' guns across the border into Mexico is a crisis of extraordinary proportions. Media reports, trafficking prosecutions, reported cases, articles, trace data, and other information confirm the same facts. Defendants' response to this mountain of information has been to double down on their unlawful practices and fight law enforcement efforts to stop the trafficking"; *Mexico v Smith & Wesson & others* cit., para. 115-117.

<sup>46</sup> "Defendants' wilfully blind, standardless distribution practices aid and abet the killing and maiming of children, judges, journalists, police, and ordinary citizens throughout Mexico. Defendants' unlawful conduct has substantially reduced the life expectancy of Mexican citizens and cost the Government billions of dollars a year. And armed with Defendants' guns, the cartels have aggressively marketed drugs such as fentanyl, destroying and ending lives in and outside of Mexico, including in the U.S. Defendants' guns are the venom in the snakes that are the drug cartels; without those guns, they could be controlled and stopped. Defendants are not accidental or unintentional players in this tragedy; they are deliberate and willing participants, reaping profits from the criminal market they knowingly supply—heedless of the shattering consequences to the Government and its citizens"; *ibidem*, para. 15-16.

Per quanto concerne invece l'elemento oggettivo (*actus reus*), in base alla giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, la responsabilità penale per complicità (*aiding and abetting*) può essere accertata, nei casi in cui l'assistenza pratica prestata (fornitura di armi) abbia un "effetto sostanziale" nella commissione del crimine. Con riguardo ai trasferimenti di armi il criterio del *substantial effect* indica un contributo che presenti uno dei seguenti parametri: i) sia essenziale per la realizzazione del crimine; ii) faciliti la commissione del crimine; iii) accentui gli effetti del crimine<sup>47</sup>.

In *Mexico v Smith & Wesson & others*, il Messico sostiene che le condotte dei convenuti (sistemi di vendita, commercializzazione e marketing) assistano e facilitino attivamente il traffico di armi. Questa affermazione è supportata in termini di contributo sostanziale ai crimini dei cartelli, dal momento che quasi tutte le armi recuperate e sequestrate sulle scene del crimine in Messico (dal 70% al 90%), sono trafficate dagli Stati Uniti<sup>48</sup>.

In *Mexico v Smith & Wesson & others* i convenuti hanno replicato alle accuse di complicità nel traffico di armi in una risposta congiunta<sup>49</sup>. In questo documento i produttori affermano che essi non possono essere ritenuti responsabili in circostanze in cui non è del tutto chiaro come la loro merce venga utilizzata dal consumatore finale. Ad esempio, si osserva nel documento che Budweiser (un'azienda produttrice di birra) non può essere ritenuta responsabile, anche se è consapevole che alcuni dei suoi prodotti saranno venduti illegalmente a minori<sup>50</sup>. Questo esempio è alla base di un ragionamento generale degli imprenditori secondo cui, poiché i loro prodotti possono essere utilizzati sia per attività lecite che illecite, ai fini della responsabilità per complicità occorrerebbe dimostrare che l'assistenza

---

<sup>47</sup> Per un esame di questi criteri si veda lo studio della International Commission of Jurists, *Report of the International Commission of Jurists Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International Crimes*, vol. I, *Facing the Facts and Charting a Legal Path*, Geneva, 2008, p. 8 ss.; (disponibile nel sito [www.icj.org](http://www.icj.org)).

<sup>48</sup> *Mexico v Smith & Wesson & others cit., par. 1*. Nella denuncia si stima che ogni anno più di mezzo milione di armi vengano trafficate dagli Stati Uniti al Messico. Le aziende produttrici di armi oggetto della causa producono più del 68% di queste armi, il che significa che ogni anno più di 340.000 armi sono trasferite dagli stabilimenti in Massachusetts in altri Stati federati e arrivano poi ai criminali a sud del confine tra Stati Uniti e Messico.

<sup>49</sup> *Mexico v Smith & Wesson & others cit.*, Joint Memorandum of Law in support of Defendants' Motions to dismiss.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 20.

fornita sia specificamente finalizzata alla commissione di un crimine. Questa posizione sembra richiamare il parametro della “specific direction” un criterio utilizzato dal Tribunale penale per la ex-Jugoslavia in *Perišić* ai fini della responsabilità penale per *aiding and abetting* in relazione a crimini internazionali<sup>51</sup>. L’infondatezza della posizione congiunta espressa dai produttori su questo punto trova tuttavia conferma nella giurisprudenza successiva dello stesso Tribunale penale per la ex Jugoslavia, il quale in *Šainović et al* ha confermato che l’*actus reus* della responsabilità penale per *aiding and abetting* va ricostruito a partire dal criterio del “substantial effect” e che tale criterio corrisponde al diritto internazionale consuetudinario<sup>52</sup>. Sotto questo profilo sarebbe stata interessante una pronuncia nel merito da parte del Tribunale di Boston, il quale si è invece limitato a rigettare la causa sulla base di argomentazioni di carattere giurisdizionale.

### **7. Il rigetto del Tribunale federale del Massachusetts e il ricorso del Governo messicano: profili di carattere giurisdizionale**

Secondo il Tribunale di Boston l’esame nel merito della causa *Mexico v Smith & Wesson & others* è precluso da una legge statunitense, il “Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA)”<sup>53</sup>. Questa legge è in vigore dal 2005 e garantisce ai produttori e ai rivenditori di armi da fuoco un’ampia immunità contro le azioni legali che rivendicano danni derivanti dall’uso improprio “criminale o illegale” delle armi da parte di terzi nell’ipotesi in cui il prodotto funzioni come progettato e previsto. Tale legge contiene alcune eccezioni rispetto all’immunità dalla giurisdizione civile, nessuna delle quali tuttavia, secondo il giudice americano, trova applicazione nel caso in esame. In particolare, il punto dibattuto riguarda l’eccezione prevista nel PLCAA che consente l’esercizio della giurisdizione nel caso di accertata negligenza. Tale eccezione osserva il giudice Saylor, si applica però soltanto ai commercianti e

---

<sup>51</sup> ICTY, Camera d’appello, *Prosecutor v. Perišić*, IT-04-81-A, sentenza del 28 febbraio 2013, par. 36.

<sup>52</sup> ICTY, Camera d’appello, *Prosecutor v Šainović et al*, Case No. IT-05-87-A, sentenza del 23 gennaio 2014, par. 1649.

<sup>53</sup> Si veda *Mexico v Smith & Wesson & others cit., Memorandum and Order on Defendants’ Motions to Dismiss*, cit., p. 3.

non anche ai produttori di armi<sup>54</sup>. Nel ricorso presentato alla Corte d'Appello dal Messico contro la decisione del tribunale americano il governo lamenta che il giudice della corte distrettuale abbia erroneamente stabilito che il PLCAA protegge le società convenute anche quando i danni causati dalla loro negligenza si verificano in territorio messicano. Il Messico chiede di analizzare se la decisione della Corte distrettuale di Boston sia conforme alla legge, e insiste sulla non applicazione extraterritoriale del PLCAA, il quale impedirebbe alcune richieste di risarcimento contro i produttori e i distributori di armi solo quando la lesione si verifica negli Stati Uniti e l'uso improprio dell'arma da parte del criminale è illegale ai sensi della legge nazionale statunitense<sup>55</sup>. Mentre nel caso di specie il Messico sta sollevando richieste di risarcimento per violazioni della legge messicana, uso criminale di armi e conseguenti danni verificatesi in territorio<sup>56</sup>.

## 8. La richiesta di parere alla Corte interamericana dei diritti umani

L'11 novembre 2022 il Messico ha presentato una richiesta di parere consultivo alla Corte interamericana dei diritti umani in merito al commercio di armi e al suo impatto sui diritti umani<sup>57</sup>. La richiesta non si pone in contrasto con il diritto sovrano conferito da alcuni Stati ai propri cittadini di acquisire e possedere armi da fuoco per la protezione personale e, come previsto dallo Statuto della Corte per i pareri consultivi, è formulata in termini generali e astratti. La domanda è finalizzata alla protezione, da parte degli Stati americani, dei diritti alla vita, all'integrità personale e alla tutela giurisdizionale, sanciti dalla Convenzione americana dei

---

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 29.

<sup>55</sup> Nelle argomentazioni presentate a supporto di questa tesi, in primo grado, il governo messicano ha indicato alcune pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti (si veda *Mexico v Smith & Wesson & others*, cit., para. 22).

<sup>56</sup> Si veda *Mexican government appeals the US District Court judgement on its civil complaint against gun manufacturers*, Secretaría de Relaciones Exteriores, March 15, 2023 Press Release 105; disponibile nel sito <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-appeals-the-ruling-of-the-federal-court-in-boston-dismissing-its-lawsuit-against-arms-trafficking?idiom=en#:~:text=In%20August%202021%2C%20the%20Mexican,being%20trafficked%20into%20Mexican%20territory.>

<sup>57</sup> Disponibile nel sito della Corte interamericana dei diritti umani, [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc\\_1\\_2022\\_en.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2022_en.pdf)

diritti umani<sup>58</sup>, nonché del diritto alla vita previsto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>59</sup>.

Lo Stato messicano chiede alla Corte interamericana di fornire indicazioni agli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) in relazione a due questioni fondamentali. La prima concerne la responsabilità delle imprese private che producono, distribuiscono e vendono armi da fuoco per mezzo di pratiche negligenti (attività di marketing e commercializzazione) che mettono in pericolo la vita e l'integrità delle persone sottoposte alla giurisdizione e alla protezione degli Stati americani. In particolare, il Messico chiede alla Corte di pronunciarsi sull'esistenza di una responsabilità internazionale delle aziende produttrici di armi nel caso di attività negligenti e /o intenzionali e sull'impatto di tali attività rispetto agli obblighi degli Stati americani di prevenire la violazione del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona. Al riguardo lo Stato messicano chiede altresì alla Corte di chiarire se, nel caso in cui gli Stati non prevengano, non indaghino e/o non sanzionino tali attività, essi possano essere ritenuti responsabili di violazione del diritto alla vita e all'integrità della persona.

La seconda questione riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti delle vittime del traffico di armi, ossia la disponibilità di strumenti per assicurare la protezione del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona rispetto alla violenza armata derivante dal traffico e, nel caso di violazione, di ottenere effettiva riparazione. In particolare, lo Stato messicano chiede alla Corte interamericana di fornire indicazioni agli Stati americani per tutelare sul piano giudiziario le vittime delle pratiche commerciali poste in essere senza la dovuta diligenza, per negligenza e/o intenzionalmente per facilitare il traffico illecito di armi, e per garantire il diritto alle richieste di risarcimento delle vittime in presenza di leggi che prevedono l'immunità procedurale delle aziende legate all'industria delle armi.

## 9. Conclusioni

---

<sup>58</sup> Si vedano rispettivamente gli articoli 4, 5 e 25 della Convenzione interamericana dei diritti umani.

<sup>59</sup> Articoli 2 e 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Il presente contributo ha evidenziato l'impatto distruttivo del commercio legale e illegale delle armi in Messico, un paese caratterizzato da una perenne fragilità istituzionale, violenza diffusa, presenza di organizzazioni criminali agguerrite, corruzione e impunità endemiche. In ottica di analisi del fenomeno e sua prevenzione e repressione si è anche approfondito il ruolo delle imprese private e, in generale, dell'intero settore produttivo nell'alimentare la conflittualità e la violenza nel paese latino-americano. Si è messo in luce il ruolo del made in Italy e soprattutto dei produttori negli Stati Uniti. In tale prospettiva la seconda parte del contributo ha voluto analizzare la causa intentata dal governo federale messicano di López Obrador nei confronti dell'industria delle armi statunitense, ritenuta responsabile dell'ondata di morte in cui è immerso il paese da diversi anni. Un fatto per certi versi nuovo – considerata, ad esempio, la ultradecennale alleanza istituzionale tra i due governi in tema di contrasto ai cartelli del narcotraffico – e dai risvolti poco prevedibili, soprattutto data la storica impunità che caratterizza i produttori di armi statunitensi e le protezioni di natura politica che detengono.

Il rifiuto opposto dal Tribunale di Boston alle richieste messicane nel caso *Mexico v Smith & Wesson & others* è soltanto il primo parziale esito di un contenzioso che si preannuncia lungo e combattuto. Tale azione si colloca nel quadro di una strategia del governo messicano che, come si è detto, si è allargata ad una concomitante azione sul piano giuridico presso la Corte interamericana per i diritti umani.

In attesa degli sviluppi che, nello specifico, seguiranno al ricorso presentato contro la sentenza del tribunale del Massachusetts e della pronuncia dei giudici dell'Arizona in *Messico v. Diamondback Shooting Sports Inc. et al*, su un piano più generale si può osservare che i due ricorsi presentati dal Messico presso i tribunali americani sono in linea con altri recenti sviluppi nel diritto internazionale relativi ai doveri di soggetti privati, e in particolare delle imprese commerciali, in tema di protezione dei diritti umani. Queste due cause civili si collocano infatti nell'ambito di una emergente prassi giurisprudenziale tesa ad individuare standard giuridici da applicare alla responsabilità delle imprese (*corporate accountability*) nei casi di



complicità in crimini internazionali (crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio) e in crimini transnazionali quali il traffico di armi<sup>60</sup>.

D'altro canto, la richiesta di parere consultivo alla Corte interamericana dei diritti umani sulla responsabilità dei fabbricanti di armi e degli Stati nella prevenzione del traffico di armi e della violenza armata appare di grande rilievo, nel contesto latino-americano e non solo. Se la Corte dichiarerà ammissibile la domanda, la sua pronuncia nel merito, pur non presentando carattere giuridico vincolante, potrebbe avere un impatto decisivo nell'orientare le politiche sul commercio delle armi degli Stati americani nel rispetto dei diritti umani, in un contesto regionale nel quale la violenza armata rappresenta un problema di difficile soluzione e le politiche negligenti dell'industria delle armi un pericolo per il diritto alla vita e alla integrità della persona.

### Bibliografia

Agrawal Devika, *Combating U.S. gun trafficking to Mexico, a study conducted for the brady campaign to prevent gun violence*, The University of California, Berkeley, 2019.

Arindrajit Dube, Oeindrila Dube, Omar García-Ponce, *Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico*, in "The American Political Science Review", 2013, v. 107, n. 3, pp. 397-417.

Aureliani Thomas, *Vivi li rivogliamo! La mobilitazione dei familiari dei desaparecidos in Messico*, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2022.

Aureliani Thomas, *Messico: narcotraffico, attori criminali e resistenze civili*, in *Mafia Globale, Le organizzazioni criminali nel mondo*, Nando dalla Chiesa (a cura di), Laurana editore, Milano, 2017, pp. 201-257.

Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDU) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH) *Informe sobre la situación de los derechos humanos en México* (OEA/Ser.L/V/II Doc. 44/15), 2015.

---

<sup>60</sup> In argomento si rinvia a Tomas Hamilton e Marina Aksenova, *Mexico's Civil Litigation Against US Gun Manufacturers and Dealers for Cartel Violence: Developing a Standard of Corporate Complicity in Gross Human Rights Violations*, in "Opinio Juris", in Association with the International Commission of Jurists, <http://opiniojuris.org/2023/01/13/mexicos-civil-litigation-against-us-gun-manufacturers-and-dealers-for-cartel-violence-developing-a-standard-of-corporate-complicity-in-gross-human-rights-violations/>

Correa-Cabrera Guadalupe, Keck Michelle, Nava José, *Losing the monopoly of violence: the State, a Drug War and the paramilitarization of organized crime in Mexico (2007–10)*, in “State Crime Journal”, 2015, v. 4, n. 1, pp. 77-95.

Court of Appeal of the Hague, *Prosecutor v. Van Anraat*, Case No. BA4676, sentenza del 9 maggio 2007.

District Court of The Hague, *Prosecutor v. Kouwenhoven*, Case No. AY5160, sentenza del 7 giugno 2006.

District Court of the Hague, *Prosecutor v. Van Anraat*, Case No. AX6406, sentenza del 23 dicembre 2005.

Dutch Court of Appeal, Case No. BC7373, sentenza del 10 marzo 2008.

Dutch Supreme Court, *Prosecutor v. Van Anraat*, Case No. BG4822, sentenza del 30 giugno 2009.

Global Exchange, Vredesactie, Agir Pour la Paix; OPAL, American Friends Service Committee, Ohne Rüstung Leben, NESEHNUTÍ, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Centro de Estudios Ecuménicos, *Comercio mortal. Cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México*, 2020.

Hamilton Tomas, Aksenova Marina, *Mexico’s Civil Litigation Against US Gun Manufacturers and Dealers for Cartel Violence: Developing a Standard of Corporate Complicity in Gross Human Rights Violations*, in “Opinio Juris”, in Association with the International Commission of Jurists, <http://opiniojuris.org/2023/01/13/mexicos-civil-litigation-against-us-gun-manufacturers-and-dealers-for-cartel-violence-developing-a-standard-of-corporate-complicity-in-gross-human-rights-violations>

ICTR, *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, ICTR-96-4- T, sentenza del 2 settembre 1998, par. 533-537, 545.

ICTR, *Prosecutor v. Kamuhanda*, ICTR-95-54A-T, sentenza del 22 gennaio 2004, par. 599.

ICTY, Camera d’appello, *Prosecutor v. Šainović et al*, Case No. IT-05-87-A, sentenza del 23 gennaio 2014, par. 1649.

ICTY, Camera d’appello, *Prosecutor v. Perišić*, IT-04-81-A, sentenza del 28 febbraio 2013, par. 36.

ICTY, Camera d’appello, *Prosecutor v. Tadić*, IT-94-1-A, sentenza del 15 luglio 1999, par. 229.

ICTY, *Prosecutor v. Furundžija*, IT-95-17/1-T, sentenza del 10 dicembre 1998 par. 190 ss., spec. par. 245-249.

International Commission of Jurists, *Report of the International Commission of Jurists Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International Crimes*, vol. I, *Facing the Facts and Charting a Legal Path*, Geneva, 2008.

Massari Monica, *Il traffico illecito di armi: appunti per un'analisi*, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", 2017, v. 3 n. 1, pp. 3-18.

Mazzitelli Antonio, *Crimine organizzato e narcotraffico in Messico: cartelli e protomafie*, in *Atlante delle mafie, storia, economia, società, cultura*, Ciconte Enzo, Forgione Francesco, Sales Isaias (a cura di), v. 3, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.

*Mexico v Smith & Wesson & others, Memorandum and Order on Defendants' Motions to Dismiss*, 09/30/22.

Oliva Bernal Liliana, *Litigio Estratégico del Gobierno de México contra el Trafico Ilícito de Armas de Fuego, Reunión regional en américa latina de profesionales contra el trafico ilícito de armas de fuego y delitos conexos*, Panamá, 13-14 dicembre 2021.

Open Society Foundations - Open Society Justice Initiative, *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*, Open Society Foundations, New York, 2016.

Osservatorio Permanente Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Stop U.S. Arms to Mexico, *Il made in Italy che contribuisce al massacro messicano*, 2019.

Secretaría de Relaciones Exteriores, *Mexican government appeals the US District Court judgement on its civil complaint against gun manufacturers*, 15 marzo 2023, Press Release 105, <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-appeals-the-ruling-of-the-federal-court-in-boston-dismissing-its-lawsuit-against-arms-trafficking?idiom=en#:~:text=In%20August%202021%2C%20the%20Mexican,being%20trafficked%20into%20Mexican%20territory.>

Special Court for Sierra Leone, *Prosecutor v. Taylor*, SCSL-03-01-T, sentenza del 18 maggio 2012, par. 6910.

Stop US Arms to Mexico e Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, *Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico legal e ilegal de armas a México*, 2018.

United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, *Global Study on Firearms Trafficking*, UNODC Vienna, 2020.

*United States District Court for the District of Arizona, Estados Unidos Mexicanos, Plaintiff, vs. Diamondback Shooting Sports, Inc.*, Case 4:22-cv-00472, 10/10/22.

*United States District Court for the District of Massachusetts, Estados Unidos Mexicanos, Plaintiff, vs. Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt's Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms; Case 1:21-cv-11269, 08/04/21.*

# LE TRANSNAZIONALITÀ DI HEZBOLLAH TRA TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. IL CASO DELLA “TRIPLE FRONTERA”

Michele Brunelli

**Title:** Hezbollah's transnationalities between terrorism and organized crime. The case of the “*Triple Frontera*”

## Abstract

The article addresses the relationship between terrorism and organized crime by focusing on the case of the Hezbollah group. By reconstructing the illicit activities – drug trafficking and money laundering – developed through the network of militants present in South America, the article highlights the role of the *Triple Frontera*, or *Triborder area*, border and free trade area (since 1970) between Paraguay, Argentina and Brazil.

**Keywords:** Hezbollah, organized crime, Southern America, Triple Frontera, terrorism

L'articolo affronta il rapporto tra terrorismo e criminalità organizzata focalizzandosi sul caso del gruppo Hezbollah. Ricostruendone le attività illecite – traffico di droga e riciclaggio – sviluppate attraverso la rete dei militanti presenti in America Latina, l'articolo mette in rilievo il ruolo della *Triple Frontera*, o *Triborder area*, zona di confine e di libero scambio (dal 1970) tra Paraguay, Argentina e Brasile.

**Parole chiave:** Hezbollah, criminalità organizzata, America Latina, Triple Frontera, terrorismo

## 1. Introduzione

Definire Hezbollah non è certo un compito facile. Per i suoi sostenitori – non solo in Libano, data la sua pervasività ormai a livello globale – è considerato un attore proto-statuale, un’istituzione dedita al welfare, un partito politico che legittimamente, secondo le ferree leggi delle democrazie rappresentative, siede nel Parlamento libanese. Per i suoi detrattori – in verità, per la maggior parte dei paesi e delle agenzie governative – e sulla base di un’analisi tanto semplice quanto oggettiva che emerge sia dalla storia che dai rapporti di intelligence e delle procure, esso è ora la *longa manus* dell’Iran nel Vicino Oriente così come in America Latina, ora un gruppo terroristico che, da un punto di vista dottrinario, ha riportato sul proscenio dell’eversione religiosa uno strumento che è stato preso poi a modello da altri gruppi terroristici, soprattutto non sciiti: sotto un profilo tattico, quello dell’attacco suicida, mentre da un punto di vista teologico-dottrinario, quello del martirio.

Mantenere attiva ed efficiente una struttura che oggi possiamo oggettivamente definire globale implica però la disponibilità di ingenti quantitativi di denaro e una diversificazione delle attività che, in larga misura, sono para-legali o palesemente illegali. Ciò non solo per perseguire i propri obiettivi strategici e realizzare richieste politiche da parte del suo maggiore protettore internazionale, l’Iran, ma anche per continuare a essere un punto di riferimento politico e dottrinario per intere comunità economiche e religiose nelle diverse aree del mondo.

Dopo aver brevemente introdotto quali sono le interconnessioni tra criminalità e terrorismo, due tra le anime portanti di Hezbollah – oltre a quelle legali ed istituzionali di Partito politico – seguirà una breve disamina dottrina sui riferimenti teologici sui quali il Partito di Dio basa la sua attrattività e, quindi, la sua propaganda. Con l’analisi delle fonti di finanziamento e dei traffici si cercherà di mostrare quali siano gli aspetti criminogeni del gruppo, per giungere poi a presentare il caso di studio delle attività in un particolare contesto geografico, ovvero quello sudamericano della cosiddetta *Triple Frontera*, della quale si evidenzieranno le specificità geografiche ed istituzionali che non solo hanno reso questa regione particolarmente fertile alle attività criminali di Hezbollah, ma anche punto di congiunzione di vari cartelli e gruppi criminali.

## 2. Le interconnessioni tra criminalità e terrorismo

Il raggiungimento di un determinato risultato politico da parte di ogni gruppo terroristico passa inevitabilmente attraverso una serie di operazioni tattiche e di processi che normalmente si identificano nell'ottenere visibilità, nel produrre un effetto imitativo che possa fungere da moltiplicatore dell'atto violento e nell'esercitare una certa attrattiva su potenziali nuovi simpatizzanti che diverranno i futuri adepti, sino a forzare l'autorità costituita a fare concessioni. A fungere da collante all'interno del gruppo è solitamente uno specifico approccio ideologico, sia esso di matrice laica o confessionale, indipendentista o rivoluzionario, ma che, sempre, ribadisce la giustizia delle azioni del gruppo che perpetra l'operazione, così come la sua giustezza nella (auto)convincione che il *bellum* sia non solo *iustum*, atto a combattere un'ingiustizia, perpetrata e ascritta quasi sempre allo Stato o al Governo in carica ma, in caso di terrorismo confessionale, che sia anche *pium*, ovvero che si ammanti di quella sacralità che possa rendere ogni azione, anche la più bieca, moralmente accettabile, poiché perpetrata su ispirazione o volere divini.

Nei contenuti, diverso è l'approccio tenuto dai gruppi criminali, i quali, anch'essi, soprattutto nell'arco dell'ultimo trentennio, hanno adottato tattiche ampiamente sperimentate dal terrorismo. Nulla di ideologico, né l'utopico fine di creare una società o un mondo più equi e giusti; nulla che tenda al trascendente, né all'escatologico; v'è piuttosto, all'interno della complessa e vasta galassia dei gruppi criminali, il perseguimento del puro profitto e della gestione del potere.

Fino a qualche decennio fa gruppi terroristici ed associazioni criminali erano erroneamente percepiti dalla società civile come due mondi assai distanti tra loro. Tuttavia, da un lato, proprio l'esigenza della gestione del potere e soprattutto la necessità di denaro, essenziale per la sopravvivenza del gruppo eversivo; dall'altro la (supposta) efficacia di talune tattiche terroristiche, che hanno ammaliato più di una associazione criminale, hanno fatto sì che si instaurasse un reciproco interesse così che il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale, tradizionalmente considerati come due minacce globali con obiettivi e interessi divergenti, hanno visto una crescente convergenza operativa che ha portato prima ad una coesistenza, poi

ad una cooperazione, l'uno apprendendo e beneficiando del *modus operandi* dell'altro.

Si è visto che tra i due mondi è andato sviluppandosi un rapporto di reciproco interesse, di mutuo soccorso, o addirittura di *risk reduction alliance* o di *risk-sharing*. Talvolta i confini che separano questi due mondi sono addirittura andati assottigliandosi e, così come osservato dal *Council of Europe Committee on Counter-Terrorism*, alcuni gruppi terroristici si stanno trasformando in sodalizi criminali organizzati e viceversa. Ovviamente, a livello generale, i fini, gli scopi e gli obiettivi dei gruppi eversivi sono diversi, a tratti divergenti se non addirittura inconciliabili, con quelli della criminalità organizzata. Tra le differenze più marcate, vi è probabilmente la volontà di ottenere visibilità e pubblicità a livello globale che il gruppo criminale, a differenza del gruppo terroristico, tende ad evitare con tutte le proprie forze. Si pensi solo al cambio di strategia nelle attività della 'Ndrangheta, che negli anni Novanta del XX secolo iniziò gradualmente ad abbandonare la pratica dei sequestri di persona, sua tradizionale fonte di finanziamento, per espandersi nel più lucroso traffico di stupefacenti, allora appannaggio di Cosa Nostra. Se nei primi anni di quel decennio i rapimenti venivano utilizzati sì come fonte di reddito, ma anche come strategia di diversione, attirando la polizia nelle aree interne della regione e riducendo quindi il controllo delle forze dell'ordine sulle coste, dove le navi del narcotraffico potevano attraccare con i loro carichi, in seguito, la militarizzazione di tutta la regione, la legge sul congelamento preventivo dei beni delle famiglie dei rapiti<sup>1</sup>, la grande eco mediatica che taluni rapimenti produssero nella società civile italiana – come il sequestro Casella o di De Megni – e i dissidi sorti in seno alla 'Ndrangheta stessa, ove alcuni tra gli esponenti di spicco delle grandi famiglie storiche giudicavano “immorale” il rapimento di donne e bambini, portarono a una vera e propria conversione del business criminale<sup>2</sup>. Diverso su questo particolare tipo di atto

<sup>1</sup> Si tratta del Decreto Legislativo N. 8, del 15 gennaio 1991 convertito con la legge N. 82, del 15 marzo 1991, in G.U. - Serie Generale N. 64 del 16-03-1991, approvata nel periodo in cui nelle mani dei sequestratori c'è il piccolo Augusto De Megni.

<sup>2</sup> È quanto mai curioso notare come la “questione morale” dovuta all'opposizione di boss storici, arrivò ad influenzare la condotta strategica dei sequestri. Si trattò probabilmente di un utilizzo strumentale per provvedere al cambiamento, poiché, in precedenza, un'opposizione altrettanto severa ed autorevole dei tre principali *capibastuni* della 'ndrangheta nell'osteggiare veementemente l'ingresso nel lucroso mercato degli stupefacenti non sortì effetto alcuno. Anzi, tale opposizione permise un ricambio generazionale, tutto interno alla stessa 'Ndrangheta: Antonio Macrì, U Zi' Ntoni, cadde a



l'approccio tenuto da altri gruppi, come ad esempio Hezbollah, altro attore che, sin dalla sua costituzione nei primi anni Ottanta del XX secolo, fece dei sequestri di persona una sua cifra distintiva, sia per autofinanziarsi, sia soprattutto per il significato politico – interno ed estero – che essi rappresentavano. Il poter dimostrare di essere in grado di rapire personalità di caratura internazionale e di gestire, anche per lungo tempo, la loro cattività, così come tutte le complesse fasi di un rapimento, iniziò ad accreditarlo come un gruppo degno di nota, potente e strutturato, all'interno di una complessa e frammentata compagine militante, come quella libanese, e a giocare un ruolo di attore politico-militante primario anche sull'intricato scacchiere regionale medio-orientale. In questo caso, la ricerca di visibilità diveniva un elemento fondamentale per imporsi e per accreditarsi. Tristemente note sono le azioni di rapimento portate avanti in quel decennio che videro protagonisti oltre cento ostaggi occidentali, tra i quali l'inviato dell'Arcivescovo di Canterbury, Terry Waite, tenuto prigioniero per 1.763 giorni o Terry Anderson, capo reporter della *Associated Press* per il Medio Oriente, ostaggio per oltre sei anni.

A livello tattico, alcuni altri elementi in comune tra criminalità e gruppi eversivi possono essere invece identificati nel tentativo di reclutare nuovi adepti attraverso azioni spettacolari o che esaltino il fascino del potere, veri e propri *pull factors* che consentono ad entrambe le forme di organizzazione di accrescere la propria influenza a livello locale e aumentare la “manodopera” a disposizione. In una dimensione strategica, entrambe cercano anche di forzare le autorità di governo a fare concessioni e a modificare o revisionare determinate linee politiche, siano esse interne o internazionali.

Il rapimento Moro, per i Brigatisti “stratega indiscusso di questo regime democristiano che da trenta anni opprime il popolo italiano”<sup>3</sup>, rapito e brutalmente assassinato per sabotare l'avvicinamento tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano<sup>4</sup>, così come gli attentati terroristici che l'11 marzo del 2004 colpirono i treni

---

Siderno nel 1975 nella guerra intestina proprio per la sua ferma e decisa opposizione ad iniziare questo business e la sua morte aprì la strada alla trasformazione e quindi alla modernizzazione dell'organizzazione calabrese.

<sup>3</sup> Dal testo del primo comunicato delle Brigate Rosse, 18 marzo 1978, in Gabriele De Rosa, *Perché il terrorismo*, in “La Civiltà Cattolica”, Quaderno 3068, II, 1978, spec. p. 162.

<sup>4</sup> Si vedano le dichiarazioni rese da Mario Moretti a Sergio Zavoli, citate in Sergio Zavoli, *La notte della Repubblica*, Nuova Eri, Roma, 1992.

spagnoli alla stazione madrilenana di Atocha, ponendo in discussione il risultato delle elezioni politiche che si tennero solo tre giorni dopo, erano strategie terroristiche volte chiaramente ad influenzare le scelte politiche dei governi e degli elettori. Similmente, l'ondata di attentati terroristici organizzati da Cosa Nostra tra il 1992 e il 1993 contro il patrimonio artistico nazionale che avevano come obiettivo quello di forzare la mano dello Stato per indurlo ad abrogare l'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario italiano relativo al regime detentivo speciale per i detenuti mafiosi, andavano proprio nella direzione di influenzare pesantemente i governi ma anche l'opinione pubblica verso una dimensione che fosse favorevole sia ai gruppi criminali, che a quelli eversivi.

Vi è altresì una dimensione ancor più pragmatica ed essenziale che unisce questi due mondi: la necessità di disporre di ingenti quantità di denaro per il proprio finanziamento, ottenuta attraverso attività lecite o illecite. Tra queste ultime, in particolare, entrambi i gruppi fanno affidamento su una varietà di fonti, dalle più redditizie a quelle che, seppur apparentemente non così lucrose, tendono ad ingenerare meno allarme sociale come, ad esempio, le attività illegali connesse, in passato, alla pirateria musicale o, ancora oggi, attinenti alla contraffazione nel settore della moda così come in quello dei medicinali<sup>5</sup>. Oltre a ciò, sono assai note anche altre attività, tra cui il traffico di stupefacenti e di armi, la gestione dei flussi migratori illegali, il traffico di risorse naturali e beni culturali e le forme di contrabbando ed estorsione, questi ultimi particolarmente utilizzati anche dal sedicente Stato Islamico che fece di questi particolari tipi di atti criminali le sue principali fonti di introito<sup>6</sup>.

La permeabilità tra i due mondi è stata anche favorita dal ruolo svolto dai sistemi carcerari nel creare e consolidare tali legami. La radicalizzazione in prigione di criminali comuni poi transitati nelle file dei gruppi terroristici è, infatti, cosa nota e conclamata.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sulla questione si veda: Albert I. Wertheimer, Perry G. Wang, *Counterfeit Medicines: Policy, economics, and countermeasures*, ILM Publications, St. Albans, 2012; Vishv P. Kohli, *Counterfeit and Falsified Medicines in the EU: A Legal Perspective*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021.

<sup>6</sup> Per un generale inquadramento sulle attività illecite di finanziamento da parte di Da'ish, si veda Patrick Blannin, *Islamic State's Financing: Sources, Methods and Utilisation*, in "Counter Terrorist Trends and Analyses", maggio 2017, v. 9, n. 5, pp. 13-22.

<sup>7</sup> Sul punto, tra l'ampia letteratura si consultino: Tinka Veldhuis, *Prisoner Radicalization and Terrorism Detention Policy: Institutionalized Fear Or Evidence-Based Policy Making?*, Routledge, London and

Come già brevemente accennato, un gruppo che unisce metodi e caratteristiche delle attività criminali, rendendole ancillari ai propri fini politico-eversivi, è il gruppo Hezbollah, il Partito di Dio, che negli ultimi decenni è stato considerato come vero e proprio strumento di politica estera e di pressione da parte di uno Stato sovrano come l'Iran<sup>8</sup>.

### 3. Hezbollah. Il Partito di Dio

*“E colui che sceglie per alleati Allah e il Suo Messaggero e i credenti, in verità è il Partito di Dio, che avrà la vittoria”*. È questo il versetto coranico che svetta sulla bandiera di Hezbollah, gruppo paramilitare sciita nato nel Libano della guerra civile degli anni Ottanta. Una scelta politica e militante indicativa poiché far riferimento alla parola di Dio significa cercare di convincere i propri adepti che ogni azione portata avanti dal gruppo sarà eseguita per il volere e per il bene dell'Altissimo. Infatti, è tratta dalla V Sura del Corano, la Sura medinese della Mensa, *ecco il partito di Dio, i Vittoriosi!*” (V: 56),<sup>9</sup> il Partito *“dei Fortunati”* (LVIII, 22)<sup>10</sup>. Ad esso si contrappone l'*Hizb al-Shaytān* – il Partito del Diavolo,<sup>11</sup> dei miscredenti, descritto e definito dalla Sura medinese della Disputa (LVIII): *“...coloro che prendono per alleati gente con cui Dio è adirato (LVIII: 14) ... sono il Partito del Diavolo: e non è il Partito del Diavolo quello dei Perdenti?”* (LVIII: 19)<sup>12</sup>. Rifarsi al Libro Sacro significa permeare l'organizzazione

---

New York, 2018; Clarke Jones, Raymond E. Narag, *Inmate Radicalisation and Recruitment in Prisons*, Routledge, London and New York, 2018.

<sup>8</sup> A tal fine si vedano: Joseph M. Humire, Ilan Berman, *Iran's Strategic Penetration of Latin America*, Lexington Books, New York, 2014; United States. Congress. House Hearing, Committee on Homeland Security, Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, *Hezbollah in Latin America: Implications for Homeland Security: Hearing Before the Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence of the Committee on Homeland Security*, House of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, First Session, July 7, 2011; U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 2012; Eric J. Schorr, *Hezbollah & Iran in Latin America – A Threat Just Beneath the Surface*, in “ICT Working papers series”, ottobre 2013, n. 23, pp. 1-39.

<sup>9</sup> Alessandro Bausani, *Il Corano*, (trad. A. Bausani), BUR Pantheon, Milano, 1999, p. 81.

<sup>10</sup> “Non troverai gente che creda in Dio e nell'Ultimo Giorno che mi ami chi si oppone a Dio e al Suo Messaggero, anche se questi fossero i loro padri o il loro figli o i loro parenti. Nei loro cuori ha iscritto Iddio la Fede e li ha confermati con un Suo spirito e li farà entrare in Giardini alle cui ombre scorrono i fiumi, nei quali resteranno in eterno. Iddio è soddisfatto di loro e loro sono soddisfatti di Lui. Sono il Partito di Dio: e non è il Partito di Dio quello dei Fortunati?” *ivi*, p. 415.

<sup>11</sup> Si è qui preferito tradurre il nome *Shaytān* con Diavolo e non come più comunemente inteso “Satan”. Satana, l'Angelo Ribelle cacciato dal Paradiso, nel Corano è chiamato *Iblīs*.

<sup>12</sup> Alessandro Bausani, *op. cit.*, p. 415.

di una legittimazione sacra e spirituale, univocamente riconosciuta in tutto il *Dār al-Islām* (il territorio dell'Islam)<sup>13</sup>, significa realizzare un progetto rivelato e pertanto *iustum ac pium*.

Nella seconda metà del 1982, l'ayatollah Mohtashemi, ambasciatore iraniano a Damasco, cercò di riunire tutti quei movimenti politici libanesi e la parte del clero che condividevano gli ideali comuni. Raggruppò quindi in un'unica organizzazione tredici movimenti islamici, tra i quali figuravano: *Amal Islamica*, o il *Mouvement d'unification islamique*, l'*Harakat al-Tawhid al-Islami* dello *Sheykh* Said Shaaban di Tripoli tra gli altri, con il supporto ideologico e teologico, almeno all'inizio, di prominenti figure religiose come Subhi al-Tufayli, che fu il primo Segretario Generale del Partito di Dio o di Mohammad Husayn Faḍlallāh, sostenitore sì di Hezbollah, ma voce sempre fortemente critica, se non addirittura in opposizione alla tattica degli attentati suicidi che dal 1983 caratterizzerà l'attività del gruppo. Sebbene la data precisa della costituzione del Partito di Dio sia sconosciuta, il primo esordio "pubblico" di Hezbollah risale al 22 novembre 1982, il giorno della festa nazionale libanese. A Ba'albek, durante una parata, alle prime note dell'inno iraniano, un commando armato attaccò il palco delle autorità, strappò la bandiera libanese ed i ritratti del presidente cristiano-maronita Amine Pierre Gemayel, nonché esponente del Partito Kataeb (*Hizb al-Katā'ib al-Lubnāniya*), il Partito Falangista Libanese. L'estrema violenza con la quale Hezbollah iniziò ad agire marcherà il suo *modus operandi* e la sua volontà di porsi in una precisa ottica politica: imporsi come nuova forza militante e politica, in alternativa ad una classe politica dilaniata dalle lotte intestine e ormai percepita allo sbando.

Sulla base di questa forte caratterizzazione teologico-dottrina, il Partito di Dio fa dell'appartenenza religiosa uno dei propri capisaldi propagandistici, grazie a cui instaura relazioni clanico-confessionali che gli consentono di agire in modo pervasivo all'interno delle comunità sciite-libanesi sparse nei diversi continenti, rendendole di fatto centri strategici attraverso i quali poter operare con attività sia legali che illegali. È questa la dimensione economico-finanziaria su cui Hezbollah fonda parte delle sue attività e sulla base della quale è riuscito a costruire una rete globale,

---

<sup>13</sup> In riferimento a quella parte del mondo regolato dalla legge islamica – la *sharī'ah* – e ove se ne applicano i principi. Al territorio dell'Islām è opposto il Territorio della Guerra, il *Dār al-Harb*.

dal Vicino e Medio Oriente all’Africa, sino alle Americhe. Oltre all’aspetto meramente economico, il Partito di Dio ha anche bisogno di militanti e miliziani, di assoluta e comprovata fedeltà, soprattutto per quanto riguarda l’altra anima criminale che lo caratterizza, quella eversiva, che lo rende, agli occhi di intere frange della popolazione un eroe senza macchia da mitizzare e da seguire. Ancora una volta, l’appartenenza religiosa funge da collante indissolubile e i riferimenti coranici e alla dottrina martiriologica – riportata in auge da Ruhollah Khomeini nel 1979 con la presa del potere in Iran – hanno consentito ad Hezbollah, immediatamente dopo la sua costituzione, di rivalutare ed attuare concretamente il concetto di “martirio”, proponendo quale modello di azione una serie di attacchi suicidi ai danni delle forze internazionali chiamate a pacificare il Libano durante la guerra civile. Nella prima metà degli anni Novanta (1993), questi diverranno una pratica diffusa anche nel mondo sunnita, adottata da gruppi palestinesi. Sarà poi con lo scoppio della Seconda Intifadah (2000) o l’*Intifadah di al-Aqsa*, che HAMAS, il Jihad Islamico e le Brigate dei Martiri di al-Aqsa inizieranno a farne largo impiego. In questo ambito, trova una sua logica e perfetta collocazione anche la retorica propagandistica, volta a reclutare sempre più adepti sulla base di una visione manichea della società, dove Hezbollah siede dalla parte dei giusti, mentre al lato opposto – soprattutto lo stato di Israele ed i suoi alleati, ovvero i nemici dell’Islam e anche dell’Iran – si trovano gli empi. Ecco, dunque, che la retorica del Partito di Dio utilizza spesso epiteti ed aggettivi degradanti: gli “altri”, i nemici, sono gli “infedeli”, “cani”, “figli di Satana”; Israele viene definita un “tumore canceroso” che quindi, in nome della salute pubblica, va estirpato. L’impiego deliberato di una siffatta terminologia che presenta le vittime come esseri indegni di vivere diventa così funzionale alla giustificazione del terrorismo. È anche attraverso queste dinamiche che il Partito di Dio riesce a tenere legati a sé individui che servono per condurre la secolare battaglia del bene contro il Male (Israele), ma anche uomini fidati che possano agire all’interno delle attività illegali che porta avanti, la cui fedeltà è assicurata così non solo dal legame geografico ma anche da quello confessionale.

#### 4. Le fonti di finanziamento di Hezbollah

Il gruppo è stato tra i protagonisti indiscussi della politica mediorientale dell'ultimo quarantennio sia per molte azioni belliche e terroristiche condotte contro Israele sia per l'attivismo politico verso la propria popolazione, soprattutto nella zona nord-orientale e meridionale del paese dove ha svolto il ruolo di un vero e proprio Stato sociale. Nel corso degli anni, infatti, il gruppo ha costruito scuole, strade e riedificato case, pur conducendo, nello stesso tempo, attacchi sanguinosi, atti terroristici, rapimenti e attentati. Da ultimo, esso ha giocato un ruolo fondamentale nella guerra in Siria contro lo Stato Islamico<sup>14</sup>. Tutto questo attivismo – soprattutto nel settore del welfare – del quale si è fatto portatore almeno nelle zone sotto il suo controllo<sup>15</sup> richiede ingenti disponibilità di denaro. Alcune agenzie di intelligence stimano che il bilancio annuale del gruppo si aggiri intorno al miliardo di dollari. Di questo, una quota ricompresa tra il 70 e l'80% viene finanziata da Teheran che lo considera un suo alleato preziosissimo, la sua *longa manus* nel Vicino Oriente. Si tratta di una percentuale sì considerevole, ma alquanto aleatoria e soprattutto estremamente fluttuante poiché direttamente dipendente dall'andamento del prezzo del petrolio e dalle possibilità di esportazione di greggio dell'Iran, negli ultimi anni fortemente limitate dal nuovo regime sanzionatorio internazionale. Da qui, la necessità per il Partito di Dio di diversificare il flusso di finanziamenti, fondamentali per la sopravvivenza del gruppo, in modo da poter sia portare avanti le proprie attività di assistenza alla popolazione locale, continuando a giocare il ruolo di una sorta di proto-Stato a livello micro-regionale sia fornire supporto alle milizie combattenti, stimate tra le 7.000 e le 8.000 unità<sup>16</sup>. Il restante 30% del presunto budget è costituito da donazioni di associazioni caritatevoli, di privati e da raccolte fondi, grazie alla *zakat*,

---

<sup>14</sup> Nadav Pollak, *The Transformation of Hezbollah by Its Involvement in Syria*, Washington Institute for Near East Policy, Washington D.C., 2016; Özden Zeynep Oktav, Emel Parlar Dal, Ali Murat Kurşun (eds.), *Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War: The ISIS and YPG Cases*, Springer, Cham, 2017.

<sup>15</sup> Melani Cammett, Sukriti Issar, *Bricks and Mortar Clientelism Sectarianism and the Logics of Welfare Allocation in Lebanon*, in "World Politics", luglio 2010, v. 62, n. 3, pp. 381-421.

<sup>16</sup> Le stime delle forze che Hezbollah ha a disposizione variano moltissimo. Dalle 7.000/8.000 unità stimate da IISS, *The Military Balance 2023*, Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, London, 2023, p. 356, fino ai 100.000 miliziani che dichiara di avere il Partito stesso, come riportato da Al Arabiya, cifra che appare essere esagerata. Si veda Associated press, *Hezbollah at 40 stronger than ever but has more enemies*, in "english.alarabiya.net", 1 settembre 2022.

l'elemosina rituale che nell'Islam costituisce un atto obbligatorio per ogni fedele. Naturalmente, una parte considerevole degli introiti deriva anche da attività criminali. Un aspetto unico nel panorama eversivo internazionale è stata la capacità di Hezbollah di saldarsi con alcune comunità libanesi all'estero. La diaspora ha, infatti, dato a Hezbollah la possibilità di costruire una rete fittissima e capillare di sodali, soprattutto in America Latina e in Africa, e di sfruttarla per i traffici illeciti. Dopo essere stato attivo nel mercato dei diamanti in Sierra Leone, a cavallo degli anni Duemila, Hezbollah si è così lanciato nella compravendita di autovetture, acquistate negli Stati Uniti e poi smerciate in Africa, come nell'assai redditizio traffico di stupefacenti<sup>17</sup>.

## 5. I traffici del Partito di Dio

Per secoli la valle libanese della Bekaa è stata tra i principali centri di produzione di marijuana. Durante il mandato francese su Siria e Libano (1923-1946), la produzione e la vendita dei ricavati della cannabis costituivano una fonte di introiti rilevante per le comunità sciite. La loro opposizione alla dominazione francese indusse Parigi a mettere al bando questo tipo di coltivazione nel 1926 ma ciò non impedì alle popolazioni della valle della Bekaa di portare avanti questo tipo di attività che, presto, divenne una importante fonte di sostentamento, risposta necessaria al progressivo e crescente disinteresse del governo locale verso questa regione, considerata marginale. Con lo scoppio della guerra civile, nel 1975, e per almeno tutto il decennio successivo, la superficie dei terreni coltivati a cannabis aumentò considerevolmente fino ad arrivare a produrre circa 1.000-2.000 tonnellate all'anno di resina. Un secondo aumento esponenziale si verificò con la crisi siriana, a partire dal 2011, quando l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) classificò il Libano come il quarto Paese a livello mondiale per produzione di resina di cannabis nel periodo 2015-2019, preceduto solo da Marocco, Afghanistan e Pakistan. Dal 2020, il Libano è diventato il primo Paese arabo a legalizzare la coltivazione della cannabis per scopi medici e industriali. L'attuale crisi in cui si trova il Paese impedisce, tuttavia, di sfruttare appieno questo potenziale

---

<sup>17</sup> Matthew Levitt, *Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of God*, Georgetown University, Washington D.C., 2013.

economico, nella misura in cui l'aumento dei costi di produzione ha messo in seria difficoltà i coltivatori, creando di fatto un circolo vizioso<sup>18</sup>.

Una più recente attività nel settore del traffico di stupefacenti riguarda anche la produzione e lo smercio di Captagon, uno psicostimolante, oggi tra le sostanze illecite più utilizzate nel Medio Oriente: attualmente, Siria e Libano sono tra i principali paesi a commercializzarlo, soprattutto verso il Golfo Persico, il Sudan e la Libia<sup>19</sup>. La produzione di questa sostanza è assai diffusa nella valle della Bekaa e, a causa della sua vicinanza geografica alla Siria, il regime di Assad ne ha fatto una fonte di reddito non indifferente<sup>20</sup>. La sua sempre più ampia diffusione è stata favorita dalle rivolte che hanno caratterizzato l'area sin dal 2011, rendendola la sostanza psicotropa maggiormente utilizzata dai diversi gruppi militanti sullo scenario siriano, tanto da essere anche ribattezzata come "la droga dell'ISIS" per l'uso che ne viene fatto da miliziani del sedicente Stato Islamico, sia sullo scacchiere siriano-irakeno che su quello libico, proprio per i suoi effetti di inibizione della paura e attenuazione del senso di fatica e stanchezza<sup>21</sup>. Il Captagon è anche molto richiesto in Arabia Saudita per uso ricreativo o, più in generale, per aumentare le prestazioni fisiche: un esempio è l'utilizzo che ne fanno gli studenti per poter studiare più a lungo<sup>22</sup>. A riprova dell'importanza del mercato saudita, nel 2022 c'è stato il sequestro record di oltre 46 milioni di pastiglie di Captagon<sup>23</sup>. Un mercato in forte espansione e ad altissimo rendimento, sfruttato da Hezbollah, come quello della cocaina<sup>24</sup>. Quest'ultimo andato sviluppandosi anche grazie agli appoggi, agli interessi e alla presenza di militanti del Partito

---

<sup>18</sup> Caline Malek, *Can cannabis legalization rescue Lebanon's ailing economy?*, in "arabnews.com", 27 aprile 2020.

<sup>19</sup> UNODC, *Drug Market trends: cocaine, amphetaminetype stimulants*, in "World Drug Report", UNODC, Vienna, 2021, p. 72.

<sup>20</sup> Max Kravits, Will Nichols, *A Bitter Pill to Swallow: Connections Between Captagon, Syria, and the Gulf*, in "Journal of International Affairs", 2016, v. 69, n. 2, pp. 31-44.

<sup>21</sup> Mirren Gidda, *Drugs in War: What is Captagon, the "Jihad Pill" Used by Islamic State Militants?*, in "newsweek.com", 5 December 2017.

<sup>22</sup> Gregory Aftandilian, *The Captagon Problem in Saudi Arabia and Other Gulf States*, in "arabcenterdc.com", 22 settembre 2022.

<sup>23</sup> David Gritten, *Saudi Arabia seizes record 46 million amphetamine pills hidden in flour*, in "bbc.com", 31 agosto 2022.

<sup>24</sup> Per un approfondimento sul tema si veda anche: Emanuele Ottolenghi, *The Laundromat: Hezbollah's Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America*, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Ramat Gan, 2021.



di Dio in America meridionale, soprattutto a partire dalla *Triple Frontera* – o *Triborder area* –, ovvero la zona di confine tra Paraguay, Argentina e Brasile.

## 6. La *Triple Frontera*

L'area della Triplice Frontiera è composta da tre città: quella argentina Puerto Iguazú, Foz do Iguazu in Brasile e la città paraguaiana Ciudad del Este; una per paese. Questa particolare area fu il risultato della decisione presa nel 1970 dai rispettivi governi nazionali di istituire una zona di libero scambio, a partire da Ciudad del Este, per sfruttare al meglio il commercio turistico e la fonte di energia a basso costo fornita dalla grande diga di Itaipu. A partire dagli anni Ottanta del XX secolo, Ciudad del Este visse un vero e proprio boom economico ma, dal decennio successivo, anche a causa di una costante e pervasiva penetrazione di gruppi criminali e alla sua posizione geografica strategica – intersezione fra tre differenti paesi e relativamente lontana dalle rispettive capitali, fattore che inficiava un certo tipo di controllo da parte delle autorità centrali –, l'economia dell'area è progressivamente transitata verso attività illegali. La vicinanza delle tre città e i sistemi di ponti – quello internazionale dell'amicizia di Foz do Iguazu – e autostrade – da quella Panamericana alla paraguaiana – fino a raggiungere i porti atlantici favoriscono, infatti, il flusso di merci attraverso l'area, così come una altissima mobilità delle associazioni criminali che passano da una nazione all'altra, sfruttando le vulnerabilità giuridiche e legislative dei singoli Paesi<sup>25</sup>. Fattori come una politica economica decentrata, la mancanza di sforzi da parte dello Stato per controllare la regione e una fonte di energia a basso costo hanno così contribuito a creare un ambiente favorevole alle attività illegali nell'area. A basso costo è, ovviamente, anche la manodopera e i sistemi di trasporto transfrontalieri. L'economicità dell'energia ha alimentato la diffusione di impianti di assemblaggio clandestini che si trovano appena sopra i negozi dei commercianti,

---

<sup>25</sup> Inmaculada Marrero Rocha, *Nuevas dinámicas en las relaciones entre crimen organizado y grupos terroristas*, in "Revista Española de Derecho Internacional", 2017, v. 69, n. 2, pp. 145-170; Stanisław Kosmyńka, *The Problem of Organized Crime in the South American Tri-Border Area: Paraguay, Brazil and Argentina*, in "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", 2020, v. 25, n. 1/2020, pp. 9-28.

implementando le potenzialità economiche locali, tuttavia totalmente libere da ogni forma di controllo.

Hezbollah sfrutta la disposizione geografica della regione della *Triple Frontiera* e utilizza le reti commerciali illegali per spostare merci contraffatte, droga e armi in tutta la regione. Tra gli elementi rilevanti vi sono certamente i *Sacoleiros*, facchini umani che contrabbandano merci illegali e importano merci a Ciudad del Este, in Paraguay, senza pagare le tasse. A loro volta, trasportano le merci attraverso il Ponte dell'Amicizia in Brasile. Un processo che ha fatto sì ripartire un'economia legale inattiva e asfittica nei decenni passati, ma che con il passare del tempo ha dato vita ad una diffusa illegalità così come ad un intenso sfruttamento di manodopera. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, va sottolineato come si tratti di persone facilmente ricattabili e taglieggiabili che spesso finiscono anche con l'essere reclutate dalle organizzazioni criminali.

Questo sistema di trasporto, seppur illegale, è stato a lungo tollerato dalle istituzioni locali a causa dell'indubbio ricasco economico che può avere sul territorio. Tuttavia, anche esponenti locali di Hezbollah, così come di altri sodalizi criminali, hanno potuto constatare quanto fosse facile transitare tra il Paraguay e il Brasile, iniziando così ad utilizzare queste vie e i *Sacoleiros* per il traffico di armi, droga e denaro<sup>26</sup>.

Oltre alla manovalanza altamente disponibile, un ulteriore importante condizione sfruttata da Hezbollah è stata la composizione etnico-migratoria del contesto regionale. In queste tre città, che occupano un'area di poco più di 2.500 chilometri quadrati, convivono diverse minoranze e comunità etniche, etnolinguistiche e religiose, tra le quali cinesi, coreane e arabe. È all'interno di tale mosaico che Hezbollah, grazie alla presenza di importanti comunità libanesi ha potuto, in maniera graduale ma costante, estendere la propria influenza sul territorio e iniziare a radicarvi alcune sue attività para-legali o manifestamente illegali, diversificando le sue fonti di finanziamento. Nella regione si contano circa 25.000-30.000 residenti di etnia araba, molti di questi provenienti dal Libano: fuggiti dal Paese dei Cedri dopo la prima guerra

---

<sup>26</sup> Geneth Alexandra Díaz Martínez, Sandra Milena Valero Díaz, *Hizbulá en la Triple Frontera: una mirada a las redes transnacionales del crimen y las nuevas guerras*, Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Negocios y Relaciones Internacionales, 2020; Pablo A. Baisotti, *La Triple Frontera, refugio criminal*, in "Small Wars Journal", 2021.

arabo-israeliana del 1948, erano andati ricongiungendosi alle comunità precedentemente giunte in America Latina a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quando il commercio libanese della seta spinse gran parte della popolazione del Monte Libano, per lo più cristiana, a trasferirsi in Brasile<sup>27</sup>. Negli anni Cinquanta, furono i libanesi di credo islamico a trasferirsi nell'area della Triplice Frontiera. Una successiva ondata migratoria importante si ebbe poi in seguito alla guerra civile, a partire dalla metà degli anni Settanta. In quest'area, trovarono così non solo un approdo sicuro ma anche un terreno fertile e un ambiente idoneo per iniziare nuove attività, soprattutto di commercio al dettaglio<sup>28</sup>, oltre settemila commercianti di origine araba.

Si calcola che ogni anno dalla *Triple Frontera* vengano inviati al gruppo sciita più di 100 milioni di dollari, soldi che provengono da attività illecite come traffico di droga e riciclaggio. A fare da tramite tra l'America Latina e il Libano sarebbero diverse famiglie e personalità ben radicate nel cuore del continente americano: sono infatti migliaia i dollari statunitensi con timbri delle banche libanesi di cambio valuta, decine di migliaia di dollari in banconote false e ricevute di bonifici bancari che vengono effettuati tra la regione e il Medio Oriente.

Le particolarità del tessuto economico-sociale, le specificità geografico-fisiche e la vicinanza a una delle zone a maggiore coltivazione e produzione di stupefacenti – in primis, cocaina –, hanno reso la Triplice Frontiera un'area nella quale poter condurre una serie di traffici illeciti ad altissimo guadagno. È l'ideale per il Partito di Dio, in cerca di fonti alternative di finanziamento, soprattutto da quando, nei primi anni Duemila, l'allora Ministro degli Affari Esteri iraniano Kamal Kharrazi aveva cercato di dare prova di una nuova linea di condotta intrapresa da Teheran facendo trasparire l'idea di voler interrompere gli aiuti economici ad Hezbollah, mettendone a rischio la sopravvivenza.

Il continuo ed indiscusso appoggio di Hezbollah all'Intifadah ed il rapido mutare della situazione internazionale, dalla guerra in Afghanistan alla lotta al terrorismo,

---

<sup>27</sup> Si vedano: Kemal H. Karpat, *The Ottoman Emigration to America, 1860-1914*, in "International Journal of Middle East Studies", maggio 1985, v. 17, n. 2, pp. 175-209; Jeffrey Lesser, *(Re) Creating Ethnicity: Middle Eastern Immigration to Brazil*, in "The Americas", luglio 1996, v. 53, n. 1, pp. 45-65.

<sup>28</sup> John Tofik Karam, *The Lebanese Diaspora at the Tri-Border and the Redrawing of South American Geopolitics, 1950-1992*, in "Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East and North African Migration Studies", 2013, v. 1, n. 1, pp. 64-96.

indussero il Ministro iraniano, in visita ufficiale a Beirut, ad invitare il Partito sciita a “dimostrare moderazione di fronte alle provocazioni israeliane”<sup>29</sup>. In seguito al monito di Kharrazi, Hezbollah sospese gli attacchi<sup>30</sup>. L’atteggiamento dell’Iran tenuto in questo particolare momento è giustificato dal fatto che la teocrazia iraniana cercava di evitare al paese di essere incluso nel cosiddetto “Asse del Male”, elaborato da George W. Bush ed esplicitato nel suo celeberrimo discorso sullo stato dell’Unione il 29 gennaio 2002<sup>31</sup>, poiché ciò avrebbe potuto significare il preludio di un’aggressione militare da parte degli Stati Uniti. In seno alla dirigenza del gruppo libanese si iniziarono quindi a studiare e a pianificare fonti alternative di finanziamento, in modo da arginare l’eventuale sospensione di “aiuti” iraniani. L’allarme rientrò quando Bush decise comunque di annoverare l’Iran tra gli Stati sponsor del terrorismo, insieme all’Iraq e alla Corea del Nord, così che Teheran continuò a finanziare il Partito di Dio. Solo dopo tre anni, con l’elezione alla presidenza della repubblica iraniana di Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), l’Iran imprimerà una forte accelerazione al sostegno del Partito di Dio: tuttavia, pur cessando il pericolo di vedere venir meno il sostegno iraniano alle attività libanesi, non cessò la ricerca di fonti alternative di finanziamento.

## 7. Hezbollah: il traffico di stupefacenti e le attività di contrasto

Vero punto di forza di Hezbollah è l’essere riuscito a fare una sintesi tra la forza data dal credo religioso, di per sé forte collante anche sotto il profilo ideologico, gerarchico e di fedeltà e la rete informale basata sui clan. Una leadership religiosa che ha compenetrato le istituzioni pubbliche nazionali in grado, attraverso le proprie milizie armate, di contendere il monopolio legittimo della forza al Governo e di legarsi attraverso vincoli di parentela, sangue, comunanza di credo e ideali sociali – in virtù

<sup>29</sup> *Al-Hayat*, 10 aprile 2002.

<sup>30</sup> La presa di posizione di Kharrazi riflette la situazione conflittuale della teocrazia iraniana divisa tra i riformisti del Presidente Mohammed Khatami ed i conservatori di Ali Khamene’i. Il quotidiano ultraconservatore iraniano *Jomhuri-ye Eslami* arriverà ad accusare Khatami di “agire per conto dei regimi americano e sionista”. Le operazioni di Hezbollah riprenderanno nell’aprile del 2002, all’indomani dell’Operazione *Defensive Shield*, pianificata, in seguito ad un lungo stillicidio di civili israeliani ad opera di attacchi condotti da HAMAS e dai Martiri della Brigata Al-Aqsa.

<sup>31</sup> Per il testo si veda il seguente link: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>.

del ruolo di proto-Stato che il Partito gioca in talune parti del territorio nazionale – alle molte comunità libanesi all'estero. Ed è proprio attraverso questa rete che il gruppo è in grado di gestire la spedizione e la distribuzione di beni, tra cui la droga, e soprattutto il riciclaggio dei proventi. Quest'ultimo costituisce un altro vero punto di forza e di riferimento di Hezbollah anche per altre realtà criminali soprattutto locali o di media grandezza, che hanno preso a considerarlo un interlocutore utile anche per i loro affari.

Queste sue due particolari caratteristiche – capacità di gestione del traffico di stupefacenti e riciclaggio – furono scoperte dalla *Drug Enforcement Administration* (DEA) statunitense nel 2006, nel corso di una attività di indagine volta a monitorare la *Oficina de Envigado*, cartello colombiano erede del più noto Cartello di Medellín di Escobar, dei Fratelli Ochoa e di José Gonzalo Rodríguez Gacha. In una intercettazione captarono una conversazione in arabo nella quale si faceva esplicito riferimento all'organizzazione di una spedizione di cocaina di diverse tonnellate verso il Medio Oriente, gestita dal Partito di Dio. Si decise quindi di includere Hezbollah nella più vasta e complessa "Operazione Titano", già in essere dal 2004, e volta a scardinare le attività della *Oficina* colombiana<sup>32</sup>. Da allora, il gruppo sciita entrò nelle maglie della DEA e questa prima indagine portò, nel 2008, a concepire il "Progetto Cassandra", teso proprio a ridurre i finanziamenti di Hezbollah provenienti dal traffico di stupefacenti in Sud America<sup>33</sup>. Durante le indagini si scoprì l'esistenza di un organo, identificato dalla DEA nel *Business Affairs Component* (BAC), usato come centrale di coordinamento per questo tipo di traffici: voluto da Imad Mughniyah, tra i fondatori di Hezbollah nel 1982, il controllo del BAC sarebbe passato, dopo la sua morte nel 2008, nelle mani di Abdullah (o Abdallah) Safi-Al-Din e di Adham Hussein Tabaja. Questo particolare organismo finanziario riuscirebbe, di fatto, a far convivere attività lecite con quelle palesemente illegali. La diversità delle fonti di finanziamento rende, in qualche misura, la struttura del BAC simile a quella di una multinazionale con entrate illecite. Quella di Safi-Al-Din è una figura di particolare rilevanza, poiché

---

<sup>32</sup> Emanuele Ottolenghi, *op. cit.* Sugli ultimi sviluppi si veda: Drug Enforcement Administration, *Sixteen Individuals Plead Guilty in Drug Trafficking Conspiracy "Operation Titan Fall*, in "dea.gov", 10 febbraio 2023.

<sup>33</sup> Drug Enforcement Administration, *DEA and European Authorities Uncover Massive Hizballah Drug and Money Laundering Scheme*, in "dea.gov", 1 febbraio 2016.

risulta essere l'inviato di Hezbollah a Teheran, grazie anche alle nobili parentele su cui può contare e che fanno di Abdullah un uomo di indiscussa fedeltà. Egli è infatti cugino dell'attuale Segretario Generale in carica del Partito Hassan Nasrallah e fratello di Hashem Safi-Al-Din (o Safieddine), capo dell'Assemblea Esecutiva di Hezbollah, uno dei sette membri eletti del Consiglio della Shura, nominato dallo stesso Nasrallah suo successore<sup>34</sup>. La sua posizione potrebbe anche lasciare intendere che il flusso di proventi derivanti dal traffico di droga e l'alta capacità di riciclaggio della BAC sarebbero funzionali non solo al diretto sostentamento di Hezbollah, ma sarebbero una fonte rilevante anche per Teheran, oggi in una situazione economica precaria a causa della ripresa del regime sanzionatorio in seguito al ritiro unilaterale dagli accordi sul nucleare di Donald Trump del 2018 e alla particolare congiuntura politico-internazionale e sanitaria degli ultimi anni, dalla crisi siriana alla pandemia. Tabaja, invece, è il socio di maggioranza della *Al-Inmaa Group for Tourism Works* che opera nel settore dell'edilizia attraverso 15 società a lui direttamente associate e 17 controllate indirettamente, e grazie al quale può fruire di una larga fetta del mercato immobiliare libanese. Secondo il *Counter Extremism Project*, l'imprenditore avrebbe sfruttato i suoi legami con Hezbollah per creare attraverso una delle sue società controllate, la *Al-Inmaa Engineering and Contracting*, un monopolio edilizio nei sobborghi meridionali a maggioranza sciita della capitale e, in particolare, nell'area di Dahieh, sotto il controllo di Hezbollah, così come nelle regioni del sud del paese. Inoltre, avrebbe avuto modo di ottenere parte dei progetti di ricostruzione edilizia e di sviluppo del settore petrolifero in Iraq, altro scacchiere nel quale il predominio sciita negli ultimi vent'anni ha giocato un ruolo rilevante. I profitti dei progetti e gli edifici utilizzati per questi ultimi avrebbero poi avuto un ritorno economico significativo e fornito una sede operativa a Hezbollah<sup>35</sup>.

Negli ultimi anni la DEA ha fornito supporto informativo e assistenza a diverse forze di polizia e agenzie nazionali che hanno portato all'arresto di importanti figure a sostegno delle attività economiche e criminali di Hezbollah: tra queste, fu catturato in Belgio nel 2011 Zakaria Koleilat che, secondo gli USA, avrebbe sviluppato una

---

<sup>34</sup> Sul profilo di Safi-al-Din si veda: <https://www.counterextremism.com/extremists/abdallah-safi-al-din>.

<sup>35</sup> Counter Extremism Project, *Adham Hussein Tabaja*, 6 ottobre 2015.

linea di trasporto per la droga tra la Colombia e il Benin; nel 2014 fu preso anche il fratello, 'Alī Koleilat, sospettato di fungere da tramite tra il partito sciita e il criminale olandese Robert Mink Kok, ripetutamente condannato per traffico di droga e di armi e presunto fornitore di armi all'allora dittatore liberiano Charles Taylor nel 2002<sup>36</sup>. Nello stesso anno fu arrestato a Praga 'Alī Fayyad, libanese con passaporto ucraino, già manager della *Ukrspецexport* (Укрспецекспорт), società di esportazione di armi statale e consigliere dell'allora Presidente filorusso Viktor Janukovyč. Washington accusava Fayyad e due cittadini ivoriani di essere anche coinvolti nella cessione di armi alle FARC in cambio di ingenti quantitativi di cocaina<sup>37</sup>. Nel 2015 verrà tratto in arresto anche Mohammad Ahmad Ammar, uomo di contatto con i cartelli colombiani e personaggio di punta per il riciclaggio di denaro<sup>38</sup>.

Di recente, sono state scoperte diverse spedizioni gestite da Hezbollah di cocaina nera, ovvero il semplice alcaloide mischiato e compresso con carbone vegetale o con particelle nere di ferro e di potassio tiocianato che ne cambiano colore e soprattutto odore, in modo che possa sfuggire all'olfatto delle unità cinofile. Il risultato è che la cocaina viene commercializzata sottoforma di carbonella e, da qui, visto il suo largo utilizzo, facilmente esportata in tutto il mondo. Non è un caso che il Paraguay sia il secondo esportatore al mondo di carbone per barbecue ed Hezbollah, grazie ai contatti con i cartelli di Medellin in Colombia, riesce a far produrre ogni anno diverse tonnellate di cocaina nera, aumentando considerevolmente il giro di affari e consolidando le sue fonti di finanziamento. La partita, dunque, non si gioca esclusivamente sul piano economico ma ha anche forti interrelazioni con lo scacchiere geopolitico mondiale.

Il gruppo terroristico libanese ha, inoltre, ampiamente contribuito a trasformare il Venezuela in un centro di convergenza tra criminalità organizzata transnazionale e

---

<sup>36</sup> Redazione, *In Antwerpen opgepakte Libanees wordt uitgeleverd aan VS*; in "demorgen.be", 15 dicembre 2014; Redazione, *Libanese drughandelaar uitgeleverd aan VS*; in "Gazet van Antwerpen", 15 dicembre 2014.

Mink Kok sarà arrestato in Libano nell'aprile del 2022 per traffico di cocaina. Si veda, a tal proposito, Redazione, *Dutch Drug Gangster attested in Lebanon in cocaine smuggling probe*, in "dutchnews.nl", 3 aprile 2022.

<sup>37</sup> Radio Free Europe/Radio Liberty, *U.S. Embassy Condemns Czechs For Refusing To Extradite Suspects*, 4 febbraio 2016.

<sup>38</sup> James Bargent, *DEA Operation Reveals Hezbollah-Colombia Connection*, in "insightcrime.org", 12 ottobre 2016.

terrorismo internazionale, facilitando notevolmente la cooperazione con l'Iran che vede nel regime chavista un alleato chiave in America Latina.

Nonostante i forti riferimenti religiosi e le numerose smentite di Hassan Nasrallah, che ribadisce come il traffico di stupefacenti debba essere considerato *haram* – vietato –, Hezbollah oggi costituisce un significativo esempio di saldatura tra interessi politici e criminali. Il Partito di Dio ha saputo sfruttare le fragilità del sistema globale e, con la forza della religione, la potenza delle armi e delle sue milizie, il radicamento sul territorio ed il governo diretto su ampie porzioni di territorio libanese, riuscendo così a diventare un attore geopolitico di prim'ordine.

Le accuse di cooperazione criminale tra Venezuela e Hezbollah non si limitano però solo al traffico di stupefacenti, ma si estendono anche al settore dell'estrazione dell'oro, fino all'importazione illegale di cibo, un campo, quest'ultimo, di importanza fondamentale per la sopravvivenza del paese sudamericano, alle prese con una crisi politica, che ne ha ingenerate anche una economica e, di conseguenza, sociale, trasformandolo, di fatto, in un *failing State*<sup>39</sup>.

A livello locale, oltre alle interconnessioni con i tradizionali e più importanti cartelli della droga, nella *Triple Frontera* Hezbollah intrattiene anche relazioni significative con sodalizi criminali cinesi. Tra queste, in particolare le TONG cinesi – un tempo associazioni di mutuo soccorso fondate dai migranti – operano oggi nella regione taglieggiando la popolazione locale, offrendo protezione alle imprese locali gestite da loro compatrioti e controllando parte del traffico di container in arrivo dall'Asia. Tra i settori merci sotto il loro controllo vi è quello, lucrosissimo, della contraffazione: gli articoli contraffatti possono, infatti, essere venduti ben al di sotto dei prezzi di mercato. Si stima che il Paraguay riceva mensilmente dai 35 ai 40 milioni di dollari in merci false. La maggior parte dei prodotti contraffatti provenienti dall'Asia viene acquistata nella zona di libero scambio di Iquique, in Cile, e poi contrabbandata in Paraguay. Molti di questi sono gestiti da società controllate dalla criminalità cinese. Alcuni esperti stimano che il 90% delle vendite a Ciudad del Este sia contraffatto. La merce arriva in pezzi da altri Paesi e viene assemblata in piccoli stabilimenti clandestini che spesso sorgono proprio sopra il negozio nel quale saranno

---

<sup>39</sup> A tal fine si veda The Fund for Peace, *Fragile State Index*, al link: <https://fragilestatesindex.org/>.



poi venduti, o smerciati dai mercanti di strada. Gli articoli invenduti vengono, invece, spediti in altri Paesi. I gruppi criminali di Hong Kong sono noti per il traffico di software pirata a Ciudad del Este dalla Cina. Questi hanno poi strette relazioni con gli Hezbollah transfrontalieri per il trasporto della merce e perché, grazie ai libanesi della diaspora nella Triplice Frontiera, possono riciclare denaro.

## 8. Conclusioni

Quella di Hezbollah può essere definita un'associazione *sui generis*. Viste le sue plurime attività si pone a cavallo tra attore politico e sociale, gruppo terroristico e organizzazione criminale. Nelle ultime elezioni politiche, tenutesi nel 2022, la coalizione guidata da Hezbollah ha ottenuto 61 seggi su 128<sup>40</sup>, una rappresentanza assai significativa ma in deciso calo rispetto alle consultazioni precedenti, dove deteneva la maggioranza assoluta, con 71 deputati. Inoltre, grazie alla sua capacità economica e agli appoggi iraniani, è in grado di generare welfare verso quelle zone non solo tradizionalmente ignorate o abbandonate dallo Stato centrale, ma oggi, vista la drammatica situazione libanese – paese in *default* finanziario dal marzo 2020, che sta affrontando la peggior crisi sanitaria e sociale di sempre – può porsi come attore di riferimento portando sollievo e aiuti alle popolazioni sciite, consolidando il proprio potere a livello locale e, nel contempo, esercitando una grande attrattività nel reclutamento di nuovi membri. A causa della persistente crisi, e presentandosi come un attore impegnato a provvedere al fabbisogno dei suoi correligionari può fare altresì leva sulle comunità sciite all'estero, *in primis* in America Latina, ma anche e soprattutto in Africa<sup>41</sup>, per raccogliere denaro, rafforzando quei vincoli di amicizia, alleanza e quindi di connivenze tramite azioni di solidarietà. Gli aspetti terroristico e criminogeno sono simbiotici, legandosi a doppio filo al gruppo e divenendo l'uno il sostentamento dell'altro. Grazie alle attività criminali, il Partito non solo si autofinanzia, ma diminuisce la sua dipendenza dal suo maggiore finanziatore, l'Iran. Per

---

<sup>40</sup> Associated Press, *Hezbollah and its allies lose their majority in Lebanon's parliament*, in “npr.org”, 17 maggio 2022.

<sup>41</sup> Carl A. Wege, *Hizballah in Africa*, in “Perspectives on Terrorism”, agosto 2012, v. 6, n. 3, pp. 45-56; Dan Levy, *Hezbollah's Fundraising Activity in Africa Focus on the Democratic Republic of Congo*, in “ICT Working Papers series”, marzo 2013, n. 12.

mezzo del traffico di stupefacenti, sua principale (ma non esclusiva) voce d'introito di economia illecita, riesce anche a finanziare le proprie milizie, a provvedere alle famiglie dei martiri e a mantenere intatta la rete internazionale della quale, in passato, l'Iran si è in parte servito per compiere azioni terroristiche, tra le quali quella del 1992 in Argentina contro l'Ambasciata d'Israele, quando perirono 29 persone<sup>42</sup>, e quella del 1994 contro la *Asociación Mutual Israelita Argentina*, che provocò la morte di 85 persone, diventando l'attentato più sanguinoso di Hezbollah in America Latina. Vi fu poi quella a Londra, nello stesso anno, sempre contro l'Ambasciata dello Stato di Israele e la *United Jewish Israel Appeal*.

Attraverso le stesse comunità libanesi o, comunque, elementi vicini al Partito di Dio che operano in diversi paesi, il gruppo ha potuto organizzare diverse strutture complesse di riciclaggio dei proventi delle attività criminali, anche di gruppi a lui indirettamente connessi, agendo come una sorta di "agenzia di servizi" e fungendo quindi da punto di riferimento per diverse organizzazioni. La complessità di Hezbollah è pari alla sua capacità di penetrazione nella società, in determinati mercati e aree geografiche, tutti elementi che lo rendono un attore realmente globale. Ciò non rappresenta affatto una novità. Le sue velleità d'azione e di visione internazionali erano presenti sin dalla fondazione del gruppo o, almeno, dalla elaborazione del suo logo: oltre al grande significato che la lettera "a" – inserita al centro della sua bandiera in campo giallo – 'alif di 'Allah, alla cui sommità v'è disegnato un pugno che stringe saldamente fucile mitragliatore AK-47, segno della militanza anche

---

<sup>42</sup> La Suprema Corte argentina, dopo un'accurata inchiesta, concluse che la responsabilità dell'attacco era da attribuirsi al gruppo sciita. Si veda anche: 115th US Congress - 1st Session, H. RES. 201; *Expressing support to the Government of Argentina for its investigation into the terrorist bombing of the Embassy of Israel in Buenos Aires on March 17, 1992*, reperibile al link: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-115hres201ih/html/BILLS-115hres201ih.htm>

L'intelligence israeliana arrivò addirittura ad escludere un coinvolgimento diretto dell'Iran, affermando che pur avendo approvato e fornito finanziamenti, attrezzature e addestramento per gli attacchi, gli esecutori furono miliziani di Hezbollah. Si veda: Toi Staff, *Mossad finds Iran didn't play 'on the ground' role in Hezbollah's Argentina bombings*, in "timesofisrael.com", 22 luglio 2022. Per un approfondimento si veda altresì Ronen Bergman, *The Secret War with Iran: The 30-year Clandestine Struggle Against the World's Most Dangerous Terrorist Power*, Free Press, New York, 2007, spec. p. 170. Sul punto si vedano anche: Isaac Caro, *Presencia de Movimientos chiitas en America Latina: Su relación con los atentados de Buenos Aires (1992, 1994) y con el eje Caracas-Teherán*, in "Latin American Research Review", 2011, v. 46, n. 1, pp. 177-193; Roger F. Noriega e José R. Cardenas, *La creciente amenaza de Hezbollah en América Latina*, American Enterprise Institute, ottobre 2011, n. 3; Johana Pérez Calderón, *La Triple Frontera como centro de atracción del yihadismo en América Latina: Orientación teórico-histórica*, in "Hallazgos", 2017, v. 14, n. 27, p. 115; Matthew Levitt, *Iranian and Hezbollah Operations in South America: Then and Now*, in "PRISM", 2016, v. 5, n. 4, pp. 118-133.

rivoluzionaria del gruppo, si trova il globo terracqueo, immagine della dimensione globale del Partito, ma anche simbolo escatologico, dato che trae la sua forza dalla legittimazione religiosa, e quindi di fare del mondo – o almeno del *Dār al-Ḥarb*, letteralmente il territorio della guerra – un *Dār al-Islām*, il luogo in cui vige la legge islamica. Il tutto anche attraverso gli ingenti profitti delle attività criminali, in contrasto con i rigidi dettami confessionali. Ma, in fondo, *Pecunia non olet*.

## **Bibliografia**

Baisotti Pablo A., *La Triple Frontera, refugio criminal*, in “Small Wars Journal”, 2021, <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/la-triple-frontera-refugio-criminal>.

Bausani Alessandro, *Il Corano*, (trad. A. Bausani), BUR Pantheon, Milano, 1999.

Bergman Ronen, *The Secret War with Iran: The 30-year Clandestine Struggle Against the World's Most Dangerous Terrorist Power*, Free Press, New York, 2007.

Blannin Patrick, *Islamic State's Financing: Sources, Methods and Utilisation*, in “Counter Terrorist Trends and Analyses”, maggio 2017, v. 9, n. 5, pp. 13-22.

Cammett Melani, Sukriti Issar, *Bricks and Mortar Clientelism Sectarianism and the Logics of Welfare Allocation in Lebanon*, in “World Politics”, luglio 2010, v. 62, n. 3, pp. 381-421.

Caro Isaac, *Presencia de Movimientos chiitas en America Latina: Su relación con los atentados de Buenos Aires (1992, 1994) y con el eje Caracas-Teherán*, in “Latin American Research Review”, 2011, v. 46, n. 1, pp. 177-193.

De Rosa Gabriele, *Perché il terrorismo*, in “La Civiltà Cattolica”, Quaderno 3068, II, 1978, pp. 159-165.

Díaz Martínez Geneth Alexandra, Sandra Milena Valero Díaz, *Hizbulá en la Triple Frontera: una mirada a las redes transnacionales del crimen y las nuevas guerras*,

Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Negocios y Relaciones Internacionales, 2020.

Humire Joseph M., Ilan Berman, *Iran's Strategic Penetration of Latin America*, Lexington Books, New York, 2014.

Jones Clarke, Raymund E. Narag, *Inmate Radicalisation and Recruitment in Prisons*, Routledge, London and New York, 2018.

Karam John Tofik, *The Lebanese Diaspora at the Tri-Border and the Redrawing of South American Geopolitics, 1950–1992*, in “Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East and North African Migration Studies”, 2013, v. 1, n. 1, pp. 64-96.

Karpat Kemal H., *The Ottoman Emigration to America, 1860-1914*, in “International Journal of Middle East Studies”, Maggio 1985, v. 17, n. 2, pp. 175-209.

Kohli Vishv P., *Counterfeit and Falsified Medicines in the EU: A Legal Perspective*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021.

Kosmyńska Stanisław, *The Problem of Organized Crime in the South American Tri-Border Area: Paraguay, Brazil and Argentina*, in “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, 2020, v. 25, n. 1/2020, pp. 9-28.

Kravits Max, Will Nichols, *A Bitter Pill to Swallow: Connections Between Captagon, Syria, and the Gulf*, in “Journal of International Affairs”, 2016, n. 69, n. 2, pp. 31-44.

Lesser Jeffrey, *(Re) Creating Ethnicity: Middle Eastern Immigration to Brazil*, in “The Americas”, luglio 1996, v. 53, n. 1, pp. 45-65.

Levitt Matthew, *Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of God*, Georgetown University, Washington D.C., 2013.

Levitt Matthew, *Iranian and Hezbollah Operations in South America: Then and Now*, in “PRISM”, 2016, v. 5, n. 4, pp. 118-133.

Levy Dan, *Hezbollah's Fundraising Activity in Africa Focus on the Democratic Republic of Congo*, in "ICT Working Papers series", marzo 2013, n. 12.

Marrero Rocha Inmaculada, *Nuevas dinámicas en las relaciones entre crimen organizado y grupos terroristas*, in "Revista Española de Derecho Internacional", 2017, v. 69, n. 2, pp. 145-170.

Noriega Roger F., José R. Cardenas, *La creciente amenaza de Hezbollah en América Latina*, American Enterprise Institute, ottobre 2011, n. 3.

Oktav Özden Zeynep, Emel Parlar Dal, Ali Murat Kurşun (eds.), *Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War: The ISIS and YPG Cases*, Springer, Cham, 2017.

Ottolenghi Emanuele, *The Laundromat: Hezbollah's Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America*, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Ramat Gan, 2021.

Pérez Calderón Johana, *La Triple Frontera como centro de atracción del yihadismo en América Latina: Orientación teórico-histórica*, in "Hallazgos", 2017, v. 14, n. 27, pp. 111-128.

Pollak Nadav, *The Transformation of Hezbollah by Its Involvement in Syria*, Washington Institute for Near East Policy, Washington D.C., 2016.

Schorr Eric J., *Hezbollah & Iran in Latin America – A Threat Just Beneath the Surface*, in "ICT Working papers series", ottobre 2013, n. 23, pp. 1-39.

The International Institute for Strategic Studies (IISS), *The Military Balance 2023*, Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, London, 2023.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2022*, UNODC, Vienna, 2021.

United States Congress House Hearings, Committee on Homeland Security, *Hezbollah in Latin America: Implications for Homeland Security: Hearing Before the Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence of the Committee on Homeland Security*,

House of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, First Session, July 7, 2011; U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 2012.

Veldhuis Tinka, *Prisoner Radicalization and Terrorism Detention Policy: Institutionalized Fear Or Evidence-Based Policy Making?*, Routledge, London and New York, 2018.

Wege Carl A., *Hizballah in Africa*, in "Perspectives on Terrorism", agosto 2012, v. 6, n. 3, pp. 45-56.

Wertheimer Albert I., Perry G. Wang, *Counterfeit Medicines: Policy, economics, and countermeasures*, ILM Publications, St. Albans, 2012.

Zavoli Sergio, *La notte della Repubblica*, Nuova Eri, Roma, 1992.

# TUTELA DEL MERCATO E STRUMENTI DI CONTRASTO DELL'IMPRESA MAFIOSA

Pasquale Addesso

**Title:** Market protection and tools to contrast mafia enterprises

## **Abstract**

This contribution analyses the evolving features of the mafia enterprise within the rules of the market where it builds economic and contractual relationships with the legal enterprise. In the first part, it reconstructs the role played by the instruments of control of organisational structures envisaged by the Civil Code, as well as by the most recent anti-mafia codes (Legislative Decree no. 159/2011) and the Crisis and Insolvency Code (Legislative Decree no. 14/2019). In the second part, the innovations introduced in the public contracts sector by Legislative Decree No. 36/2023 are examined.

**Keywords:** Mafia enterprise, economic crime, law enforcement instruments, market protection

Il presente contributo analizza i caratteri evolutivi dell'impresa mafiosa all'interno delle regole del mercato ove la stessa costruisce rapporti economici e contrattuali con l'impresa legale. In una prima parte, viene ricostruito il ruolo avuto dagli strumenti di controllo degli assetti organizzativi previsti dal Codice civile, nonché dai più recenti codici antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e della crisi e insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). Nella seconda parte, vengono invece prese in esame le novità introdotte, nel settore dei contratti pubblici, dal d.lgs. n. 36/2023.

**Parole chiave:** Impresa mafiosa, criminalità economica, strumenti di contrasto, tutela del mercato

## 1. Introduzione

L'evoluzione della presenza dell'organizzazioni mafiose nel sistema economico nazionale, in specie nei territori caratterizzati da un tessuto imprenditoriale fortemente sviluppato, è andata nella direzione di un'assimilazione dell'impresa mafiosa ai fenomeni di criminalità economica già esistenti. Ciò ha determinato un'apparente perdita di specialità della *res* mafiosa quale conseguenza della diminuzione di reati tipici "a base violenta" e la sostituzione di condotte tipiche della partecipazione mafiosa, quali il sostegno agli affiliati, il pagamento dell'estorsione, le mediazioni etc., in operazioni economiche tra "soci". Il contratto d'appalto, acquisito con l'estrinsecazione della forza intimidatoria, viene suddiviso tra imprese facenti parte del "cartello mafioso", diventando la "cassa comune" dell'organizzazione. Al contempo, la dazione estorsiva si è travestita in operazione distrattiva occultandosi nel magma dell'insolvenza da cui difficilmente emerge, nella sua vera essenza, leggendo le relazioni dei curatori<sup>1</sup>. Le "nuove" mediazioni mafiose sono realizzate e gestite nella sottoscrizione di contratti d'organizzazione d'impresa, ove si costruiscono i nuovi equilibri di forza all'interno dell'organizzazione mafiosa tesi alla spartizione dei profitti. In tale nuovo contesto, il contrasto all'impresa mafiosa passa necessariamente dal rafforzamento degli strumenti di contrasto all'economia illegale, dalla creazione di sensibilità "economica" degli operatori e, soprattutto, nel settore dei contratti pubblici nel rafforzamento dei controlli in fase di iscrizione negli elenchi (white list e anagrafe antimafia) e di esecuzione della commessa. L'odierna criminalità organizzata di tipo mafioso, infatti, permeandosi alle logiche del mercato si è collocata nella filiera produttiva quale operatore economico che risponde alla domanda di evasione della grande impresa (basti pensare al numero di amministrazioni giudiziarie - art. 34 d.lgs. 159/2011 - che hanno interessato i grandi gruppi industriali) e più in generale acquisisce il controllo dei sub contratti.

Il presente lavoro analizza i caratteri evolutivi dell'impresa mafiosa, collocandola all'interno delle regole del mercato ove la stessa costruisce rapporti economici e

---

<sup>1</sup> Si segnala, sul punto, la sottoscrizione di protocollo operativi tra la Direzione distrettuale antimafia di Milano e le sezioni concorsuali dei Tribunali del distretto "ai fini di un efficiente coordinamento tra adempimenti degli organi delle procedure concorsuali e le indagini in materia di criminalità organizzata".



contrattuali con l'impresa legale, che rappresentano l'area di contiguità economica con il fenomeno mafioso. La prima parte (par. 2, 3 e 4) ricostruisce il ruolo primario assunto dagli strumenti di controllo degli assetti organizzativi previsti dal codice civile, nonché dai più recenti codici antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e della crisi e insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), che aspirano a realizzare una finalità ortopedica delle devianze organizzative dell'impresa, in modo da consentire il recupero della stessa al mercato. La seconda parte (par. 4 e ss.) è dedicata alle novità introdotte, nel settore dei contratti pubblici, dal d.lgs. n. 36/2023 (di seguito nuovo codice dei contratti pubblici) che in continuità con i decreti "semplificazione" (D.L. n. 76/2020 e D.L. n. 77/2021), ha operato una significativa semplificazione dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del risultato (art. 1, D.lgs. n. 36/2023). Il nuovo codice ha sostanzialmente confermato le misure di contrasto all'impresa mafiosa già esistenti nella previgente disciplina, incentrate sulle comunicazioni antimafia (par. 5.1) e sul sistema di controlli alternativi (par. 5.2), con alcune novità che incidono in via indiretta sull'impresa mafiosa, riguardando limiti ad istituti tradizionalmente visti quali strumenti di contrasto alla stessa.

## **2. Cenni sul rapporto tra libertà di organizzazione e principio di legalità: i modelli legali d'impresa**

La libertà di iniziativa economica trova copertura costituzionale nell'art. 41 Cost. che ne fissa ampiezza e limiti nell'utilità sociale e nel divieto di nocimento alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e dignità umana. Nella disciplina positiva, infatti, esistono diverse norme che pongono limiti a tale libertà e incidono sull'autonomia negoziale di chi intende esercitare l'impresa.

Negli ultimi venti anni si è sviluppata a livello legislativo la tendenza<sup>2</sup> ad introdurre strumenti di controllo incentrati sulla previsione di "modelli legali di organizzazione" in funzione preventiva/sanzionatoria (disciplina della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, gestioni commissariali, amministrazione e controllo giudiziario) ed

---

<sup>2</sup> Si tratta di una tendenza estesa anche settore pubblico attraverso l'obbligo di adozione di piani anticorruzione.

infine introducendo l'art. 2086 c.c. quale norma di portata generale sull'adeguatezza degli assetti organizzativi costituente una condizione legale per l'esercizio dell'impresa. Il corollario di tale politica legislativa si è incentrato anche sui cd. *rating di legalità*<sup>3</sup> (legge antitrust) e *white list* (legge n. 190/12), con profili di necessario coordinamento tra discipline eterogenee non ancora compiutamente attuati.

Il tema della legalità riferito all'impresa pone un problema di finalità correlate all'organizzazione dell'impresa; la tensione tra libertà e legalità trova una sua prima composizione nell'art. 2247 c.c. "contratto di società", in cui lo scopo strumentale è l'organizzazione (far funzionare la società) quello finale la distribuzione della ricchezza prodotta (finalità lucrativa). Il valore dell'impresa trascende e supera quello dei soci tanto è vero che il nostro ordinamento pone soltanto il limite negativo dell'economicità, cioè che la società non produca perdite. Si tratta di linee ermeneutiche centrali per decodificare la disciplina della società a partecipazione pubblica (art. 14 d.lgs. n. 175/2016), che costituisce l'antesignano della disciplina del nuovo codice della crisi d'impresa (d.lgs. n. 14/2019), dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o del settore no profit (d.lgs. n. 117/2017).

In tale contesto normativo quale valore attribuire ai "modelli legali d'impresa"?

L'art. 2086 co. 2 (gestione dell'impresa) introduce per l'imprenditore collettivo il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile *adeguato* alla natura e dimensione dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e perdita della continuità aziendale. Si tratta di una norma che ambisce a stabilire i criteri di organizzazione della giuridicità. Il secondo comma si

---

<sup>3</sup> In base agli ultimi dati diffusi dalla stessa Authority, i procedimenti conclusi l'anno scorso in materia di rating di legalità sono stati 4.108, il 6% in più dei 3.887 del 2018 e quasi il 30% in più dei 3.176 del 2017. Il trend sta proseguendo anche quest'anno: al 30 settembre scorso sono stati già conclusi 3.592 procedimenti. La durata del rating è di due anni, ma le imprese possono chiederne il rinnovo. Dal punto di vista dimensionale, il rating può essere chiesto se si ha un fatturato minimo di due milioni di euro. La maggior parte delle domande arriva dalle imprese di media grandezza che fatturano dai due a 5 milioni di euro (40%) e da 5 a 15 (29%), mentre meno del 5% delle istanze giunge da imprese con fatturati sopra i 100milioni. Il 37% opera nell'industria manifatturiera, il 18% nell'edilizia e il 13% nel commercio. Oggi sono 8.653 le imprese dotate di rating di legalità. E ora, dopo le modifiche al regolamento attuativo varate dall'Autorità e in vigore dal 20 ottobre scorso, la platea dei potenziali interessati potrebbe estendersi anche ad associazioni, fondazioni e comitati che esercitano attività d'impresa anche in modo non prevalente.

applica soltanto a chi possa dirsi un “imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva”.

Ai fini che qui rilevano, le questioni aperte a cui si chiede alla comunità giuridica di fornire risposta sono le seguenti:

a) si è posto da più parti un parallelismo con la disciplina del d.lgs. n. 231/2001, ma la sanzione della violazione dell’art 2086 c.c. dov’è? È evidente che andrà ricavata da altre disposizioni ed occorrerà scindere i profili di responsabilità civile (art. 2932 c.c.) prevalentemente di natura contrattuale dai profili di responsabilità penale riguardanti ipotesi di reato che presentano profili oggettivi (rilevanza o meno del nesso di causalità tra condotta ed evento dissesto) e soggettivi (dolo o colpa) diversificati;

b) i limiti del sindacato giudiziale penale sulle decisioni in tema di assetti organizzativi. Di recente si è molto animato il dibattito sulla rilevanza delle cd. “*Business Judgment Rule*”<sup>4</sup>, in seguito ad un arresto della giurisprudenza di legittimità<sup>5</sup> che ha escluso la loro valenza esimente automatica di condotte di bancarotta fraudolenta per dissipazione, affermando che:

“ciò che rileva, nel quadro ricostruttivo del giudice penale, non è una scelta irragionevole, ma una scelta del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente configgente ed incoerente con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa, tenuto conto del concreto contesto di riferimento sottoposto al giudicante” ... “In tale prospettiva, come parimenti chiarito da varie pronunce di legittimità, assumono particolare significatività le condizioni economico-patrimoniali dell’impresa: ed ecco perché il contesto societario di (\_\_\_), connotato da oggettiva e grave condizione di sofferenza economica, assurge a dato di assoluta importanza”.

Tale proiezione esegetica ritiene il ricorso alle cd. “*Business Judgment Rule*” una “superfetazione”, in quanto non viene in discussione un livello valutativo di scelte

---

<sup>4</sup> Regola consistente in una presunzione relativa secondo cui gli amministratori agiscono su base informata, in buona fede e nell’interesse della società, con la conseguenza di esonerare da responsabilità il board of directors, purché abbia assunto decisioni corrette, valutate attraverso una serie di fiduciary duties quali: the duty of care; the duty to monitor; the duty to inquiry; the duty of loyalty.

<sup>5</sup> Cass. Pen. Sez. V n. 7437/2021.

imprenditoriali, con conseguente ingerenza nel merito delle scelte imprenditoriali sorrette da discrezionalità pura o tecnica, apparendo pacifico che gli amministratori non garantiscono il successo finanziario dell'impresa, e che il parametro valutativo di tutte le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dalla "misura del divario originario che si crea tra la condotta, manifestazione di determinate scelte imprenditoriali, e la garanzia dei creditori ponendosi nell'ottica del soggetto agente di cui va considerata la consapevolezza anche in relazione alle condizioni economico finanziarie dell'impresa e quindi, la conseguente capacità predittiva circa l'incidenza delle sue scelte sulla tenuta del patrimonio aziendale in funzione di garanzia".

### **3. Impresa illegale: inquadramento e prospettive**

La ricostruzione della figura dell'impresa illegale deve essere aggiornata all'evoluzione degli istituti propri del diritto societario e dei contratti d'impresa<sup>6</sup>.

La chiave di lettura per cogliere il diritto societario moderno e, di conseguenza, il penale societario è nella rilevanza della "tutela del mercato", in quanto l'impresa deve fondare la sua prevalenza sulla qualità del prodotto non sulla forza del contratto o della sua posizione; è ciò che l'Autorevole dottrina definisce il passaggio dall'autonomia contrattuale (1341 cc) alla legge "antitrust"<sup>7</sup>, ove la prima è una regola che asseconda il diritto dell'impresa, la seconda rovescia il rapporto tra mercato ed impresa prevedendo una tutela legale della parte debole, in modo da definire la fisionomia del mercato e vietare l'abuso di posizione dominante.

La nozione di impresa "illegale" è tradizionalmente costruita sulla figura dell'imprenditore che esercita l'attività di impresa in assenza delle condizioni di legalità (es. mancato rilascio autorizzazioni necessarie) o, in alcuni casi, estendendo la nozione alle modalità di perseguimento della finalità lucrativa attraverso condotte in frode alla legge funzionali all'ottimizzazione del profitto per il tramite della indebita

---

<sup>6</sup> L'impresa, infatti, è un concetto economico di cui il diritto civile si interessa da tre angoli prospettici: soggettivo, imprenditore individuale (art. 2082 c.c.) e collettivo (art. 2247 c.c.), organizzativo statico (azienda cioè l'organizzazione in chiave economica) o il concetto di liquidazione, organizzativo dinamico (attività dinamica), l'insolvenza quale concetto finanziario e non economico.

<sup>7</sup> L. 287/1990.

riduzione dei costi (compimento di reati per procurarsi i mezzi di produzione, sfruttamento dei lavoratori etc.). La presenza di tali soggetti assume rilievo in quanto potenzialmente capace di arrecare un doppio profilo di danno: *i)* individuale, patrimonio della società; *ii)* collettivo, alterazione della concorrenza quale conseguenza dell'esistenza di "player" resi competitivi dalla riduzione dei costi generati dal meccanismo fraudolento.

L'illegalità correlata all'impresa evoca la figura dei cd. "reati in contratto" ove il profilo di rilevanza penale è nelle modalità di esercizio dell'impresa che mantiene un profilo di liceità del "business" in ciò distinguendosi dall'impresa illecita "tout court" (traffico di sostanze stupefacenti) o immorale (sfruttamento della prostituzione), in cui l'oggetto della attività presenta profili di contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (art. 1343 c.c.).

Le diverse forme di impresa illegale sono state tradizionalmente inquadrate dalla giurisprudenza nelle "operazioni dolose" (art. 223 co. 2 n. 2 RD 267/1942 oggi art. 329 co. 2 lett. b) d.lgs. 14/2019) idonee a cagionare il dissesto, al cui interno hanno trovato collocazione: impresa che fa ricorso sistematico all'evasione fiscale o contributiva, l'abuso dello strumento cooperativo ove la finalità mutualistica o consortile è assente, le cd. "società nate per fallire", etc.

In via mediana tra impresa "illegale" e "illecita" si pongono altresì quelle forme di gestione collettiva, in cui è l'assenza del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività economica ad essere sanzionato penalmente (es. smaltimento non autorizzato di rifiuti). In questi casi, la causa "in concreto" illecita viene normalmente occultata attraverso reati strumentali: è il caso<sup>8</sup>, ad esempio, della gestione illecita di rifiuti (es. rifiuti generati dalle demolizioni edilizie reimmessi nel circuito economico in violazione del principio "*end of waste*"- art 184 ter d.lgs. n. 152/2006), ove si assiste ad una fatturazione per cessione di beni di ciò che non ha ancora mutato la sua qualifica di "rifiuto" (es. inerti riciclati reimpiegati nei riempimenti stradali). In tali casi alle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale si accompagnano reati di

---

<sup>8</sup> Corte d'Appello di Milano, sentenza, dep. 26 maggio 2023, n. 1826 conf. sentenza GUP presso il Tribunale di Milano n. 1458/2022 del 18 maggio 2022.

traffico di rifiuti, emissione ed utilizzo di fatture giuridicamente inesistenti<sup>9</sup>, false certificazioni utilizzate per il trasporto dei rifiuti o per la partecipazione a sub appalti (una spia rilevante è costituita dal rapporto tra il costo indicato nei capitolati e quello sostenuto dall'impresa appaltatrice, indice dell'entità del profitto illecito conseguito).

In tale cornice, un delicato profilo di collocamento richiede, infine, l'impresa "mafiosa" per la quale occorre porsi la domanda: in cosa consiste la natura mafiosa e cosa differenzia l'organizzazione d'impresa dalla criminalità organizzata? Si tratta di un quesito a cui dare risposta partendo dal dato normativo sulla "*res mafiosa*" incentrato su due profili: *i*) collettivo nell' "associazione di tipo mafioso", (art. 416 bis c.p.); *ii*) individuale, alla stregua, segnatamente, dell'aggravante di cui all'odierno art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., che ha attratto all'orbita codicistica il vecchio art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in specie sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa in termini finanziari.

#### **4. L'impresa mafiosa**

L'interesse delle mafie ai processi economici rappresenta un dato acquisito e ascrivito dai cultori della materia alla necessità dell'organizzazioni mafiose di investire i proventi delle attività illegali in attività economiche lecite per esigenze di creare ostacoli alla identificazione della loro origine delittuosa; al contempo, le definizioni di impresa<sup>10</sup> e *res mafiosa* sono concetti che risentono dei profili evolutivi

---

<sup>9</sup> Suprema Corte Sez. VI, sentenza n. 52321 del 9 dicembre 2016, la quale ha stabilito che "tra le "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, comma 1, lett. a), qualificate come "inesistenti" ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa". In pratica, un'operazione è giuridicamente inesistente allorché, pur essendo effettivamente attuata tra due soggetti esistenti e facendo riferimento ad una reale transazione finanziaria riferita all'importo indicato in fattura, viene qualificata nel documento fiscale in maniera difforme rispetto a come avrebbe dovuto essere. Ciò in quanto l'operazione dissimulata costituisce comunque un'operazione inesistente, poiché se è vero che si tratta di un'operazione esistente, non è però quella documentata in fattura, che è la sola presa in considerazione agli effetti penali dal d.lgs. n. 74/2000.

<sup>10</sup> Per comprendere l'evoluzione della definizione di impresa mafiosa è necessario, tuttavia, porre l'attenzione sugli assetti organizzativi scelti dall'imprenditore definito dall'art. 2082 cc "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni

legati ai cambiamenti del tessuto socioeconomico e delle dinamiche di mercato, ai quali l'organizzazione mafiosa si adegua e permea nella continua ricerca di nuove occasioni di profitto e di "comfort zone" in cui coesistere con l'ordinamento costituito.

Come già rilevato, è stata l'introduzione dell'idea di mercato come spazio da sottoporre a tutela da parte della legge n. 287/90<sup>11</sup> a porre la necessità di una tutela degli equilibri del mercato, (non di chi agisce all'interno, il Codice civile parla infatti solo di "concorrenza sleale"), introducendo divieti di intesa restrittiva della concorrenza, di abuso di posizioni dominanti, di concentrazione di imprese anticoncorrenziale, ecc.

Per cogliere i profili di novità dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia reale è necessario partire dalle modalità attraverso le quali l'impresa moderna risponde alle esigenze e regole del mercato, rappresentate dalla predisposizione di assetti organizzativi, che non si esauriscono all'interno del singolo player ma si proiettano all'esterno. Costituisce ormai una prassi consolidata l'utilizzo di contratti con i quali, in modo occasionale o stabile, gli operatori economici decidono di gestire una singola commessa (pubblica o privata), intere fasi del ciclo produttivo o di esternalizzare parte della propria organizzazione (cd. esternalizzazione della produzione di beni e servizi).

Tali contratti sono ricondotti alla categoria dei "contratti d'impresa"<sup>12</sup>, ove i termini contratto e impresa sono legati da un nesso funzionale in quanto espressivi di scelte organizzative che connotano l'esercizio dell'impresa. Trattasi di un tema ampio che

---

o di servizi". Le tre grandi categorie sono: imprenditore individuale, imprenditore società di persone, imprenditore società di capitali. L'imprenditore può essere una persona fisica oppure un soggetto appositamente strutturato cioè una società, nel cui ambito si distingue tra società di persone e società di capitali: nelle prime il socio fa impresa attraverso la società, che è un mero strumento; nelle società di capitali il socio fa un investimento, acquistando quote partecipative, ma non necessariamente collabora alla gestione che invece è riservata a un apposito organo, in cui possono far parte anche i soci, ma non è detto, anzi in genere non ne fanno parte: è l'organo amministrativo. Nelle società a responsabilità limitata, forma organizzativa della piccola impresa, esiste ancora un nesso abbastanza stretto fra la qualità di socio e l'esercizio del potere amministrativo. Non è così nelle società azionarie.

<sup>11</sup> Il diritto antitrust è legato in modo diretto agli accordi tra gli operatori economici, il cd. nuovo diritto dei contratti, che tratta di discipline contrattuali rigorosamente d'impresa, calibrate sulla preoccupazione che l'attività di impresa, non alteri le condizioni ottimali di concorrenzialità del mercato.

<sup>12</sup> Fabrizio Di Marzio, *Contratto e impresa*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.

interessa, in questa sede, nella misura in cui il mercato di riferimento (es. settore degli appalti pubblici) vede la presenza di imprese legate da vincoli contrattuali, in cui siano presenti elementi di contaminazione mafiosa.

Per fare un esempio concreto, si pensi ai contratti di consorzio, avvalimento, sub appalto costituenti strumenti negoziali con i quali le imprese partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, ove si contrappongono due opposte esigenze: da un lato, la garanzia di massima partecipazione alle commesse pubbliche che si dilata nella misura in cui un'impresa possa avvalersi di soggetti ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione (es. attestazioni di qualificazione); dall'altro la necessità di garantire che tali contratti di collaborazione non siano utilizzati per eludere i controlli rimessi alla stazione appaltante sia in fase di gara, per accertare il possesso dei requisiti di cui all'art 80 d.lgs. n. 50/2016 oggi art. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 (tra i quali vi è l'assenza di contaminazioni mafiose accertate attraverso l'acquisizione delle cd. comunicazioni antimafia), che in fase di esecuzione (cfr. par. 5 e ss.).

L'impresa mafiosa si atteggia, per sua natura, come un soggetto dominante nella relazione economica, in quanto la controparte non ha alternative di mercato, nella particolare accezione che la possibilità di rivolgersi a terzi esiste, in astratto, ma è preclusa in concreto dalla presenza di un soggetto che, attraverso il controllo mafioso esercitato nel settore economico di riferimento, condiziona le scelte della controparte fino a sostituirsi al committente nella selezione dei suoi fornitori, dando vita alla creazione di veri e propri "cartelli mafiosi"<sup>13</sup>, in cui la regola d'accesso è nell'appartenenza a famiglie facenti parte del sodalizio mafioso.

L'esteriorizzazione dell'esistenza di tale controllo economico è "silente" perché: i) ciò che rileva all'esterno è una relazione contrattuale di lunga durata, ove la mafiosità insita nell'acquisizione della commessa con metodi violenti, è lontana temporalmente; ii) si attua una scissione tra chi ha estorto e chi gestisce le società beneficiarie la cui titolarità effettiva è schermata da intestazioni fiduciarie o fittizie; iii) l'esecuzione della commessa realizza l'interesse contrattuale del committente il quale si

---

<sup>13</sup> Tribunale di Milano S.A.M.P. - decreto n. 20/2022 dep. 15 giugno 2022 - amministrazione giudiziaria Spumador spa.



disinteressa dei profili legati alle modalità di gestione dell'appalto e del possesso dei requisiti di onorabilità.

L'abuso<sup>14</sup> di mercato dell'impresa mafiosa si presenta quale "relazionale" ove l'imposizione elimina la concorrenza fuorviando la libertà di scelta del contraente da parte del committente. Il dato patologico della relazione economica istaurata è che il committente non reagisce a tale abuso, attraverso strumenti tesi ad eliminare dal mercato l'impresa mafiosa (es. denuncia all'A.G.) o adozione di assetti organizzativi (es. modelli organizzativi di prevenzione ex d.lgs. n. 231/01), che neutralizzino il rischio di entrare in contatto con l'impresa mafiosa (es. mappatura delle aree e dei processi aziendali a rischio infiltrazione), ma la scelta ricade nel recupero di efficienza ed economicità del business attraverso "strategie" commerciali che rendano "soportabile" l'abuso, se non addirittura conveniente.

Il principale è costituito dall'utilizzo dell'impresa mafiosa per finalità di evasione (fiscale o contributiva) in tal modo operando la cd. "fiscalizzazione" della prevaricazione, cioè rendendo deducibile il costo dell'estorsione "contrattuale" e/o sfruttando il vantaggio dell'esternalizzazione del servizio all'impresa mafiosa in grado di offrire servizi e beni a "basso costo", trattandosi di impresa che vive fisiologicamente nel mercato senza sostenere il costo della legalità<sup>15</sup>.

L'effetto sistemico di tale "equilibrio" di mercato è che gli effetti distorsivi della concorrenza generati dalla presenza dell'impresa mafiosa sono scaricati sullo Stato collettività, in quanto l'imprenditore vittima finisce per convivere con l'impresa mafiosa che da un lato lo costringe e dall'altro gli offre servizi illeciti.

In tale contesto, diviene difficile inquadrare i ruoli nel "classico" binomio estorto/estorsore e, di sovente, l'elemento sintomatico della mafiosità non è più solo nell'estrinsecazione della *vis mafiosa* divenuta "liquida" all'interno di contratti di impresa, ma emerge nell'ambito dell'insolvenza delle società utilizzate per attuare i sistemi di evasione (es. abuso della finalità cooperativa), ove coesistono operazioni

---

<sup>14</sup> La nozione di abuso è ricostruita dalla dottrina e giurisprudenza nell'esercizio di un diritto per finalità lesive di terzi o inique dell'altrui sfera giuridica. Il diritto antitrust non contrasta la dipendenza economica, ma l'abuso della dipendenza economica. Non è infatti, vietato dominare il mercato ma è inibito abusare della posizione di dominanza.

<sup>15</sup> Sentenza Gip presso il Tribunale di Milano, 19 dicembre 2022 dep. 16.03.2023; Tribunale di Como, 27 aprile 2023, n. 428.

dolose idonee a cagionare il dissesto (sistematico inadempimento dell'obbligazioni erariali) e operazioni distrattive (prelievi ingiustificati, pagamenti di f.o.i.) funzionali alla monetizzazione dell'evasione e al pagamento della "protezione".

In tale proiezione, si pone la recente giurisprudenza di legittimità<sup>16</sup> sulla cd "mafia imprenditrice" che ha consolidato le seguenti regole esegetiche e principi:

"Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". [...] Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione dell'associazione attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che

---

<sup>16</sup> Cass. Pen n. 47538/22 ("locale di Roma") Cass. Pen. 39774/2022 (Processo Aemilia).

finisce per autoalimentarsi, ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. Un dato, questo, che non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 39774 del 7/05/2022, Aiello, non mass.), nonché sottolineato dalle Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito".

Le decisioni si apprezzano anche sul contiguo versante della partecipazione al sodalizio mafioso del "delinquente economico" ravvisando il salto di qualità della sua caratura criminale nella riconducibilità allo stesso di molteplici intestazioni fittizie, ritenendo non necessario che le acquisizioni commerciali siano avvenute mediante l'esercizio del metodo mafioso, che non ne elide la dichiarata natura di delitti fine del sodalizio in quanto "il meccanismo simulatorio di acquisto e di cessione delle quote doveva apparire all'esterno del tutto regolare, al fine di occultare, rectius rendere "sottotraccia", l'attuazione del disegno illecito di espansione nel mercato economico della Capitale".

## **5. Il contrasto dell'impresa mafiosa nel nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023)**

Nell'anno 2022<sup>17</sup> il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, per entrambi i settori, ordinari e speciali, si è attestato attorno ai 289,8 miliardi di euro. In particolare, il 2022 ha registrato un incremento pari al 39,5% rispetto al precedente anno 2021 e al 56,2% rispetto al 2020, aumento significativo che risente anche degli appalti finanziati dalle consistenti risorse stanziare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ciò rende evidenti le ragioni per cui il settore dei contratti pubblici costituisce un mercato dotato di particolare attrazione per le organizzazioni mafiose costituendo gli appalti pubblici una occasione di realizzazione di profitti legati alla realizzazione di opere o servizi pubblici.

Per cogliere le peculiarità del sistema dell'evidenza pubblica è necessario, tuttavia, tener conto della differente chiave interpretativa delle operazioni contrattuali ed economiche realizzate rispetto al settore privato, sopra ricostruito, costituita dal fatto che: il mercato è il luogo della libertà, in cui tutto ciò che non è vietato è consentito alla libera contrattazione. Nel diritto dei contratti pubblici la regola è rovesciata: è il potere pubblico che determina i confini della partecipazione e le regole dell'aggiudicazione, con il corollario di un insigne Autore<sup>18</sup> secondo cui, mentre l'individuo può fare tutto ciò che non gli è espressamente vietato, l'amministrazione può fare soltanto ciò che la legge espressamente le consente di fare.

La disciplina introdotta con il d.lgs. n. 36/2023 (di seguito nuovo codice dei contratti) ha sostanzialmente confermato le misure di contrasto all'impresa mafiosa già esistenti nella previgente disciplina, incentrate sulle comunicazioni antimafia (par. 4.1) e sul sistema di controlli alternativi (par. 4.2), con alcune novità che incidono, in via indiretta sull'impresa mafiosa, riguardando limiti ad istituti tradizionalmente visti quali strumenti di contrasto alla stessa.

Il nuovo codice (in vigore dal 1° luglio 2023) ha, infatti, fatto registrare una significativa liberalizzazione delle forme giuridiche con le quali più soggetti possono

---

<sup>17</sup> Relazione annuale Anac al Parlamento per l'anno 2022 – Camera dei deputati 8 giugno 2023.

<sup>18</sup> Guido Zanobini, prolusione pisana del 1924 tenuta nell'università in cui aveva studiato.

raggrupparsi ai fini della organizzazione ed esecuzione della prestazione in gara. Ciò ha fatto ritenere che il legislatore avesse abbassato il rating di legalità per la partecipazione alle gare, con contestuale aumento del rischio di infiltrazione di imprese in “odore” di mafia.

Sul punto è opportuno rilevare che la novella legislativa, in ciascun istituto, ha mantenuto le prerogative delle stazioni appaltanti di effettuare e pianificare i controlli in sede di gara. Ad esempio, se è vero che il raggruppamento (RTI) è stato liberato da schemi giuridici tipicamente italiani, è stata preservata la facoltà della stazione appaltante di indicare nel bando di gara quali parti debbano essere tassativamente eseguite dall'operatore economico aggiudicatario. Analogamente per il subappalto: se è vero che si applica il subappalto a cascata, è conservato sia l'onere di indicare in offerta le parti da subappaltare (sicché possono anche essere limitate), sia l'obbligo di autorizzare preventivamente il contratto di subappalto. In questa fase autorizzatoria il quadro dei requisiti di affidabilità morale e tecnica è del tutto immutato.

Ulteriore criticità del nuovo codice, in chiave di contrasto alla partecipazione alle gare dell'impresa mafiosa, è stata ravvisata nell'ampliamento nelle procedure di affidamento sottosoglia<sup>19</sup>, in specie:

- i. la prima novità si rinviene negli “affidamenti diretti” elevati da euro 40.000 a euro 150.000 per lavori, servizi e forniture (quest'ultimi fino alla soglia dell'art. 35 del codice) e fino a euro 140.000 per i servizi di ingegneria e architettura;
- ii. la seconda estende la procedura negoziata senza previo bando, ex art. 63, D.lgs. n. 50/2016, fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, D.lgs. n. 50/2016, ora recate all'art. 14, D.lgs. n. 36/2023. Sono superate in tal modo le due soglie caratteristiche del vigente codice di euro 40.000 e di euro 1 mln della disciplina previgente dell'art. 36, D.lgs. n. 50/2016.

L'art. 50 del nuovo codice, in continuità con l'art. 1, D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, ha cercato però di contemperare la ridotta concorrenza insita nella procedura negoziata senza bando, con il principio di tutela della concorrenza:

---

<sup>19</sup> Pasquale Addesso, Leonardo, Miconi *Affidamenti diretti: la rilevanza penale è definitivamente preclusa?*, in “Urbanistica e Appalti”, 2021, n. 2, pag. 175 e ss.

ciò sia riproporzionando il numero di soggetti da invitare, agli importi da almeno 5 ad almeno 10 operatori invitati per meno e per oltre il milione; sia prevedendo il nuovo obbligo di pubblicare un avviso di avvio del procedimento di selezione (per i contenuti dell'avviso cfr. All. II.1 al nuovo codice).

Rimane altresì confermato il criterio della rotazione degli inviti quale ulteriore contrappeso ai rischi di un sistema particolarmente esposto all'arbitrio, che non è più limitato al termine emergenziale del giugno 2023, come si poteva supporre alla emanazione del D.L. n. 76/2020. Assume, dunque, notevole importanza il criterio con cui si opera la scelta dei soggetti da invitare, aspetto su cui torneremo nel prosieguo.

Giova evidenziare, sul punto, che l'ufficio studi della giustizia amministrativa<sup>20</sup>, di recente ha affrontato il tema del "se ed entro quali limiti, per i contratti sottosoglia così disciplinati sotto il profilo sostanziale valgano le garanzie, intese in senso ampio, previste dallo stesso d.lgs. 36/2023", giungendo alla seguente conclusione che si riporta per la chiarezza delle argomentazioni fornite:

"La risposta potrebbe essere immediatamente positiva, dato che come si è visto l'articolo 48, comma 4, prevede come regola l'applicazione delle norme del codice ai contratti sottosoglia, se non derogate; tuttavia è utile una breve disamina sugli specifici istituti di rilievo. La risposta è positiva anzitutto per la digitalizzazione delle procedure e per la disciplina speciale dell'accesso che vi si collega, prevista dagli articoli 35 e 36, che fanno parte della parte II del I libro, richiamata quanto ai principi dall'articolo 48. Che si tratti di norme di principio pare indubbio, dato che in generale qualsiasi tutela effettiva passa per la conoscibilità degli atti e provvedimenti relativi alla fattispecie. Si può quindi senz'altro concludere che il regime delle tutele previsto per i contratti sottosoglia è di livello complessivamente non inferiore a quello previsto per i contratti soggetti alla procedura ordinaria, ed è quindi del tutto possibile che, per quanto non disposto espressamente dalle norme sostanziali, si formi un insieme di regole giurisprudenziali integrative, ad esempio per dare maggior concretezza al principio di rotazione di cui all'articolo 49. Se ciò accadrà nei fatti, dipende però da un fattore extra giuridico, ovvero dall'effettiva propensione degli operatori ad attivare la tutela in esame".

---

<sup>20</sup> Relazione ufficio studi del 06.06.2023.

In definitiva, il giudizio sull'efficacia degli anticorpi interni al sistema e degli strumenti di contrasto della partecipazione dell'impresa mafiosa alle gare pubbliche deve essere ancorato su una ricostruzione complessiva delle novità introdotte con il nuovo codice che, in coerenza con le indicazioni provenienti dalle corti unionali, ha rimesso alla discrezionalità della singola stazione appaltante, il potere di temperare interessi pubblici primari e secondari, cioè l'essenza dell'attività amministrativa, nella fase di costruzione della *lex specialis*.

In tale prospettiva, gli istituti più significativi da valorizzare nel contrasto all'impresa mafiosa devono individuarsi, oltre che nella disciplina sulle comunicazioni antimafia, nei seguenti ambiti:

- regole di selezione dei concorrenti che consentono la partecipazione di imprese in assetti o ambiti plurimi (impresa ausiliaria: raggruppamento temporaneo di imprese, avvalimento, consorzi);
- modalità di costruzione dell'offerta;
- fase di esecuzione del contratto (sub appalto, modifiche in corso di esecuzione, indicizzazione del contratto, revisione dei prezzi, equilibrio contrattuale in specie per i contratti di lunga durata ascrivibili al cd. "partenariato pubblico privato").

## 6. Il sistema delle comunicazioni antimafia

Il legislatore ha adottato, un sistema di estremo rigore, onde evitare che le pubbliche amministrazioni (o, più precisamente, i soggetti indicati all'art. 83, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 159/2011) possano entrare in contatto con soggetti colpiti da cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67, ovvero che siano destinatari di un tentativo di infiltrazione mafiosa<sup>21</sup>; e ciò al fine di evitare che tali soggetti possano condizionare le scelte e gli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, ledendo i principi di legalità, imparzialità e buon andamento riconosciuti dall'art. 97 Cost., ovvero possano incidere sul leale e corretto svolgimento della concorrenza tra imprese

---

<sup>21</sup> Vincenzo Lopilato, *Manuale di diritto amministrativo – Parte Speciale*, Giappichelli, Torino, 2022.

ovvero ancora possano appropriarsi a qualunque titolo di risorse pubbliche (beni, danaro o altre utilità)<sup>22</sup>.

La disciplina ordinaria, infatti, prevede che il rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero la stipula di contratti o subcontratti (v. art. 91 d. lgs. n. 159/2011), da parte dei soggetti pubblici di cui all'art. 83, deve essere preceduta necessariamente dalla acquisizione dell'informazione antimafia.

In base all'art. 91, co. 1, del codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011, più volte modificato e integrato fino alla riforma del 2021), l'informazione antimafia (liberatoria o interdittiva) deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a esse equiparati "prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, concessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche"<sup>23</sup>.

Concepita come strumento di contrasto, essenzialmente focalizzato sui rapporti contrattuali della pubblica amministrazione e come tale in qualche modo giustificata dal diritto del committente (pubblico e privato) di scegliere contraenti – almeno apparentemente – “sicuri”, la misura ha acquistato sempre maggiore valenza quando, come ben evidenziato da autorevole dottrina<sup>24</sup>, il legislatore ne ha esteso l'ambito di applicazione alle autorizzazioni commerciali e, attraverso i protocolli di legalità, alla contrattazione privata, e la giurisprudenza<sup>25</sup> ha traslato i principi e le linee

---

<sup>22</sup> Massimiliano Nocelli, *Le informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e tassatività processuale*, in "www.giustizia-amministrativa.it", 2020.

<sup>23</sup> Corte cost. 29 gennaio 2020, n. 57.

<sup>24</sup> Maria Alessandra Sandulli, *Il contraddittorio nel procedimento della nuova interdittiva antimafia*, in "giustiziainsieme.it", 2023.

<sup>25</sup> Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3.



interpretative maturati quando l'informativa era riferita ai soli rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione anche a questa nuova e più ampia area di incidenza dello strumento.

Le informazioni antimafia sono valide 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011.

L'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 prevede che “quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4”, l'informazione antimafia liberatoria deve essere “immediatamente conseguente” alla suddetta consultazione.

Qualora, invece, da quest'ultima emerga la sussistenza di tali circostanze, il Prefetto, entro i successivi 30 giorni, deve disporre le verifiche occorrenti e rilasciare, se del caso, un'informazione interdittiva (art. 92, co. 2). Il termine è protratto quando le verifiche disposte siano di particolare complessità: in questo caso, il Prefetto deve darne tempestiva comunicazione (“senza ritardo”) all'amministrazione interessata, e fornirle le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. L'ultimo periodo del comma precisa che il Prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

L'art. 92 aggiunge peraltro che, decorso il suddetto termine di 30 gg. o, “nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia”; ma “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e [qualora sopravvenga l'informazione interdittiva] i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti”.

É necessario tener presente che le verifiche contemplate dalla disciplina sull'evidenza pubblica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016, odierno art. 94 comma 2 d.lgs. n. 36/2023)

attengono alla fase di gara e sono funzionali alla comprova dei requisiti generali dichiarati dai concorrenti in tale sede; in ciò si differenziano dalle verifiche contemplate nel codice antimafia (art. 83) che attengono, invece, al momento immediatamente antecedente alla stipula del contratto – e come tali sono limitate all'aggiudicatario e alla fase esecutiva dello stesso.

Per tali ragioni ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale dei concorrenti in sede di gara, trovano applicazione gli artt. da 94 a 98 del nuovo codice dei contratti, trattandosi di disposizioni normative sulle quali non incidono – in relazione a tale fase della procedura – le norme dettate dal codice antimafia<sup>26</sup>.

La novella legislativa ha introdotto una disciplina contenuta in cinque distinti articoli (che ha sostituito l'art. 80 d.lgs. n. 50/2016) al dichiarato fine di semplificazione e chiarificazione, per consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di meglio orientarsi, tenuto conto che la precedente disposizione è stata quella sulla quale si è concentrata la maggior parte del contenzioso in materia di contratti pubblici. In tale prospettiva, è stata introdotta la distinzione tra cause di esclusione c.d. "obbligatorie" (cioè quelle che trovavano applicazione in via diretta, senza che alla stazione appaltante restasse alcun margine di apprezzamento valutativo sulla sussistenza dei presupposti) rispetto a quelle c.d. "facoltative".

Ai fini che qui rilevano, è sufficiente evidenziare che l' art. 94 individua in modo espresso le cause di esclusione "automatica" – con ciò mutuandosi un aggettivo che si rinviene in numerose decisioni della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale – nonché l'elenco dei soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi idonei a determinare, "per contagio", l'esclusione dell'operatore economico; mentre l'art. 95 individua le cause di esclusione "non automatica" tra le quali rientra, ad esempio, il c.d. "illecito professionale", che, tuttavia, è stato disciplinato autonomamente nell'ultimo articolo del Capo II (art. 98), armonicamente con la espressa prescrizione della lett. n) della legge-delega.

---

<sup>26</sup> Al riguardo valgono, dunque, le considerazioni espresse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in particolare) nelle determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012, con riferimento all'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti sottoposti a procedimenti per l'irrogazione di misure di prevenzione antimafia ed agli strumenti che le stazioni appaltanti possono utilizzare per effettuare i necessari riscontri.

L'art. 94 comma 2 d.lgs. n. 36/2023 prevede che costituisce motivo di esclusione automatica la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Sotto il profilo sostanziale all'ampliamento della disciplina del c.d. "self cleaning" (art. 96, commi 2-6) e allargamento dello spettro temporale di rilevanza dell'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, quanto alle c.d. "interdittive antimafia" (art. 94, comma 2), ha fatto da "contrappeso" la espressa previsione nel medesimo art. 94, comma 2, che "in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato" e l'analoga previsione generale di cui all'art. 96, comma 5.

La novella legislativa non attribuisce alcuna rilevanza "sanante" alla figura della cd. prevenzione collaborativa prefettizia introdotta con il d.l. n. 152/2021 conv. l. n. 233/2021 in tal modo differenziando il rilievo del controllo giudiziario dal controllo "amministrativo" (art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011)<sup>27</sup>.

Dall'ambito delle figure soggettive destinatarie delle cause di esclusione obbligatoria di cui al vigente comma 3 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono stati espunti i riferimenti ai "soggetti cessati" dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Del pari è stato espunto il riferimento del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. È stato inserito un espresso riferimento agli amministratori di fatto con ciò

---

<sup>27</sup> Giovanni D'Angelo, Gianluca Varraso, *Il decreto legge n. 152/2021 e le modifiche in tema di documentazione antimafia e prevenzione collaborativa*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 2022, n. 2/2022, pp. 12 - 32.

codificandosi un saldo approdo della giurisprudenza. È stato chiarito al comma 14 dell'art. 96 che, fermo restando l'onere dell'operatore economico di comunicare alla stazione appaltante o all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, l'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima non costituisce di per sé causa di esclusione, ma può rilevare per la valutazione di inaffidabilità sottesa all'illecito professionale.

Infine, sul punto è opportuno rilevare che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha riformato il regime dell'efficacia della sentenza di applicazione di pena nei giudizi extra-penali introducendo un regime di inefficacia della sentenza che ha esteso la limitazione anche al rilievo probatorio della sentenza di patteggiamento, anche nei giudizi civili, disciplinari, amministrativi e contabili prevedendo che della stessa, non può più tenersi conto ad alcun fine (art. 445 comma 1-bis c.p.p. "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile").

Gli effetti di tale novella sui contenziosi riguardanti le informazioni interdittive antimafia non hanno tardato a manifestarsi nella giurisprudenza amministrativa<sup>28</sup>, che ha ritenuto un'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura non adeguatamente motivata con il mero richiamo della sentenza di patteggiamento, dovendosi ritenere che, per legge, la sola sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta dal giudice amministrativo (né, dunque, dall'Amministrazione, che al relativo giudizio è sempre sottoposta) idonea a integrare un sufficiente quadro indiziario, tale da sorreggere la valutazione inferenziale relativa alla prognosi di infiltrazione.

### **7. Il sistema alternativo di controlli: white list, anagrafe antimafia, protocolli di legalità e prevenzione "collaborativa"**

Accanto alle descritte misure ordinarie si colloca il cd. sistema pattizio delle misure antimafia, costituito da: i) iscrizione nelle cd. *white list* prefettizie previsto quale

---

<sup>28</sup> C.G.A.R.S., ord. 15 maggio 2023, n. 149.

obbligo<sup>29</sup> per le attività disciplinate dall'art. 1, comma 53 della l. n. 190/2012; ii) protocolli di legalità o patti di integrità; iii) prevenzione "collaborativa", istituto introdotto con il d.l. n. 152/2021<sup>30</sup> conv. l. 233/2021 e di recente ricompreso con il d.l. n. 44/2023 (cd. decreto P.A.) conv. l. 74/2023, tra le attività rimesse alla struttura antimafia del Ministero dell'interno presso cui è stata istituita l'anagrafe antimafia per le commesse relative ai grandi eventi, su cui si dirà nel prosieguo.

Riguardo a tali istituti si deve osservare la tendenza del legislatore a privilegiare strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, incentrati in adempimenti amministrativi *ex ante* invece che su misure di controllo collocate nella fase di esecuzione dei contratti, maggiormente sintomatiche dei fenomeni di infiltrazione.

Tali novità sono state giustificate dalla finalità di una semplificazione dei controlli antimafia ma, per non tradursi in un indebolimento delle misure di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, richiedono un adeguamento delle capacità di accertamento delle strutture operative<sup>31</sup> dedicate ai controlli tali da metterle in condizioni di effettuare verifiche approfondite (non solo cartolari) idonee a far emergere la presenza di sintomi di "mafiosità", in tempi compatibili con i termini procedurali. Ciò presuppone la dotazione di personale adeguato e specializzato, la possibilità di utilizzare fonti di conoscenza ulteriori rispetto alle banche dati in uso alle forze di polizia, (es. banca dati SIDDA – SIDNA) e, soprattutto, che si costruisca una metodologia di accertamento fondata sulla lettura incrociata tra le informazioni riferite alle persone fisiche e i dati di matrice economica (es. esiti verifiche fiscali effettuate nei confronti dell'operatore economico, elenco fornitori, professionisti, elementi di continuità aziendale con pregresse società in liquidazione giudiziale etc.).

In assenza di tali misure organizzative, il pericolo concreto è di fare affidamento su misure di contrasto alla criminalità mafiosa in cui la semplificazione si traduca in un

---

<sup>29</sup> Comunicato del Presidente Anac del 17 gennaio 2023.

<sup>30</sup> Tale decreto contiene alcune disposizioni dedicate a "investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia", si tratta, in particolare, degli articoli 47-49bis, con cui sono state apportate alcune importanti modifiche al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in particolare due le novità di maggiore rilevanza: da un lato è stato introdotto il contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia; dall'altro lato è stata messa a punto la 'prevenzione collaborativa', che si sostanzia in nuove misure adottabili dal prefetto in caso di agevolazione occasionale.

<sup>31</sup> L'esperienza territoriale dei gruppi interforze funzionali alle Prefetture ha mostrato una fragilità di tali reparti ad effettuare un'analisi congiunta di dati economici e di contesto territoriale, a causa della carenza di risorse adeguate (è sufficiente rilevare l'indice di scopertura delle Prefetture e degli organici destinati alle verifiche antimafia o il numero di accessi in cantiere effettuati).

accesso “generalizzato” all’iscrizione legittimante l’affidamento di commesse pubbliche, con perdita delle virtuosità originarie dell’istituto prefettizio delle comunicazioni antimafia, che ha dato buona prova di efficacia nel settore dei contratti pubblici e che oggi assume una portata residuale.

Infatti, nei settori a rischio o per le commesse relative alle grandi opere, l’iscrizione nell’elenco costituisce la nuova modalità di effettuazione delle verifiche antimafia prevista dalla legge in fase di verifica dell’aggiudicatario, ove l’iscrizione<sup>32</sup> sostituisce la richiesta della comunicazione ed informazione antimafia da parte della stazione appaltante.

Ulteriori due corollari.

I protocolli di legalità sono strumenti, già in uso prima dell’introduzione dell’art. 1 comma 17 della l. n. 190/2012, che la Corte di Giustizia dell’Unione europea<sup>33</sup> ha ritenuto conforme al diritto europeo e al principio di tassatività delle cause di esclusione. La loro funzione è di estendere l’ambito di applicazione di alcune misure di controllo previste dalla legislazione antimafia, sulla base della libera sottoscrizione da parte dell’operatore economico<sup>34</sup>.

L’art. 83-*bis*, co. 3, d.lgs. n. 159/2011, introdotto dal d.l. n. 76/2020, è intervenuto sul regime giuridico dei protocolli di legalità affermando che “le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei

---

<sup>32</sup> Come già affermato sia dall’Autorità anticorruzione che dalla giurisprudenza amministrativa, il requisito dell’iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara.

<sup>33</sup> In particolare, la Corte ha rilevato che “va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico”, perché “il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce delle considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati”.

<sup>34</sup> Un profilo delicato riguarda, altresì, il quadro economico dell’intervento da porre in gara. Qui si devono prevedere le risorse finanziarie necessarie alla gestione del protocollo di legalità che possono assumere anche una articolazione complessa attraverso i numerosi sub-contratti necessari alla realizzazione delle opere (da ragguagliare all’importo generale delle opere, al tempo contrattuale, al numero dei sub-contratti che si prevedono). La tematica dei protocolli richiede inoltre che i relativi costi non possano essere sottoposti al ribasso di gara, alla stregua delle somme per la sicurezza e della manodopera.

protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”.

Tale previsione, da un lato, si pone in continuità con la disciplina previgente contenuta nel sopra citato art. 1, co. 17, l. n. 190/2012, sollevando le medesime questioni interpretative, che già erano sorte con riferimento alla legge “anticorruzione” in riferimento alla possibilità che la violazione dei protocolli fosse prevista quale causa di esclusione dalla gara; dall’altro, vi si differenzia (in maniera, in realtà, sostanziale) per il grado di vincolatività e obbligatorietà degli impegni assunti con gli accordi in esame e degli effetti derivanti dalla loro relativa violazione in corso di gara o nella fase di esecuzione del contratto.

Infatti, mentre la vecchia norma sui protocolli di legalità lasciava un margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti nel richiamare o meno nel bando o nel disciplinare il sistema di condizioni e requisiti delineato pattiziamente, l’art. 83-*bis* utilizza invece l’espressione “prevedono”, con cui, da un lato, si impone un vero e proprio obbligo di inclusione nella *lex specialis* di gara delle clausole contenute nei protocolli, dall’altro, sembra ricollegarsi alla mancata accettazione di queste ultime in sede di offerta o alla loro violazione un automatico effetto espulsivo dalla procedura di gara ovvero l’automatica risoluzione del vincolo negoziale.

La formulazione dell’art. 83-*bis* è stata criticata da chi sostiene che l’indeterminatezza delle violazioni a cui deve collegarsi l’esclusione elude il principio di tassatività delle cause di esclusione atteso che i protocolli di legalità non possono essere equiparati alle “disposizioni di legge vigenti”, se non vanificando la riserva contenuta nell’art. 83, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, a norma del quale “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti”<sup>35</sup>.

Ciò potrebbe produrre l’effetto di attribuire rilevanza escludente a molteplici condotte, non predeterminabili a priori, quali ad esempio fatti penali non ancora

---

<sup>35</sup> L’adunanza plenaria n. 6/2020 ha statuito che: “La nullità della clausola ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa. I provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell’ordinario termine di decadenza, anche per far valere l’illegittimità derivante dall’applicazione della clausola nulla”.

accertati in modo definitivo nelle sedi competenti, ma anche la violazione di meri obblighi di comportamento ovvero l'inosservanza di condotte eticamente responsabili o conformi a certi standard<sup>36</sup>.

L'antinomia è aggravata dal mancato riconoscimento di qualsivoglia margine valutativo alle stazioni appaltanti in caso di violazione dei protocolli di legalità: la nuova norma, infatti, sembra imporre l'estromissione dalle gare e l'effetto risolutivo a prescindere dalla gravità della condotta, dall'adozione di misure di *self cleaning* e dallo stato di esecuzione delle commesse; ciò in stridente contrasto con i principi dettati dalla normativa europea<sup>37</sup>.

Il nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023) ha positivizzato all'art. 10 il principio di tassatività delle cause di esclusione prevedendo che: "1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte"; il nuovo codice non contiene, tuttavia, un richiamo espresso all'art. 83 bis co. 3 d.lgs. 159/2011 nella disciplina di cui agli artt. 94 e ss. che, nell'attuale sistema costituisce, una causa di esclusione legale "extra" codice per violazione di una norma imperativa.

Una lettura europeista e sistemica delle predette norme suggerisce di ritenere che l'art. 83 bis co. 3 d.lgs. n. 159/2011 sia disposizione coerente con il principio di tassatività da intendersi quale corollario di una riserva di legge in materia di clausole

---

<sup>36</sup> Oltre alle possibili ricadute che le norme in esame possono avere sulla stabilità del sistema degli appalti pubblici, esse fanno emergere altresì evidenti problemi di compatibilità della disciplina sui protocolli di legalità con il principio di tassatività delle cause di esclusione, quale corollario del principio di legalità, oggi espressamente codificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023; dubbi che, in termini pressoché analoghi, si erano già posti con riferimento all'art. 1, co. 17 della l. n. 190/2012 e che erano stati anche all'origine di un'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia (Cons. giust. amm. Sicilia, ord. 12 settembre 2014, n. 534, in *DeJure*).

<sup>37</sup> I giudici europei intervenuti sulla legittimità dell'ipotesi di esclusione dalla gara per mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità avevano precisato che, seppur astrattamente compatibili con il diritto dell'Unione, gli impegni assunti nei protocolli di legalità devono comunque rispettare il principio di proporzionalità, e non possono quindi eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito di contrasto del fenomeno delle infiltrazioni criminali e delle distorsioni della concorrenza nel settore degli appalti pubblici (sentenza 22 ottobre 2015, causa C-425/14).



escludenti (e non una riserva di codice) e che, anche per la stessa, trovi applicazione il regime di etero integrazione di diritto dei bandi e delle lettere d'invito previsto dall'art. 10 co. 2 d.lgs. n. 36/2023.

Un dato significativo e di riflessione in termini di efficacia di tale strumento è dato dal fatto che, a fronte del considerevole numero di protocolli sottoscritti, sono state rarissime le esclusioni dalla gara operate dalle stazioni appaltanti (in aggiunta alle cause tassative degli art. 94 e 95 del nuovo codice) per applicazione della clausola risolutiva prevista dalla predetta disciplina (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara")<sup>38</sup>.

Infine, il decreto-legge n. 44/2023 conv. l. n. 74/2023<sup>39</sup>, come già evidenziato, ha esteso l'istituto della "prevenzione collaborativa" quale strumento a disposizione della struttura antimafia dedicata del Ministero dell'interno, al fine di snellire le procedure di controllo in occasione di diversi interventi emergenziali di rilievo, quali la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici a cui si sono aggiunti, con il predetto decreto, i contratti per l'organizzazione e lo svolgimento delle olimpiadi invernali "Milano Cortina 2026".

Il modello operativo prevede un'obbligatoria iscrizione dell'operatore economico in un'apposita "anagrafe antimafia"<sup>40</sup> all'esito di accertamenti da compiersi da parte della Struttura antimafia, con il coinvolgimento delle Prefetture territoriali e dei loro

---

<sup>38</sup> I protocolli di legalità sono stati sperimentati sul campo dal Ministero dell'Interno già dalla prima metà del 2000 nell'ambito delle attività sottoposte alla vigilanza del CAASGO (art.9, d.lgs. n.180/2002), per la realizzazione delle cd. "grandi opere" di cui alla legge obiettivo n.143 del 2001.

<sup>39</sup> Il decreto-legge n. 44/2023 conv. l. 21 giugno 2023, n. 74 ha previsto che la struttura antimafia del Viminale possa disporre la prevenzione collaborativa nei confronti di un'impresa sulla base del patrimonio informativo acquisito e valutato dal personale interforze e con il contributo delle prefetture competenti per il luogo della sede legale dell'impresa. Alla prescrizione seguirà il monitoraggio attuato di intesa con il prefetto competenti avvalendosi del gruppo interforze antimafia che formerà anche una valutazione sul venir meno dell'agevolazione occasionale l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa. Durante la prevenzione collaborativa l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori avverrà provvisoriamente con annotazione delle misure amministrative prescritte al termine con l'adozione dell'informativa liberatoria per la definitiva iscrizione. Diversamente si procederà alla cancellazione dell'iscrizione provvisoria.

<sup>40</sup> Dai dati pubblicati dal Sole 24 ore in Cimmarusti Ivan, Ceci Margherita, *Vigilanza antimafia, il Viminale estende i poteri di prevenzione*, in "Il Sole 24 ORE", 26 giugno 2023.

Al 31 maggio 2023 in anagrafe risultano iscritte 14.965 persone giuridiche di cui 4799 sulla base di liberatorie provvisorie, 2491 in via definitiva e 7675 in fase di rinnovo. Le interdittive antimafia invece sono state 158.

gruppi interforze, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), del Gruppo interforze centrale (GIC) che opera nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'istituto della prevenzione collaborativa, già attuato a livello territoriale delle Prefetture, è stato introdotto con il d.l. n. 152/2021<sup>41</sup> conv. l. 233/2021 e si colloca in una fase procedimentale antecedente rispetto all'adozione (eventuale) di provvedimenti sfavorevoli<sup>42</sup> (interdittiva antimafia o diniego di iscrizione nel White list prefettizia). Lo stesso può operare in presenza di tentativi di infiltrazione criminale riconducibili a una situazione di agevolazione "occasionale", che consentono al prefetto di prescrivere all'operatore economico da bonificare un pacchetto di direttive quali: l'adozione di misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del d.lgs. n. 231 del 2001, atte a prevenire e rimuovere le cause dell'agevolazione, la comunicazione al gruppo interforze di una serie di atti di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, nel caso di società di capitali o di persone, di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi o dei contratti di associazione in partecipazione stipulati; l'utilizzo di un conto corrente dedicato, la nomina di uno o più esperti con funzioni di supporto all'attuazione del piano di bonifica, per un periodo che va da 6 a 12 mesi. Scaduto il termine di durata delle suddette misure, il prefetto esprime una valutazione sulle analisi formulate dal gruppo interforze e, laddove accerti "il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria"<sup>43</sup>.

La rivitalizzazione normativa dell'istituto, oltre alle criticità già evidenziate in termini di adeguatezza degli organi di controllo, ripropone altresì l'attualità di alcuni

---

<sup>41</sup> Tale decreto contiene alcune disposizioni dedicate a "investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia", si tratta, in particolare, degli articoli 47- 49bis, con cui sono state apportate alcune importanti modifiche al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in particolare due le novità di maggiore rilevanza: da un lato è stato introdotto il contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia; dall'altro lato è stata messa a punto la 'prevenzione collaborativa' che si sostanzia in nuove misure adottabili dal prefetto in caso di agevolazione occasionale.

<sup>42</sup> L'art 94 bis co. 2-bis cod. ant. consente al prefetto di revocare in qualsiasi momento le misure in esame e adottare l'informazione antimafia interdittiva.

<sup>43</sup> Anche per la prevenzione collaborativa è necessaria l'instaurazione del contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato in quanto l'art. 92, co. 2-bis, d.lgs. 159/2011, pur collocato in una disposizione dedicata al procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, si riferisce infatti anche alle nuove misure di cui all'art. 94-bis codice.

limiti già evidenziati nell'immediatezza dell'entrata in vigore dell'istituto, in specie: quale è la natura dell'attività amministrativa attuativa della prevenzione "collaborativa"? La stessa pare evocare la vigilanza, anche qui "collaborativa", rimessa all'Anac con una sovrapposizione tra l'attività di controllo e quella di amministrazione attiva ove, a contrario, la prima dovrebbe intervenire in via preventiva o successiva e non "in costanza" di esercizio dei poteri da parte del soggetto sottoposto a vigilanza.

La criticità è aggravata dal fatto che le misure prefettizie appaiono in parte assimilabili a quelle che l'autorità giudiziaria può disporre con il controllo giudiziario delle aziende di cui all'art. 34-bis d.lgs. 159/2011. I due istituti, infatti, presentano i medesimi presupposti applicativi e rispondono alla medesima esigenza recuperatoria rispetto ad imprese non mafiose, ma solo macchiate da marginali tentativi di infiltrazione.

Secondo autorevoli commentatori, trattasi di un controllo "amministrativo" che, in caso di esito positivo, anticipa e sostituisce il controllo giudiziario, e in caso di insuccesso ne ritarda o ne rende solo eventuale l'applicazione. Si è affermato, infatti, che il legislatore ha aperto "la strada ad una forma di cooperazione partecipata, questa volta però non tra impresa e tribunale, bensì tra impresa e autorità amministrativa, consentendo a quest'ultima di entrare in azienda e verificare la presenza o meno dei pericoli di infiltrazione mafiosa senza però esporla al rischio di una paralisi e salvaguardando il going concern aziendale e i livelli occupazionali"<sup>44</sup>.

L'omogeneità tra le misure preventive adottate dal Prefetto e il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 trova ulteriore conferma nel novellato art. 34-bis, co. 1, come modificato dall'art. 47 d.l. 152/2021, che consente al Tribunale di disporre il controllo giudiziario anche in sostituzione delle nuove misure di cui all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Tale decisione comporta, ai sensi dell'art. 94-bis, co. 3, d.lgs. 159/2011 la cessazione delle misure di prevenzione collaborativa, del cui periodo di esecuzione può peraltro "tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario".

---

<sup>44</sup> Marcella Vulcano, *Le modifiche del decreto legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla prevenzione amministrativa e sulla compliance 231 ma non risolve i nodi del controllo giudiziario*, in "Giurisprudenza Penale Web", 2021, 11, pp. 1 - 26.

## Bibliografia

Adesso Pasquale, Miconi Leonardo, *Affidamenti diretti: la rilevanza penale è definitivamente preclusa?*, in “Urbanistica e Appalti”, 2021, n. 2, pag. 175 e ss.

Cimmarusti Ivan, Ceci Margherita, *Vigilanza antimafia, il Viminale estende i poteri di prevenzione*, in “Il Sole 24 ORE”, 26 giugno 2023.

D'Angelo Giovanni – Varraso Gianluca, *Il decreto legge n. 152/2021 e le modifiche in tema di documentazione antimafia e prevenzione collaborativa*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 2022, n. 2/2022, pp. 12 – 32.

Di Marzio Fabrizio, *Contratto e impresa*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.

Lopilato Vincenzo, *Manuale di diritto amministrativo – Parte Speciale*, Giappichelli, Torino, 2022.

Nocelli Massimiliano, *Le informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e tassatività processuale*, in “www.giustizia-amministrativa.it”, 2020.

Sandulli Maria Alessandra, *Il contraddittorio nel procedimento della nuova interdittiva antimafia*, in “giustiziainsieme.it”, 2023.

Vulcano Marcella, *Le modifiche del decreto legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla prevenzione amministrativa e sulla compliance 231 ma non risolve i nodi del controllo giudiziario*, in “Giurisprudenza Penale Web”, 2021, 11, pp. 1 – 26.

**“CHE ERA SISTEMA QUESTO DI VOLERE I MAFFIOSI INCORPORATI NELLA SICUREZZA PUBBLICA”. LA DENUNCIA DEL DEPUTATO DIEGO TAJANI IN PARLAMENTO DELL’11 GIUGNO 1875**

A cura di **Ciro Dovizio**

**Title:** What the Mafia was like. Diego Tajani’s speech in Parliament on June 11, 1875

**Abstract**

This contribution briefly presents the historical context of the speech in Parliament by Diego Tajani, former attorney general of the king in Palermo, in which he denounced the use of the Mafia in the management of public order. In particular, the intermingling of law enforcement and the forces of disorder is highlighted as a key-factor in the Mafia's establishment in Sicily in the 1800s

**Keywords:** Mafia, Tajani, Sicily, Albanese, Parliament

Questo contributo presenta brevemente il contesto storico del discorso in Parlamento di Diego Tajani, già procuratore generale del re a Palermo, nel quale denunciò l'uso della mafia nella gestione dell'ordine pubblico. In particolare, viene messa in evidenza la commistione tra forze dell'ordine e forze del disordine come fattore-chiave dell'insediamento mafioso in Sicilia nell'Ottocento

**Parole chiave:** mafia, Tajani, Sicilia, Albanese, Parlamento

Camera dei deputati, Roma, 11 giugno 1975. Si discute il progetto di legge speciale per l'ordine pubblico in Sicilia, presentato l'anno precedente dal governo di Marco Minghetti, l'ultimo della cosiddetta Destra storica. L'argomento a sostegno è quello della difficoltà di contrastare la criminalità isolana con metodi "ordinari", provata dal numero di omicidi decisamente al di sopra della media nazionale. Veramente, quella fornita dalle statistiche è una fotografia parziale: se, infatti, la Sicilia orientale è in linea col resto della penisola, quella centro-occidentale mostra picchi inusitati; per non dire di Palermo, città fra le più violente d'Italia.

La disomogeneità si spiega, visto che l'area dai tassi più alti è anche quella di più antica e grave infezione mafiosa. Comunque, il dibattito si sviluppa aspro. Reduce dalla grande vittoria elettorale in Sicilia del novembre 1874, la Sinistra attacca duramente il progetto governativo, denunciandolo come l'ultima di una fitta sequenza di prevaricazioni della Destra, collegandolo ai ricorsi allo stato d'assedio, all'estensione all'isola della legge Pica contro il brigantaggio meridionale, alla lunga prefettura militare di Giacomo Medici. In altre parole, con queste misure la Destra vorrebbe in realtà sopprimere il dissenso politico.

I toni della discussione esplodono proprio quel giorno, quando a intervenire è Diego Tajani, deputato dell'opposizione. Originario di Cutro, egli inizia come avvocato assurgendo presto a notorietà come difensore di Giovanni Nicotera al processo per la spedizione di Carlo Pisacane a Sapri. Nel 1860-61 collabora a Napoli col ministro luogotenenziale di Polizia, Silvio Spaventa, assumendo per breve tempo l'incarico di questore. Entrato in magistratura, si distingue come procuratore generale del re all'Aquila, a Catanzaro e infine a Palermo tra il 1867 e il 1871.

Ricordando la sua esperienza isolana, Tajani illustra il conflitto istituzionale che a suo tempo lo oppose a Giuseppe Albanese, questore di Palermo, personaggio legato al prefetto Medici (cui doveva l'incarico) e al marchese Antonio di Rudinì, grande leader della Destra, già ministro del Regno e sindaco di Palermo. Sintetizziamolo: i vertici dell'ordine pubblico palermitano accusavano (sembra infondatamente) l'autorità giudiziaria di scarcerare noti malfattori; viceversa, Tajani lamentava come essi concedessero salvacondotti a pericolosi delinquenti, quando non li rilasciavano sulla parola per intervento di cittadini onesti (secondo l'istituto della malleveria), e ricorressero alla pratica borbonica della "componenda", risolvendo casi penali per

mezzo di transazioni informali tra colpevoli e vittime. La polemica finì presto per riguardare la gestione complessiva dell'ordine pubblico da parte della questura, ovvero del governo. Dalle contro-indagini del procuratore, infatti, risultava che esponenti mafiosi venissero reclutati negli apparati di pubblica sicurezza per volontà degli stessi Albanese e Medici, che mafia e forze repressive si intrecciassero inestricabilmente. A un certo punto, Tajani spiccò mandato di cattura contro il questore, accusandolo di aver commissionato un omicidio a mafiosi conclamati, dando loro in appalto la gestione dell'ordine pubblico nell'area di Monreale. Avvertito del fatto, Albanese s'imbarcò per Napoli per riparare poi a Firenze.

Torniamo per un attimo al discorso in Parlamento. In esso, Tajani ricorda come la co-gestione mafiosa della sicurezza pubblica esponesse a seri rischi il suo stesso promotore, Albanese, che l'11 febbraio 1869, nel tentativo di arruolare un mafioso subì addirittura un attentato:

“Quell'assassino era uno dei più pericolosi maffiosi, maneggiatore di coltello e violento: il questore lo mandò a chiamare e gli disse: tu devi entrare nelle guardie di pubblica sicurezza e gli offrì, se ben ricordo, anche un posto di graduato. L'altro, non so per quali ragioni, ma le avrà avute naturalmente, rispose di no e si rifiutò recisamente. Persistette il questore e gli disse: ti accordo otto giorni di tempo per riflettere, bada però che tu hai dei precedenti tali da essere mandato a domicilio coatto, quindi pensaci bene o entri a far parte delle guardie di pubblica sicurezza o andrai a domicilio coatto. Allora quel maffioso cominciò per darsi attorno a cercare degli intercessori, fece parlare al questore da Caio, da Tizio e da Sempronio; ma il questore duro: o nelle guardie o al domicilio coatto ed il maffioso, che si trovò nel dilemma, trovò una terza via ad uscirne. Arrivato a questo punto io ho dovuto dire a me stesso: ma che razza di reclutamento è questo? Si arriva a tal segno da farsi pugnalare per reclutare una guardia. E un'altra rivelazione vi fu per me in quel momento, vale a dire che si voleva proprio, che era sistema questo di volere i maffiosi incorporati nella sicurezza pubblica.”

Lo scontro tra Tajani e Albanese immediatamente tracimò dall'ambito istituzionale a quello politico e della stampa, parte della quale – quella conservatrice – lo rubricò a processo della Sinistra contro il governo dei moderati in Sicilia. Lo stesso Tajani

cercò l'appoggio dell'opinione pubblica, dando illegalmente alle stampe la richiesta di rinvio a giudizio. Se non che, alla fine il questore venne assolto per insufficienza di prove e Tajani dovette abbandonare la magistratura, per essere eletto nel 1874 deputato con l'opposizione.

Nel 1875, la denuncia di Tajani in Parlamento suscita enorme clamore, segnando il momento più alto del dibattito ottocentesco sulla mafia, insieme alle *Lettere meridionali* di Pasquale Villari, pubblicate nello stesso anno, e all'*Inchiesta in Sicilia* di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino del 1875-76. Si tratta di una delle fonti di storia della mafia più citate in assoluto, affrontando essa il nodo cruciale dei rapporti tra cosche e istituzioni, ovvero degli intrighi mafiosi-polizieschi, destinati a moltiplicarsi tra età liberale, fascista e repubblicana. Tanto che a tutt'oggi essa conserva intatto il suo valore di testimonianza della relazione strutturale tra l'insediamento mafioso nella Sicilia occidentale, e particolarmente nell'area di Palermo, i processi di costruzione e organizzazione dello Stato in Sicilia. Nelle pagine che seguono, essa è riportata integralmente. Il lettore avrà modo di immergersi in un tempo (e anche in un linguaggio) assai lontani dal nostro, cogliendo i caratteri e gli effetti della commistione originaria tra forze dell'ordine e forze del disordine.

### **Nota bibliografica:**

Sul contesto rimando ai lavori di Salvatore Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Donzelli, Roma, 2018 e Francesco Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra (1859-1878)*, Einaudi, Torino, 2015. Su Tajani cfr. Antonella Meniconi, *Tajani, Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Vol. 94, 2019 e D. Tajani, *Mafia e potere. Requisitoria 1871*, a cura di Paolo Pezzino, Ets, Pisa 1993.



**DAGLI ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO - DISCUSSIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, XII LEGISLATURA - SESSIONE 1874 - 1875, VOL. IV, DAL 10/05/1875 AL 17/06/1875, ROMA, TIPOGRAFIA EREDI BOTTA, 1875, pp. 4101-4136**

TAJANI. Avrei voluto non prender parte alla presente discussione. Il tema è ardente e, per ragioni che facilmente gli onorandi colleghi comprenderanno, poteva sembrare prudente ed anche patriottico L'astenermi. Ma trattandosi di grave argomento, e del migliore avvenire di nobile parte della patria nostra, e di contribuire a che si faccia un po' più di luce con le nozioni speciali che possiedo, e quando da tutte parti, con tanta insistenza mi si tira, e mi si trascina nella questione, l'astenermi tuttavia poteva sembrare peggio. Onde io parlerò, ma imponendo a me stesso una doppia condizione: di mantenere elevata la questione al di sopra di ogni meschino interesse di partito o di persona, dicendo a tutti quello che a me sembra essere la verità, e di restringermi a quei soli fatti, e, ove sia d'uopo, dettagliarne, che abbiano per sé la più grande garanzia di certezza, sia per la personale esatta conoscenza che ne abbia, sia per il riscontro che trovino in documenti irrefragabili. (*Bene!*)

La questione di Palermo, o signori, non è questione lieve, e la maggiore gravezza sua l'assume appunto da questo, che la sua complicazione, e, direi quasi, la sua indole cangiante e variata, fa cadere in errore tutti coloro che credono di poterne parlare senza avere passati degli anni sopra luogo, e con i piedi in certi fondi, con la qualità di osservatore disinteressato.

Gli stessi giornali più seri d'Italia furono quasi sempre inesatti sulle cose della Sicilia, e talvolta tratti in inganno da certi gridii locali di origine sospetta contribuirono assai al radicarsi di quei criteri erronei, con i quali si è creduto e si crede sempre di giudicare di ogni persona e di ogni cosa, né si è mai posto mente a certi strani fenomeni, non ostante la loro costante riproduzione. Noi, per esempio, assistiamo da più anni a certe alternative continue nelle condizioni di quel paese. Un giorno i preti, i reazionari, gli autonomisti cospirano e sono prossimi all'attentato; scorsa una settimana, di cospiratori, di reazionari, di preti, nessuno ha più udito parlare; un giorno i briganti brulicano per la campagna, e minacciano quasi le porte della città; il giorno susseguente, di briganti non si parla più, se non per annunciare che tutti cascano

nella pania come tanti uccellini; ieri era l'inferno, e tutti ne lamentavano, e giù una pioggia di lettere, corrispondenze, interpellanze, e che so io; oggi è il paradiso terrestre, e tutti ne sono lieti, salvo a ricominciare domani in senso inverso, e così continuare all'infinito l'equivoco alternarsi.

È questo un fenomeno che non doveva sfuggire all'osservazione degli uomini sagaci, per indagare prima di tutto se e come, in provincie così lontane dal centro e circondate dal mare, fosse possibile che una coalizione d'interessi illegittimi potesse creare o disfare, esagerare o sminuire d'importanza le più opposte situazioni, e così baloccarsi, nei suoi biechi intenti, del resto del paese, e del Governo centrale.

Questo Governo, o signori, da chiunque rappresentato dal 1860 ad oggi, ha avuto molte cure perché potesse assumere ancora quello di uno studio calmo dei misteriosi mali di quel paese, ed il suo contegno rispose perfettamente all'alternativa delle fasi locali. Un giorno si fa violenza, poi la violenza fu corretta dalla fiacchezza, per quindi ritornare alla violenza; ma l'una o l'altra che fosse, ebbe sempre un lato di inopportunità, sia per il tempo, sia per la forma, sia per le persone, sia per l'indole stessa del rimedio non adeguato al male.

E poi se volessimo dare uno sguardo complessivo a tutto il quattordicennio, il quale si divide in due grandi periodi, noi non potremmo non essere colpiti dalla stessa intonazione di colorito che vi ravvisiamo. Dal 1860 al 1866 fu un continuo offendere abitudini secolari, tradizioni secolari, suscettibilità anche puntigliose, se vuolsi, di popolazioni animose, vivaci, espansive, e che erano disposte a ricambiare con un tesoro di affetti un Governo che avesse saputo studiarle e conoscerle. (*Benissimo! Bravo!*)

D'altro lato bisogna riconoscere che gli elementi della prosperità materiale, specialmente dei più grandi centri, il Governo li ha gittati nell'isola.

Basta ricordare, o signori, la legge colla quale è stata sottratta alla manomorta tanta quantità di beni immobili, e che ha creati migliaia di nuovi proprietari, e quindi aumento della produzione e del commercio d'esportazione. Chi negherà, signori, che il movimento del porto di Palermo è dieci volte maggiore di quello che fosse nel 1860? Le poste e la rete telegrafica quasi generalizzate, il capitale, forse meno che in qualunque altro sito, in Sicilia non s'è mostrato pauroso; infatti, quantunque in Palermo vi fosse già un'antica compagnia di navigazione a vapore, ne è sorta una seconda in

questi ultimi anni, ed in pochissimo tempo è divenuta già potente, ed il Governo, con zelo lodevole, ha presentato un progetto di legge sul quale è già pronta la relazione, perché le venga fatta un'anticipazione di cinque milioni in Buoni del Tesoro. Riguardo alle strade ferrate, ed alle strade ordinarie, non si può negare che un 150 milioni, credo, siano stati gettati nell'isola, e se questo non è tutto quello che la Sicilia poteva sperare ed attendere, ove però vorrà considerare la sorte della sua sorella la Sardegna, la Sicilia troverà qualche ragione di conforto. Ma, signori, se si guarda quello che le fa negato, tutto questo ben di Dio assume le proporzioni dell'ironia. Non creda la Camera che questo concetto sia mio; è dell'onorevole presidente del Consiglio, del quale ricorderò le parole, avendo seguito con interesse tutto ciò che alla Sicilia si riferiva.

L'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo ad alcune parole dell'onorevole Paternostro Paolo, lo ringraziava di non avere suscitato un'ardente questione (eppure l'onorevole presidente del Consiglio l'ha egli suscitata oggi); egli, passato a rassegna ciò che s'era fatto per la Sicilia, soggiungeva queste precise parole che so a memoria: «S'è fatto molto per la Sicilia e desidererei che il Governo fosse in condizione di fare di più. Anzi aggiungerò che il Governò ha usato talvolta verso la Sicilia modi meno opportuni». Sono sue testuali parole.

Ora, se gli elementi di prosperità materiale erano concessi, e ne conveniamo insieme, quali erano questi modi meno opportuni? E se l'onorevole presidente del Consiglio avesse parlato da questi e non da quel banco, avrebbe completato il suo concetto e l'avrebbe detto più chiaro, avrebbe detto i modi peggiori. Sì, i modi peggiori, e perché? Perché alla Sicilia è stato dato ogni bene materiale, se vuoi, ma le è stata negata la giustizia. (*Bene!*) Alla Sicilia è stata aperta la via ad ogni maniera di arricchire, se si voglia, ma le si è spianata la via verso la propria corruzione. Le si è imbellettato il viso, lasciate che io lo dica, ma le si è insozzata l'anima. (*Bravo! Benissimo!*)

Delineata così nella forma la più rapida, che mi fosse consentita, la situazione generale, è d'uopo che io passi a considerazioni più speciali, e che mi inoltri, di tanto in tanto, nel mare bruno dei fatti. Debbo anzitutto dichiarare che non intendo attaccare nessuna persona, ed ancora meno di tutti, gli attuali ministri su questo punto, imperocché essi hanno dovuto subire una situazione così trovata, ed alla soluzione della quale ci vuole ben altro che codesti progetti e progettini che ci spantano sottomano

come i funghi. (*Bene!*) Essi hanno subito, io ripeto, una situazione delle più oscure, che si potrà riparare soltanto avendo il coraggio di fare piena luce. Conservando l'inerzia, viene il diluvio, o, più ancora, provoca aggiungendo danni a danni, tenebre a tenebre con provvedimenti di eccezione. (*Bene! a sinistra*)

Diceva l'onorevole Longo, il cui discorso io ammirai, che in Catania, provincia ove egli con tanta lode esercita l'alto ufficio di primo presidente, le autorità politiche, per dimostrare che colà vi fosse della mafia, mi pare che dicesse che hanno dovuto ricorrere alla teorica degli imponderabili. Ed era vero, signori; non solo in Catania, ma in tutta la Sicilia orientale, lo stato della sicurezza pubblica è quasi sempre più che soddisfacente; posso anzi assicurare che la provincia di Siracusa, la quale ha quasi una completa rete stradale, è la migliore provincia d'Italia in quanto a criminalità. Ricordo che un anno si dovette lavorare molto per tenere aperta la Corte di assise solo cinque o sei mesi; pel resto dell'anno vi mettemmo l'*appigionasi* per mancanza, di processi.

Ma, se la mafia è un imponderabile per la Sicilia orientale, per Catania, per Siracusa ed una parte della provincia di Messina, mi si permetta (la verità sopra tutto) il negare che la mafia esista nella provincia di Palermo, nella provincia di Girgenti, in una parte della provincia di Trapani significa negare il sole, e, se nella parte orientale è un imponderabile, vi assicuro che nella provincia di Palermo è qualche cosa che si vede, che si sente, che si tocca pur troppo. (*Oh! oh! — Bravo! a destra*)

Che cosa è questa mafia? Che cosa sono questi maffiosi? Abbiamo viste delle definizioni che hanno dell'idillio; io ve lo dico in poche parole: sono oziosi i quali non hanno mestiere di sorta, ed intendono di vivere, e talora anche di arricchire, per mezzo del delitto.

Questa è la mafia, essa non è un'associazione nel senso grammaticale della parola, poiché non ha un Codice, non ha regole, non ha tutte quelle formule colle quali si entra in queste tenebrose associazioni; ma siccome i maffiosi sono il vivaio dei malfattori, ne viene che quando si deve commettere un reato si cercano, si avvicinano, si affiatano, e quindi ne nascono i vincoli e le simpatie reciproche.

I maffiosi non hanno assolutamente regole, nel vero senso della parola, ma è indubitato che non riconoscono la giustizia sociale, e potrei citare molti esempi; il maffioso non parla mai anche se voi lo offendete gravemente, parla quando crede di

dover morire, e di non potersi più vendicare; la mafia, infine ha una giustizia a sé, e talvolta i suoi verdetti sono eseguiti presto e inesorabilmente: ricordo che una volta la mafia decretò in un certo giudizio che un testimone dovesse cessare di vivere, fu pugnalato in 24 ore dopo il giorno nel quale aveva depresso!

Però dobbiamo affrettarci a distinguere, o signori, che questa brutta cosa è la mafia, ma non è né Palermo, né la Sicilia, e questa distinzione dobbiamo farla, perché la confusione di queste due cose ha condotto spesso ai più erronei giudizi; questo resta inteso. Ma, a dire tutta la verità, debbo anche soggiungere che la mafia sarebbe già stata domata, come di simili male genie che sono in altre città d'Italia, ed anche di fuori si è venuto a capo, se per un certo non so che in quell'ambiente, la mafia che è quasi doma in tutte le altre città, ove si mostra con nomi diversi, colà è meno vincibile, onde lo studio che deve farsi, a parer mio, non è sulla mafia, ma su queste ragioni per le quali la mafia è invincibile in un sito, mentre è vincibile in un altro.

Potrei fare una discussione larga e dire che il sole caldo, che la terra ferace, che il clima snervante concorre a far più numerosi gli oziosi; lasciamo stare queste cagioni lontane, ve ne dico una che mi è sembrata gravissima.

Le ricche e moltissime corporazioni religiose della Sicilia, che possedevano quasi il terzo di tutta la proprietà fondiaria dell'Isola, avevano la pessima abitudine di distribuire gratuitamente tutti i giorni una zuppa a coloro che non avevano altro merito che di stare colla pancia al sole. Cessate le corporazioni religiose, un buon numero di questi oziosi, rimasti privi della loro zuppa, divennero delinquenti. Dirò di più: mi ricordo di aver letto un opuscolo recente nel quale è detto che l'affievolimento del sentimento religioso ha una gran parte in questi mali. Io credo invece che è il pervertimento del sentimento religioso quello che in Sicilia ha reso più abbarbicata la mafia. E mi spiego. Nel 1868 mi venne sottocchio uno strano documento, una Bolla pontificia, la quale aveva ottenuto fino allora l'*exequatur*. E che cosa era questa Bolla? Era un'autorizzazione che la Curia romana dava a tutti i confessori della Sicilia di transigere con coloro che avevano perpetrato ogni specie di delitti, e la transazione si faceva a suono di monete. Si presentava un ladro e diceva: io ho rubato mille lire, le ho mangiate e non le posso restituire. Non fa nulla, può rispondere il confessore, ne hai serbata una parte per la Chiesa? (*Viva ilarità*) Ne veniva così un aggiustamento, pel quale la Curia romana autorizzava ad assolvere. (*Oh! oh! a destra*)

*Voci a sinistra. Sì! sì! È vero!*

TAJANI. E poi veniva una filastrocca di reati che sembrava copiata dal Codice penale: vi si parlava dello stupro e di ogni categoria di reati contro le persone e le proprietà; a tutti era contrapposto il suo prezzo, e questo era un po' aumentato se, in caso d'omicidio, l'ucciso fosse un prete, e (*Risa*) se poi fosse un vescovo cresceva ancora (*Nuove risa*) non so di quanto.

Questo strano documento si chiama la "Bolla di composizione. (*Sì! sì!*)

È inutile già che io dica come io negai il regio *exequatur* e la sequestrai. Ora vedano, signori, se tutta le specie di reati dei malandrini di città e di campagna che si commettono in Sicilia non portano la fisionomia della Bolla di composizione: là il reato non è che una transazione continua, si fa il biglietto di ricatto e si dice: potrei bruciare le vostre messi, le vostre vigne, non le brucio ma datemi un tanto che corrisponda alle vostre sostanze.

Si sequestra e si fa lo stesso, non vi uccido, ma datemi un tanto e voi resterete incolume.

Si vedono dei capoccia della mafia che si mettono nel centro di taluna proprietà e vi dicono: vi garantisco che furti non ne avverranno, ma datemi un tanto per cento sui vostri raccolti.

Ed ecco, signori, come il malfattore transige col prete a sinistra e colla sua vittima a destra. Ed hanno preso dalla Bolla non solo la cosa, ma anche il nome, di modo che quella si chiama *Bolla di composizione* e queste transazioni colle vittime si chiamano *componende*. È assai lontano il tempo, o signori! nel quale cominció la vera sciagura della Sicilia: la polizia dei Borboni rappresentata da un tale che si credette un grande ingegno in materia di polizia, pensò chiamare a sé questa gente e parlare così: miei cari, voi ve la intendete così bene col prete e colla vittima, intendetevela anche con me, facciamo una *componenda*, anche noi; una porzione di voi altri entrerete al mio stipendio, ma però a patto che manterrete a freno l'altra metà; si sa che qualche co-serella dovete farla, ma dovete rispettare i galantuomini: e li faceva rispettare. E coi mezzi che si poteva usare in un Governo dispotico, si era severissimi verso cotesti mafiosi ufficiali fino a farli uccidere appena si constatasse la più lieve trasgressione a questo contratto coll'autorità e la sicurezza pubblica. Così si andava innanzi.

In tutte le rivoluzioni però (ciò che dimostra quanto sia stolta l'accusa generale che si fa alle popolazioni), nei primi momenti di libertà che hanno avuto quelle generose popolazioni, hanno cercato di distruggere questa mafia ufficiale, i cui componenti, sotto il nome di sorci, erano accoppiati.

Fu fatta la prima ripulita nel 1848. Dopo il 1848 la mafia aveva ripigliato il suo cammino anche più celere, e nel 1860 avvenne la seconda spazzata.

I sorci furono massacrati, meno coloro che ebbero il piede lesto e poterono fuggire per poi uscire fuori un'altra volta, nel 1886. Venne il 1866: sarebbe estraneo all'argomento intrattenere la Camera sulle cagioni intime di quel movimento, ne ho saputo alcune, ma lasciamo correre.

Non accuso alcuno, ma certamente non si può ricordare con piacere il contegno del Governo centrale dopo la rivolta e la solita ignoranza della situazione locale.

Io ricordo (mi si permetta questa, reminiscenza storica) che quando fu compiuta la conquista della Sicilia dai Romani, 200 anni e più innanzi l'era volgare, alcun tempo dopo questa conquista, vi fu una famosa rivolta, che si chiamò la *sedizione dei servii* e le legioni romane furono battute molte volte. Si dovette mandare un nuovo esercito comandato, se mal non ricordo, da Rupilio, il quale vinse la rivolta. Ma il Senato romano allora disse: ora che la rivolta è vinta, soprassedete da ogni provvedimento; e mandò dieci senatori, colla veste di Legati, per esaminare le condizioni della Sicilia. Questi senatori trovarono tale bontà nelle istituzioni del paese, che non le rovesciarono, ma le rispettarono; tanto più che il diritto romano non era ancora codificato. Eppure i Romani d'allora si chiamavano ancora barbari!

Dopo la rivolta del 1866 vi fu un diluvio di disposizioni cozzanti fra loro. Non so se la repressione militare sia stata fatta come si doveva; ma dopo la guerra vennero i tribunali militari, i quali fecero numero sterminato di processi, e quando la posizione era compromessa, e che la giustizia dei tribunali civili doveva riescire difficilissima, se non impossibile, si annullano ad un tratto i tribunali militari, ed i tribunali civili rimasero imbarazzati, e così ne rimase sfatata la giustizia militare e la giustizia civile. (*Benissimo! a sinistra*) Poi cominciò un continuo cangiare di autorità e finalmente si alzò la bandiera definitiva. E sapete che cosa stava scritto su questa bandiera? «Signori Isolani, voi ci portate il broncio, perché abbiamo urtate le vostre abitudini: ebbene, ve le lasciamo tutte, compresa la pessima». Il che sapete che cosa significa? Se

c'è loto che vi giunge al ginocchio, noi saremo lieti se vi giungerà sul viso. E questo, mi si permetta che lo dica, non fu atto di buon Governo. Poi si dimandò: ma come facevano sotto i Borboni? Allora si andava coll' in mano; i galantuomini erano rispettati! È possibile che oggi noi dobbiamo essere al disotto dei Borboni? Facciamo lo stesso! Che grande ingegno! E che cosa si fece allora? Si chiamarono di nuovo tutti quei sorci che erano scampati dalla tempesta; furono chiamati a raccolta, e si fece, o signori, un danno gravissimo. Qui è il peccato vero del Governo, che dura ancora e, checché faremo e decideremo, se ne raccoglieranno per lunghi anni miserie e dolori. (*Bravo! Benissimo! a sinistra*)

E chi potrà non maledire questo infausto concetto che venne nella mente non so a chi? Fu questo il più grave colpo ad istituzioni fresche, allora introdotte nel paese, e che si aveva il dovere di far sì che ponessero salde radici. E perché fu un colpo alle istituzioni? Perché si fece credere che le condizioni indispensabili alla vita della tirannide fossero ancora le condizioni indispensabili per la vita della libertà! (*Bravissimo! Bene! a sinistra*) Come cominciare ora a dire alla Camera dei fatti, ma non dei fatti isolati, poiché sarebbe un pettegolezzo? Io devo dimostrare il sistema; io non saprei far altro, quindi, che confidare, proprio col cuore sulle labbra, alla Camera tutto il processo psicologico avvenuto in me, e quindi metter fuori tutto quel seguito d'impressioni e di osservazioni che io andava facendo a seconda dello sviluppo dei fatti sotto i miei propri occhi, e lo farò rapidamente.

Io partii da Catanzaro per Palermo nel novembre del 1868. Non ebbi alcuna notizia dello stato anormale del paese. Il Ministero, previdentissimo, chiama un procuratore generale che aveva mostrato di essere piuttosto irreconciliabile col delitto, sotto qualunque forma si manifestasse, e lo manda là a Palermo.

Prima di partire da Catanzaro, che cosa leggo sui giornali? Un telegramma Stefani che annuncia essersi a Palermo scoperta una grande cospirazione e che l'oculatezza della polizia era stata a tempo per sedarla, e che oramai non c'era più pericolo, e che la giustizia faceva il suo corso. Dopo tre giorni arrivo a Palermo, e prima di mettermi in possesso chiamo due funzionari giudiziari incaricati dell'istruzione e chiedo: che cosa c'è di tutta questa cospirazione? E i funzionari si agitavano sulla sedia e non sapevano come incominciare.



Ma che cosa dunque c'è, parlate, voglio sapere che cosa è stato. Mi si risponde: la cospirazione non esiste! Come! la cospirazione non esiste? Non state facendo il processo? Non ci sono da 15 a 20 arrestati?

La cospirazione non esiste, e mi si racconta invece che un tale Abbadessa aveva riuniti a centinaia dei programmi reazionari, ne aveva riempiti molti pacchi ed avendo fatto credere a due giovanotti orologiari, che esisteva una vasta cospirazione e che gli Inglesi avrebbero ricondotto Francesco II, profittava dello effettivo arrivo in Palermo di una squadra inglese per far carbone, disse a quei due sciocchi che il momento era giunto di prestare aiuto. Essi in fatti si erano recati nella casa dell'Abbadessa, ne ricevevano i pieghi preparati ed uscirono per portarli ai rispettivi indirizzi; ma, fatti pochi passi, la polizia li afferra, trova naturalmente questi plichi e arresta tutti coloro ai quali i pieghi non erano nemmeno arrivati.

Ebbene, che cosa avete fatto? io chiesi.

Ci hanno chiamati, siamo andati in questura.

E dell'Abbadessa che ne è avvenuto?

L'Abbadessa non l'abbiamo toccato. (*Ilarità e movimenti diversi*)

Ma perché?

Perché un alto funzionario di pubblica sicurezza ci disse che era un suo agente! E così apparve evidente che la cospirazione l'aveva creata la questura. Questo è nulla, o signori. (*Segni di attenzione*)

Il primo sostituto procuratore generale di Palermo, che aveva tenuta la reggenza prima del mio arrivo, allora venne a confidarmi tutto sconfortato, che gli si era anche sussurrato all'orecchio che i veri cospiratori fossero i membri della Giunta municipale, della quale, per non so quali pettegolezzi municipali, se ne volevano disfare, e si faceva intendere che doveva esaminarsi se fosse anche il caso di arrestarli, ed il sostituto procuratore generale soggiungeva che si era schermito adducendo il nessuno sviluppo delle prove. Il sindaco era un amico personale dell'onorevole Minghetti, il commendatore Peranni, oggi senatore del regno. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È verissimo, è un mio amico.

TAJANI. Lo diceva per dimostrare l'importanza della persona e non per altro.

Ne scrivo immediatamente al Ministero e gli dico: ma dove mi avete mandato? Spiegate mi questa faccenda. Il Ministero mi risponde: avete ragione, anche noi ne avevamo sospettato, però non fate scandali.

Allora ordinai l'avocazione del processo alla sezione d'accusa, ed al più presto possibile gli arrestati furono messi in libertà; dappoiché di tutta la cospirazione altro non restava che un reato di stampa, e siccome erano scorsi tre mesi l'azione era prescritta e così ebbe termine quell'affare; e tutti quei giornali più o meno del partito e l'agenzia Stefani, che avevano annunziato al mondo la scoperta di una cospirazione si tacquero, tutto rientrò nella calma e di cospirazione non se ne parlò più.

Passano due mesi; i principi di Piemonte vengono a Palermo per rimanervi due o tre giorni. Si credeva che Palermo fosse un vulcano, ridondasse di repubblicani. Eppure Palermo è la città la più tranquilla di questo mondo (*Bene! a sinistra*), di repubblicani non ve ne sono che 6 o 7, e se potessero avere qualcosa che rappresentasse loro il principio monarchico al palazzo reale, i Palermitani sarebbero i più felici di questo mondo. (*Ilarità*)

lo aveva previsto il ricevimento che ebbe luogo, poiché trattavasi di una popolazione fantastica, espansiva, la quale, quando è presa per il suo verso, se ne può fare tutto quel che vuoi, e non poteva che risvegliarsene l'entusiasmo, quando il principio monarchico veniva rappresentato da un essere così esteticamente ideale come la nostra principessa di Piemonte.

I principi che erano venuti coll'idea di trattenervisi per pochi giorni, vi rimasero più di 20. Era tanta l'espansione e così generale che i principi si dimostrarono soddisfattissimi.

Due giorni prima della loro partenza accadde che essendovi chi vedesse a malincuore quest'avvicinamento delle popolazioni alla nostra gloriosa dinastia, fu immaginata qualche cosa in occasione di una rappresentazione di gala al teatro. Io non vi andai, poiché era in campagna; ma la mattina un giornale che aveva relazioni colla questura annunciava che la sera precedente dal loggione del teatro erano stati gettati molti bigliettini insultanti alla principessa Margherita. Possibile, dissi io, che ora vogliono perdere tutto il merito che si sono acquistati, per questi bigliettini? Esco, chiamo il procuratore del Re, e gli do incarico di mandare subito a chiedere il rapporto in questura. Ma io, che ero già sull'avviso pel fatto precedente, volli

immantinenti recarmi di persona all'ufficio di questura; il questore non c'era; trovai un altro funzionario, e gli dissi: avete fatto rapporto? No, perché vogliamo far confessare questi birbaccioni. Dove sono gli arrestati? Fatemeli vedere. Erano tre preti, due signore e due popolani, marito e moglie.

Mandai fuori il funzionario di sicurezza pubblica, e quei mi s'inginocchiarono davanti, dicendo: finalmente vediamo una faccia cristiana, una faccia da gentiluomo; signore, liberateci, siamo tutti innocenti. Abbiamo pazienza, diss'io, non voglio commedie, bisogna che io senta come successero i fatti. Allora uno dei preti si esprese in modo che io mi convinsi dell'innocenza degli arrestati. Questo prete era stato un predicatore liberale, ed aveva avuto occasione di conoscere il principe Umberto, credo, nel 1863 in Messina; le due signore erano sue sorelle, le quali erano venute a Palermo per vedere le feste. (*Ilarità*)

Come terminò la cosa? Non solo si riconobbe che gli arrestati erano innocenti, ma erano i testimoni del vero colpevole. Appena avvenuto il reato molte guardie di questura avevano arrestati i preti, ma non un tale che, al fianco dei preti, aveva gettati in platea i cartolini; però un maresciallo dei reali carabinieri, che era anche colà vestito in borghese, lo aveva arrestato, e l'aveva consegnato alle guardie di pubblica sicurezza; ma queste, una volta fuori del teatro, lo lasciarono libero, e portarono in questura i due preti e le due signore. (*Movimenti diversi*) Queste e quelli furono adunque posti in libertà; fu ritrovato il colpevole, fu condannato, ed ora ha espiato la sua pena.

Ora dirò cosa che finora non ho detto ad alcuno. (*Segni di viva attenzione*)

Il principe Umberto stava per partire, ed io mi recai presso il suo aiutante di canapo, il compianto generale Cugia, e lo pregai di dire al Principe che non tenesse la città responsabile del brutto fatto successo in teatro. L'aiutante voleva sapere maggiori particolarità, ma gli dissi che io doveva rispettare in quel momento il segreto dell'istruzione; e seppi poi che il Cugia si era informato dello sviluppo ulteriore dell'affare, scrivendone ad un sostituto procuratore generale suo compaesano ed amico. Veniamo ad altri fatti.

Termini Imerese è una cittadina alla distanza di un'ora di strada ferrata da Palermo. È la città più tranquilla del mondo; è città industriosa e commerciale, ed è stata

sempre il vero antemurale a tutti i movimenti di Palermo. Per Termini i movimenti di Palermo difficilmente si sono generalizzati nella provincia.

Non so se l'onorevole deputato eli Termini Imerese, che non ho l'onore di conoscere personalmente sia qui.

SALEMI-ODDO. Sono presente. È verissimo!

TAJANI. Egli che è del paese ricorderà questo fatto. In quella città tutti fanno il fatto proprio; i negozianti pensano a negoziare, i preti pensano a predicare il Vangelo, insomma è un paese modello. Ora, una mattina io ricevo improvvisamente varie lettere della prefettura colla quale mi si annunzia che in Termini si era da tre o quattro giorni proceduto all'arresto di otto o dieci preti perché si era scoperta una grande cospirazione di cattolici che dovevano uccidere tutti i protestanti. Non ce n'era pur uno (*Ilarità*); che questa cospirazione in quel giorno aveva cominciato a tradursi in atto, e che contemporaneamente i preti, assieme al suono delle campane, avevano annunziato dai pergami il principio della strage.

Possibile, diss'io, che sia avvenuto tutto questo in Termini, senza che io ne sapessi nulla? Chiamai per telegramma il procuratore del Re, ed egli venne subito. Gli mostro l'avuta comunicazione e gli domando: che cosa è avvenuto in Termini? E come va che non mi avete fatto nessun rapporto? Ed egli: ma costoro sono matti. Non sapete che cosa è stato? A Termini abbiamo un mascalzone che vende Bibbie protestanti, e nessuno gli dice nulla. Ma siccome ne vendeva poche, un giorno si presentò innanzi ad una chiesa dove i preti ed i fedeli accorrevano per non so quale novena ad un santo, ed incominciò ad offrire le sue Bibbie ai preti sulla soglia della chiesa. Un prete lo tollerò, un altro tollerò ancora, ma un terzo od un quarto meno tollerante degli altri, gli disse: quanto vale questa Bibbia? Una lira. Datela qui. La piglia, e dopo averla pagata comincia a lacerarla. Era nel suo diritto. Allora il venditore dice che la Bibbia vale tre lire. Ma voi avete chiesto una lira, risponde il prete, ed io ve l'ho pagata.

E qui comincia un battibecco tra il prete ed il venditore sui prezzo da pagarsi. Naturalmente in un momento tutta la gente che si recava in chiesa forma capannello attorno al prete ed al venditore. E non è a dire che tutti parteggiassero per il prete. Quindi cominciò qualche fischio, qualche rumore. Allora vennero il maresciallo dei carabinieri ed il giudice conciliatore, il quale disse: questo è affare che mi riguarda, se voi credete che il libro valga tre lire, e se tanto avete pattuito, citatelo avanti a me

che vi renderò giustizia. Ed il carabiniere comportandosi con prudenza, condusse al sicuro il venditore in caserma finché quel gruppo di popolo si fosse dissipato. Questo è quanto è avvenuto. E quindi soggiunse che nella notte seguente a questo fatto si fece il verbale falso di questa cospirazione, si erano arrestati i preti al principio del giorno, e si era fatto loro traversare il paese, di tal che per la indegnazione generale della popolazione innanzi a questo sopruso, avrebbe potuto veramente avvenire qualche disordine. Ed aggiunse: ma tutto finirà subito.

Io dissi: no, non prendete le cose così alla leggiera, perché, se la prefettura è stata ingannata, la cosa è stata già per telegramma riferita al Ministero; quindi mettetevi di accordo, fate un processo serio. Non tralasciai di pregare il presidente del tribunale, perché andasse egli a presiedere la Camera di Consiglio. Si fece infatti un processo che pareva un plebiscito, furono esaminate tutte le autorità paesane o forestiere che fossero, il sindaco, gli assessori municipali e tutti i consiglieri, e tutti unanimi smentirono le false accuse.

Si pensò a questo punto di chiamare gli autori del verbale e del rapporto, perché spiegassero dove avevano pescati gli elementi intorno a quanto avevano scritto; ma non si presentarono. Rimaneva un verbale falso ed un rapporto inesatto.

Si chiamarono gli autori, ma non si presentarono. Finalmente fu pronunciata solenne sentenza di assoluzione. Si scrive di nuovo al Ministero, ed il Ministero mi dice: avete ragione. E dopo un paio di mesi si chiede il processo, che fu subito spedito. Passano altri mesi; viene una crisi parziale, il guardasigilli cade, e (pare incredibile!) mi vedo una mattina il processo restituito con lettera del segretario generale, ove si diceva: abbiamo trovato questo processo, non sappiamo che cosa significa; ve lo rimandiamo, forse fu mandato per errore! (*Viva ilarità a sinistra e movimenti diversi*) Non basta. Naturalmente io saltai sulla sedia, e scrissi una lettera al Ministero come andava scritta, ed allora quel povero segretario generale mi rispose una lettera personale, che conservo, in cui mi disse; scusate, voi avete tutta la ragione possibile, ma il ministro voleva trattare lui questo affare, e poi non l'ha fatto; ora contentatevi che il Ministero dichiari che voi anche questa volta avete salvato la giustizia, anche questa volta avete salvato il prestigio della magistratura; quasi che io richiedessi una soddisfazione personale, anziché il trionfo solo della giustizia e la tutela della serietà e del decoro del Governo (*Bene ! a sinistra*), e così fu chiuso questo affare.

Nel corso intanto di questo primo periodo io scrissi una lettera privata ad una persona che stimava e stimo molto, e la pregai d'informarsi e di dirmi un poco, se le riuscisse possibile, di che si trattasse ed a che giuoco si giocava.

Mi venne una risposta tutta di suo carattere, che diceva presso a poco così: nel Ministero nessuno può volere di queste gherminelle; sono dispiaciuti, ma molte cose si devono tollerare, perché con questo sistema, coll'organizzazione di quel personale, il Ministero crede poter distruggere la mafia.

Contro il mio carattere, facendo violenza a me stesso io diventai simulatore e dissimulatore creai la mia polizia, e volli vedere se realmente si produceva questo gran bene al paese della distruzione della mafia, e sventuratamente avvenne subito un grave fatto, assai caratteristico per illuminarmi e formare in me la convinzione immediata che il sistema era precisamente adottato per raggiungere lo scopo opposto di quello che si voleva raggiungere.

Ebbene, un bel mattino nel 1869, d'estate mi pare, venne la notizia che il questore era stato pugnalato nella piazza di Palazzo Reale.

Era cosa gravissima, non c'era severità che bastasse; per fortuna le ferite non erano gravi; se ne riconobbe subito l'autore, fu arrestato, e con una speditezza straordinaria, onde rialzare per quanto meglio si poteva il principio d'autorità, si istruì il processo, ed io personalmente mi sono recato alle Assise per sostenere l'accusa, e fu il colpevole condannato a vent'anni di lavori forzati. E furono ben dati.

Ma, signori, questa è la parte esterna; quello che richiamava la mia attenzione era la causale del reato. E quale era questa causale? Quell'assassino era uno dei più pericolosi maffiosi, maneggiatore di coltello e violento; il questore lo mandò a chiamare e gli disse: tu devi entrare nelle guardie di pubblica sicurezza, e gli offrì, se ben ricordo, anche un posto di graduato. L'altro, non so per quali ragioni, ma le avrà avute naturalmente, rispose di no e si rifiutò recisamente. Persistette il questore, e gli disse: ti accordo otto giorni di tempo per riflettere, bada però che tu hai tali precedenti da essere mandato a domicilio coatto, quindi pensaci bene: o entri a far parte delle guardie di pubblica sicurezza o andrai a domicilio coatto. (*Movimenti*)

Allora quel maffioso cominciò per darsi attorno a cercare degli intercessori, fece parlare al questore da Caio, da Tizio e da Sempronio; ma il questore duro: o nelle

guardie o a domicilio coatto (*Ilarità a sinistra*), ed il maffioso, che si trovò nel dilemma, trovò una terza via da uscirne. (*Interruzioni in senso diverso*)

Arrivato a questo punto io ho dovuto dire a me stesso: ma che razza di reclutamento è questo? Si arriva a tal segno da farsi pugnalarlo per reclutare una guardia.

E un'altra rivelazione vi fu per me in quel momento, vale a dire che si voleva proprio, che era sistema questo di volere i maffiosi incorporati nella sicurezza pubblica. E le mie osservazioni da quel punto diventarono più serie. La minoranza della Giunta ha fatto una osservazione assai giusta nella motivazione del suo controprogetto, che non è inutile qui ricordare.

«E qui non possiamo, essa ha detto, trattenerci dell'esprimere una convinzione. Noi crediamo che sino adesso si è curato il sintomo, ma non il morbo, il quale non è sradicato, ma si è sempre riprodotto. Si sono perseguitati, arrestati, uccisi, inviati a domicilio coatto molti scorridori di campagna, ladri, tutti maffiosi ma si sono colpiti i meno pericolosi, i gregari e non già i capi. Rimasto intatto il semenzaio, l'erba velenosa si è tosto riprodotta, e dopo breve tempo la società è stata di nuovo tormentata. Difetti ci si assicura che fra i numerosi ed audaci malfattori che facevano parte della vasta associazione recentemente scoperta, la quale aveva commessi nella provincia di Palermo ingenti farti, ardite grassazioni e tanti altri misfatti, ben pochi erano stati ammoniti e neppure uno sottoposto a domicilio coatto».

Ora, entrando in una seconda categoria di fatti, comincio dal dire che trovo bene giustificata la meraviglia di quegli egregi nostri colleghi della minoranza, e soddisfo quasi ad una domanda implicita che in quel periodo si contiene. Debbo però rettificare qualche cosa intorno a quest'associazione scoperta di recente. Non era un'associazione che scorreva la campagna; era una associazione impiantata proprio nel centro della città di Palermo. Il caporione di quest'associazione, lo possiamo dire, poiché è catturato, era un tale Marino, pessimo soggetto, il quale era uno di coloro che non si contentavano di vivere, ma volevano anche ad ogni modo arricchire, ed aveva le sue relazioni con quattro o cinque falsi repubblicani da un lato e col partito clericale dall'altro, e nello stesso tempo era uno dei principali agenti segreti della questura. (*Si ride a sinistra*)

Il questore se ne serviva, e faceva benissimo fino a questo punto, perché se ne serviva per sapere ciò che si riferiva a quei partiti, come lo sapeva io, ma coi mezzi

propri, senza fare spendere danari allo Stato. Io non ho documenti intorno a questo fatto, e non dovrei dirlo; ma Io asserisco perché resti consacrato nel mio discorso, e affinché la Commissione d'inchiesta che sarà nominata lo possa verificare; ma io lo tengo per probabile, avendone anche assicurazioni in lettera di un egregio gentiluomo, il quale mi aggiunse che il Marino rese, secondo la questura di Palermo, un grande servizio, poiché fu quello che coi suoi intrighi contribuì a fare cadere nella rete Giuseppe Mazzini, che, come ognuno ricorda, fu nel 1870 arrestato nel porto di Palermo, per quindi denunziarlo alla polizia.

La questura di Palermo si fece un gran merito di questa cattura, poiché, per quanto si disse, fu la questura di Palermo che avisò il Governo dello arrivo del Mazzini, il quale veramente veniva là, non per semplice diporto, ma i documenti non furono trovati, e Giuseppe Mazzini diventò un imbarazzo per il Governo, dal quale poté liberarsi con un'amnistia. Intanto, qual era il prezzo che aveva il Marino per questi servizi e per altri che rendeva alla questura?

Udite: fu scassinata la cancelleria della Corte di appello e ne furono involati moltissimi valori, e tra gli altri molte migliaia di lire di rendita al portatore.

Non fu mai possibile conoscere gli autori di questo audacissimo furto. Mille erano le corbellerie che ci venivano riferite. Mi ricordo che una volta che io aveva messo l'occhio su questo Marino, mi si fece deviare, perché mi si sussurrò all'orecchio che forse il furto era stato commesso dallo stesso cancelliere. Io allora, confesso, che rimasi un pochino incerto, e feci tramutare il cancelliere, perché in un furto di questa gravità lo scopo si doveva raggiungere, e col suo tramutamento poteva impedirsi che fosse di ostacolo alla scoperta della verità.

Dopo quel furto se ne perpetrarono degli altri audacissimi nel centro della città di Palermo: si rubò penetrando nel palazzo della duchessa di Beaufremont, si rubò nella casa della contessa Tasca, si rubò nella casa dei principi di Trabia, e gli autori non si trovavano. Finalmente, siccome l'appetito viene mangiando, dopo la mia partenza, si è fatta quella grande operazione del tunnel sotto una delle vie le più centrali della città, si è penetrato nel Monte, e si sono involati dei milioni.

E per la confessione di qualcuno dei catturati intorno quest'ultimo fatto si è infine saputo che questi furti erano stati commessi da un'associazione diretta dal Marino.



Ma andiamo innanzi. Sapete che cosa avvenne anche in quel turno di tempo? Si scassinò il Museo, nientemeno, e se ne esportarono gli oggetti più preziosi per centinaia di migliaia di lire di valori effettivi e di valori scientifici ed archeologici. Neppure gli autori di questo furto si potevano conoscere. Ma un giorno l'autorità giudiziaria di per sé e per le imprudenze di una donna viene a sapere che tutti questi oggetti esistevano in casa di un certo Sebastiano Ciotti, e con gran segreto, di notte, perquisì quella casa, e tutti gli oggetti preziosi vi furono sequestrati. E sapete chi era questo Ciotti? Era un graduato nelle guardie di sicurezza pubblica, applicato all'ufficio centrale, ossia al gabinetto del questore. (*Esclamazioni e commenti a sinistra*) *Voci a sinistra. Avanti! avanti!*

TAIANI. Domando io a quanti sono gli onesti, e naturalmente lo sono tutti in questa Camera; lo domando a tutti coloro che furono e sono magistrati, dei quali io stimo di non essere stato indegno collega, se in occasione della perpetrazione in quella città di furti di quella gravezza, senza che se ne fossero potuti scoprire gli autori; se in occasione di quelle pretese cospirazioni, e con un'autorità giudiziaria meno oculata, il presidente del Consiglio dei ministri d'allora fossa venuto innanzi alla Camera e avesse detto: a Palermo si cospira, e la cospirazione si va quasi esplicando in attentato; a Palermo si cospira e s'insultano i principi della nostra augusta dinastia; a Palermo si cospira e agli odi dei partiti si uniscono gli odi religiosi perché nientemeno che i cattolici volevano uccidere i protestanti, e la strage si è impedita per la energia della sicurezza pubblica; a Palermo si commettono furti di questa gravezza e i testimoni non parlano perché i ladri e la mafia s'impongono, il Governo quindi viene a chiedervi poteri più ampi ed eccezionali (*Bene ! a sinistra*) Se io mi fossi trovato deputato e non avessi saputo nulla di tutta quella roba, vi domando se voi non avreste detto con me: onorevole presidente del Consiglio, avete tardato anche troppo, e non avreste votato dieci volte dei provvedimenti eccezionali? E, tremo a pensarlo, cosa ne sarebbe avvenuto? (*Bravo! Bene! — Applausi a sinistra*)

Oggi si vogliono questi provvedimenti; oggi che i mistificatori sono più cauti, oggi che la più pericolosa associazione dei malfattori interni è catturata e mentre tutti i deputati siciliani, meno uno o due, esclamano e dicono: ma noi non vogliamo questi provvedimenti eccezionali; e questi deputati che siedono su tutti i banchi, rappresentano l'ingegno e il censo della Sicilia, essendovene non pochi ricchissimi.

Qui dunque ci deve essere qualche cosa di serio, e questa opposizione a unanimità deve avere, ripeto, un qualche significato, perché non posso ritenere per serio quello che si è detto, che i deputati siciliani abbiano paura della mafia; ciò non è possibile. Ma, di grazia, è anche per paura che hanno protestato contro tante associazioni, tanti municipi, e quasi tutti i prefetti? (*Bene! a sinistra*)

Ricordo ancora, o signori, che nel 1863 noi avevamo il brigantaggio nelle Puglie, quello sì che era brigantaggio! Era organizzato in battaglioni, i briganti davano delle battaglie alla truppa, assaltavano grosse borgate; tutti i deputati del paese domandavano misure eccezionali, e la Camera che cosa ha fatto? La Camera ha nominata un'inchiesta. Il male era grave, ogni remora poteva riuscire fatale, eppure venne fatta un'inchiesta; se fosse o non fosse necessaria, io questo ora non dico, ma la rappresentanza nazionale, prima di ricorrere a mezzi straordinari ed intaccare lo Statuto, volle serbare tutta la solennità delle forme, si recò sul luogo, volle verificare da sé i fatti, conoscere tutta la gravità del male e non fu che dopo tutto questo che votò una legge eccezionale.

Ed oggi, o signori, c'è il brigantaggio in Sicilia in battaglioni? L'onorevole ministro l'ha detto, ci sono nove briganti in Sicilia!

L'onorevole presidente del Consiglio, con quella sua lealtà che tanto l'onora, ha detto la verità, assicurando che le condizioni attuali sono assai migliorate in Sicilia e che chiede i provvedimenti solo nel caso che un peggioramento avvenisse.

Se dunque, quando vi era quel male gravissimo, che assumeva il carattere quasi politico, la Camera ha preso tempo, ha fatto l'inchiesta, perché oggi non si farà lo stesso, oggi che si tratta di riparare ad un male tutt'affatto ipotetico? Il formulare una risposta a questo argomento mi pare impossibile. (*Bene! a sinistra*)

Ho voluto fare questa digressione per non contristare i miei onorevoli colleghi con una storia troppo serrata e continua di tante nefandezze.

Ora che l'animo è alquanto sollevato e ho detto che cosa ha fatto la mafia nell'interno della città, vediamo cosa ha fatto nei dintorni. Ripeto che tutto quel che dico risulta da documenti, di alcuni dei quali esiste l'originale e due copie legali, una delle quali trovasi depositata nell'archivio di Palermo, l'altra negli archivi del Ministero e la terza legale presso di me. (*Viva ilarità — Applausi a sinistra*)

Ieri l'onorevole Pisanelli, nel fare la breve esposizione del suo emendamento, disse con le parole eloquenti, a lui così ordinarie, come non si potesse negare che nei dintorni di Palermo vi sono dei paeselli pieni di maffiosi che circondano quella città, quasi corona di spine. Veramente le campagne di Monreale non erano le più sicure del mondo, anzi erano inscurissime ai miei tempi. Ebbene, cosa si fece, onorevole guardasigilli? Si chiamarono le spine le più grosse di Monreale. Queste spine più grosse erano sei, tutta gente coperta di delitti; tuttavia, ad uno di essi si dette il grado di comandante le guardie campestri, ad un secondo si dette il grado di comandante una specie di guardia nazionale suburbana, ed agli altri quattro maffiosi si diede quello di capitani della guardia nazionale. (Ilarità)

Erano tutti maffiosi, ed uniti insieme formavano una bella compagnia di armati. È qualche cosa d'incredibile, ma ve lo assicuro sotto la garanzia del mio onore, oltre ai documenti. Quasi tutti i misfatti che accadevano nelle campagne di Monreale accadevano o colla loro complicità o col loro permesso. Queste compagnie erano accampate nelle campagne; avevano delle casine. Ed un funzionario giudiziario che era stato quattro anni colà, in un suo rapporto, proruppe in questa esclamazione: qui si ruba, si uccide, si grassa; tutto in nome del reale Governo. (Sensazione)

Non passava settimana che non si trovasse un cadavere; si procedeva, e la sicurezza pubblica, metteva innanzi all'autorità giudiziaria o l'inerzia assoluta o impedimenti. Talvolta l'ucciso era un maffioso di seconda mano, talvolta un principale offeso. Quando le cose prendevano un aspetto allarmante, la questura chiamava questi caporioni e diceva: ebbene, il troppo è troppo, mantenete le vostre promesse. Allora si passava la parola e si faceva un po' di tregua, e poi arrestavano una cinquantina di maffiosi d'ultima mano e li costituivano come capri espiatori di tutti i delitti gravi che avevano essi stessi perpetrati e l'autorità giudiziaria doveva sottostare al compito ingrattissimo d'iniziare tanti processi, dopo i quali si dovevano mettere in libertà gli arrestati. (Ilarità a sinistra) Allora si esclamava: ma come volete che manteniamo la sicurezza pubblica se l'autorità giudiziaria libera tutti quelli che arrestiamo! (Ilarità)

Un uomo del quale non dico il nome, ma che è ben noto all'onorevole Rasponi, un brigadiere delle guardie campestri, si è arricchito accampandosi in altre campagne, mettendo imposte fondiari, imposte di ricchezza mobile, di dazio-consumo. (Si

*ride*) I proprietari dovevano pagare sul raccolto del grano, sul raccolto del vino ed altro, come prezzo del rimanere tranquilli e non patire ricatti!

Passo ora ad accennare altri fatti gravissimi di altro circondario e i quali mi risultano da otto o dieci rapporti dei reali carabinieri, rapporti dei quali fu inviata copia al Ministero, oltre i rapporti sulle indagini giudiziarie.

Un delegato di sicurezza pubblica, accampato in un mandamento, vi impianta la mafia, si unisce e si lega in relazioni amichevoli con noti ladri, e tutti ritengono che li mandi a rubare per suo conto. Un giorno, un maresciallo dei reali carabinieri induce alla presentazione spontanea un latitante, e si era inteso che sarebbe andato a prenderlo in una pagliaia poco lontana. Ora, il delegato, saputo di questa presentazione, corre dal maresciallo e gli dice: maresciallo, è vero che state preparando la presentazione di quel latitante? Sì. Allora andiamo, andiamo ora assieme ed uccidiamolo. Il delegato era alquanto brillo, e quegli gli risponde di non essere affatto disposto a ciò, e gli volge le spalle. Ma nel mattino appresso il maresciallo va per prendere il suo uomo, e trova la pagliaia abbruciata, ed i resti di un cadavere umano. (*Oh! Oh!*)

Il delegato, divenuto impossibile in quel mandamento, venne tramutato in un altro, e qui si cominciò da capo, e non ricordo se in questo stesso mandamento o in un altro fu sospettato di aver fatto appiccare in una casa disabitata di campagna un altro catturato, del quale temeva alcune rivelazioni. Finalmente ebbe altro destino e l'autorità giudiziaria che inquireva, in un suo rapporto assicura, ed è pur troppo vero, che quando questo delegato ebbe date tali prove della sua condotta, si promosse capo del circondario, e si fa comandante provvisorio dei militi a cavallo. (*Oh! oh! a sinistra*) Ed allora che cosa fa? Sceglie quattro individui della sua comitiva, leva i cavalli agli altri. Fra questi quattro ce ne era uno... o due... uno me lo ricordo certamente, condannato niente meno che alla reclusione perpetua, ossia ergastolo, sotto il Governo passato, per furto accompagnato da omicidio, il quale fu fatto sotto-comandante, o brigadiere dei militi a cavallo.

Così costituiti formarono una specie di associazione, mantennero rigorosamente l'ordine, e preservavano dai furti il proprio circondario del quale erano responsabili, ma si unirono con una quindicina di ladri di seconda mano, e li mandavano a rubare cavalli e buoi in tutti i circondari vicini. (*Movimenti a sinistra*) E talvolta avveniva che i comandanti dei militi a cavallo di colà indovinavano la traccia degli animali

rubati, allora questi venivano dispersi per le campagne, ed in una di queste circostanze fu anche ritenuto da tutti che il ladro spedito a consumare l'abigeato fosse stato spedito all'altro mondo, per assicurarne l'eterno silenzio.

Mi domanderà la Camera: ma e che facevano i carabinieri reali in mezzo a questa baraonda? Io lo dichiaro altamente, i carabinieri reali, salvo poche eccezioni, hanno mantenuta alta la riputazione di onestà (*Bene! bene! da tutte le parti*), e ne hanno data la più gran prova, se non si sono corrotti in quelle gravissime condizioni. (*Benissimo! Bravo!*) Si dice che i carabinieri in Sicilia non prestarono gli stessi servizi che altrove. Sicuro! Ma quale ne è la ragione? Perché erano esautorati completamente, perché la sicurezza pubblica non voleva che i carabinieri facessero dei servizi. (*Sensazione*) E potrò indicare alla Commissione d'inchiesta che sarà nominata ufficiali di una specchiata abilità ed onestà, ed ufficiali superiori dei carabinieri, i quali venivano da me a dirmi questo stato di cose. E giacché trovomi a parlare dei reali carabinieri, voi comprenderete che trovo di un grande significato come in questa raccolta di documenti che sono 50 e più, non abbia trovato un solo rapporto dell'arma dei carabinieri (*Sensazione*) come è possibile che l'arma dei carabinieri, che ficca il naso dappertutto, che è interrogata su tutte le cose divine ed umane, non abbia dato il suo parere sull'argomento che discutiamo?

Non lo credo; e ho dovuto piuttosto credere che l'arma dei reali carabinieri, che conosce intera la verità, ha dovuto essere contraria ai provvedimenti eccezionali.

Ma vi è di più. (*Segni di attenzione*) L'arma dei carabinieri non solo venne esautorata in quel modo, come ho detto, ma quando si azzardava a fare qualche cosa ed unirsi alla magistratura, si è arrivato sino al punto di censurarla. Udite!

Un giorno un individuo che apparteneva all'alta *crème* fu accusato di omicidio in persona di un soldato, e di mancato omicidio in persona di un caporale. L'autorità giudiziaria aveva fatto il suo dovere ed aveva spiccato il mandato di cattura. Io ho saputo che quel tale era andato nella provincia di Girgenti a dirigere certi lavori. Allora io non sapeva neanche chi fosse e che appartenesse ad un'alta camarilla, e mandai il mandato di cattura al maresciallo dei carabinieri da cui dipendeva la località. Dopo quattro o cinque giorni ebbi una lettera privata del procuratore del Re il quale mi disse: voi non avete fatto passare per mio organo un mandato di cattura contro Tizio, ma lo avete mandato forse direttamente; ora io vi debbo dire che l'altra sera il

mandato di cattura è stato eseguito, ma questa mattina ho saputo che l'arrestato è stato messo in libertà.

Allora io immantinentemente scrissi al maresciallo, e gli dissi: cosa avete fatto del mandato di cattura? Il maresciallo mi rispose (ed esiste la sua lettera, della quale credo il Ministero abbia avuto una copia): la cattura fu eseguita; ma da Girgenti è venuto un ordine del prefetto perché si mettesse in libertà. (*Oh! oh! — Rumori e movimenti a destra e a sinistra*)

LANZA GIOVANNI. Domando la parola per un fatto personale. (*Agitazione, interruzioni e conversazioni in tutti i banchi*)

PRESIDENTE. Continui il suo discorso, onorevole Tajani.

TAJANI. Io cesserò dal parlare se i miei onorevoli colleghi non faranno silenzio. Io non ho attaccato, non ho provocato nessuno. Le parole dell'onorevole Lanza potrebbero essere cagione di passare ad una serie di altre rivelazioni che non farò se non provocato.

LANZA GIOVANNI. Mi permette di dire due parole? (*Nuove interruzioni*)

*Una voce a sinistra.* Facciano silenzio! Non si può interrompere l'oratore.

PRESIDENTE. Chi è che si permette di prendere la direzione qui? C'è il presidente che sa fare il suo dovere.

LANZA GIOVANNI. Prego l'onorevole Tajani di permettermi di proferire pochissime parole.

*Voci. Dopo! dopo!*

*Altre voci. No parli, parli subito!*

LANZA GIOVANNI. Non intendo per nulla di entrare nella questione del fatto personale, ma unicamente di spiegare perché io abbia considerato come fatto personale alcune delle parole pronunziate dall'onorevole Tajani.

TAJANI. Accenni le parole, io sono pronto a ritirarle. *Voci. No! No! (Vivi rumori)*

LANZA GIOVANNI. Ella ha accennato a fatti gravissimi, a fatti mostruosi, i quali deturperebbero, e recherebbero un affronto, un'ingiuria gravissima al governo della cosa pubblica in Sicilia per una serie di anni. Io non vengo ad esaminare se questi fatti siano più o meno esatti e veri; non è questo lo scopo che ora io mi propongo; ma il fatto sta che ella, cominciando dal 1864, ha prodotto innanzi al Parlamento una serie di fatti gravissimi, ognuno dei quali costituirebbe un reato, un crimine contro

qualcuna delle autorità di pubblica sicurezza o delle autorità amministrative dell'isola.

Basta notare questo, per dimostrare la gravità delle cose narrate dall'onorevole Tajani. E siccome egli, cominciando a partire dal 1863...

*Voci. Dal 1868.*

LANZA GIOVANNI... o dal 1868, è salito sino al 1878, comprende una parte del tempo, nel quale io ebbi l'onore di presiedere un'amministrazione, è cosa naturale, o signori, che io debba sentire l'obbligo di dire alcunché...

*Molte voci a sinistra.* No! non è la questione!

LANZA GIOVANNI. (*Con risolutezza*) Siccome quello che importa maggiormente è di essere ben esatti e precisi, io pregherei l'onorevole Taiani di volere indicare le date e i nomi di queste persone, le quali parteciparono a questi fatti, affinché sia possibile a chi ha diritto d'interloquire in cosiffatta questione di addurre le ragioni a propria difesa, e di riconoscere veramente come questi fatti si passarono.

Quello che egli asserì è della massima gravità, ed egli qui come altrove deve certamente sostenere quanto ha detto!... (*Rumori e agitazione*) È obbligo stretto del Governo di prendere nota precisa di questi fatti adottati dall'onorevole Taiani... (*Esclamazioni a sinistra*)

SORRENTINO. È una intimidazione!

LANZA GIOVANNI. Io non posso fare intimidazioni, o signori; e a chi! Ad un deputato?

*Molte voci a sinistra.* All'ordine! (*Rumori vivissimi*)

LAMA GIOVANNI. (*Con forza*) Dico essere obbligo del Governo, che esso, davanti al paese, mancherebbe alla sua missione, qualora non venisse a dichiarare se i fatti narrati dall'onorevole Tajani sono veri o no!

(*Vivi applausi a destra — Scoppio di esclamazioni e proteste a sinistra — Gli onorevoli Taiani e Lanza si scambiano vive parole e proteste, coperte dai violenti rumori di tutta la Camera in grandissima agitazione — Il deputato Lama continua a parlare con somma concitazione in mezzo a fortissimi rumori.*)

PRESIDENTE. Prego la Camera di conservare la sua dignità, e di non abbandonarsi a questi rumori, a queste interruzioni che male si addicono ad un Corpo legislativo.

Confido che gli onorevoli deputati sapranno serbare un serio contegno, e invito l'onorevole Lanza a proseguire nelle brevi sue osservazioni.

LANZA GIOVANNI. Signori, se non fanno silenzio, non posso farmi sentire.

*Voci. Ai posti! ai posti!*

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di stare in silenzio, e di mantenere quel contegno che si addice al caso.

LANZA GIOVANNI. Chi ha rotto paghi! In nome del Governo, in nome della nazione, chieggo che luce piena, intiera, si faccia. *(Applausi a destra e vicino all'oratore — Continuano i rumori e le proteste — L'agitazione è al colmo — Il presidente si copre, sospendendo la seduta per alcuni minuti, dopo di che riprende il suo Seggio e dichiara sciolta la seduta).*